BULLETTINO DELL' ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

APPENDICE AL VOLUME SECONDO

LA

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI

NEL

DIRITTO PRIVATO ROMANO

STUDIO

DEL

Dott. CESARE BERTOLINI

PROF, INCARICATO DI STORIA DEL DIR, ROM, NELLA R. UNIVERSITÀ DI PARMA

VOLUME H.

ROMA

ROMA

L. PASQUALUCCI, EDITORE

101- 50

1891

PRAVNICKÉ PARULY L., SYARY FOND 04677

Koup	of od M'.	Voia	w
	m od		
V	mi _:	za Kčs	50
Inv č	is: 33.	108	
Sign	1:		

Venezia, Prem. Stab. tipo-lit. Ferrari, Kirchmayr e Scozzi

SEZIONE SECONDA

DELLA RATIFICA PER PARTE DI UN TERZO *

§ 18.

Introduzione.

Quando taluno vuol fare un negozio giuridico per sè, senza l'animus negotia aliena gerendi, basta generalmente per questo negozio la sua sola volonta. Vi sono però certi casi nei quali è necessario che alla volontà dell'agente venga in aiuto quella di un'altra persona. Noi dobbiamo

^{*}Alla Bibliografia esposta a principio del volume primo devono aggiungersi: Bekker Pandehten vol. 2 Weimar 1890 pagg. 219-230 e Cogliolo Tratato teorico e pratico dell'amministrazione degli affari altrui Firenze 1890 specie vol. 1 pagg. 435-455 e vol. 2 pagg. 168-184. Come si sa, queste opere furono pubblicate posteriormente al nostro primo volume. Approfittiamo di tale avvertimento per riparare a due dimenticanze, nelle quali siamo incorsi esponendo la Bibliografia speciale. Dovevansi citare anche Labbé Dissertation sur les effets de la ratification des actes d'un gérant d'affaires Paris 1856 e De Crescenzio La dottrina della conferma e della ratifica degli atti nulli per difetto di forma secondo il Codice civile italiano Napoli 1885. Queste due monografie si occupano principalmente del diritto civile; contengono però importanti osservazioni anche pel diritto romano.

considerare l'ipotesi che il negozio sia stato compiuto senza il concorso della volontà del terzo e questi dichiari di approvarlo. Esamineremo anzitutto in quali atti la dichiarazione di approvazione abbia efficacia, e quale; in secondo luogo, determinati gli atti in cui la dichiarazione di approvazione ha efficacia, vedremo che requisiti deve avere affinchè valga giuridicamente, quali sieno cioè i requisiti di una valida ratifica per parte di un terzo. Nella prima ricerca, allo scopo di riuscire chiari ed ordinati, distingueremo gli atti richiedenti il consenso di un estraneo per ragioni subbiettive, dipendenti dalla persona dell' agente, dagli atti richiedenti un tale consenso per ragioni obbiettive, perchè l'agente dispone di un oggetto patrimoniale altrui.

§ 19.

A. Atti richiedenti il consenso di un terzo per ragioni subbiettive.

Tutti sanno come il senatoconsulto Macedoniano avesse proibito di dar denaro a mutuo ad un figlio di famiglia. Vi erano però taluni casi in cui il senatoconsulto non trovava applicazione, e fra essi quello che il mutuo fosse seguito col volere del paterfamilias; eccezione pienamente logica e giustificata, purchè si pensi ai motivi del divieto, agli inconvenienti cui voleva por riparo.

L'adesione del padre sottraeva l'obbligazione al senatoconsulto in qualunque modo fosse avvenuta, sia che si fosse trattato di *iussus*, di *mandatum*, di semplice *voluntas*; anche la *scientia patris* era sufficiente.

Ma che si deve dire se il mutuo si fosse contratto senza

il volere del padre e questi lo avesse poscia approvato? Valeva il consenso posteriore come l'adesione precedente? Nel diritto giustinianeo certamente si. Giustiniano nella L. 7 pr. ad Senatuscons. Maced. 4. 28 afferma in modo esplicito, che intervenendo la ratifica del padre il contratto si reputa compiuto sin da principio col consenso di questo, e perciò è pienamente valido dal momento in cui fu concluso.

Si filius familias citra patris iussionem vel mandatum vel voluntatem pecunias creditas acceperit, postea autem pater ratum habuerit contractum, veterum ambiguitatem decidentes sancimus, quemadmodum, si ab initio voluntate patris vel mandato filius familias pecuniam creditam accepisset, obnoxius firmiter constituebatur, ita et si postea ratum pater habuerit contractum, validum esse huiusmodi contractum, cum testimonium paternum respuere satis iniquum est. necesse est enim patris ratihabitionem principali patris mandato vel consensui non esse absimilem, cum nostra novella lege et generaliter omnis ratihabitio retrorsus trahitur et confirmat ea ab initio quae subsecuta sunt. et haec quidem de privatis hominibus sancienda sunt. D. XII k. Aug. Lampadio et Oresta vv. cc. conss. [a. 530] (1).

⁽¹⁾ Cfr. § 1 della stessa legge: "Sin autem miles filius familias pecuniam creditam acceperit, sive sine mandato vel consensu vel voluntate vel ratihabitione patris, stare oportet contractum, nulla differentia introducenda, ob quam causam pecuniae creditae vel ubi consumptae sunt. in pluribus enim iuris articulis filii familias milites non absimiles videntur hominibus qui sui iuris sunt...,

Le espressioni generali in fine del testo saranno da noi esaminate più opportunatamente che non qui, nella terza sezione del presente lavoro. Non tardiamo invece a notare che dalle parole stesse della costituzione si vede come vi fosse stata disputa fra giureconsulti circa l'assegnare all'approvazione posteriore del padre il valore che Giustiniano in via assoluta e decisa le attribuisce. L'imperatore dice che pone fine all'ambiguitas veterum che testimonium paternum respuere satis iniquum est, alludendo così ad una opinione la quale non ammetteva che il padre potesse efficacemente ratificare il contratto del figlio. Nelle fonti, all'infuori della testimonianza espressa di Giustiniano, non ci è dato trovar traccia della controversia. Incontriamo soltanto tre testi, due di Ulpiano ed uno di Paolo, in accordo colla disposizione giustinianea: L. 7 § 15, L. 9 § 3 e L. 16 D. de Senatuscons. Maced, 14, 6.

Il primo testo, tolto dal libro 29 del *Comm. ad. ed.* di Ulpiano, afferma che il senatoconsulto non trova applicazione qualora il padre abbia cominciato a pagare ciò che il figlio ha preso a mutuo, presumendosi che col pagamento parziale abbia voluto ratificare.

Hoc amplius cessabit senatusconsultum si pater solvere coepit quod filius familias mutuum sumpserit, quasi ratum habuerit.

La supposizione di Huschke (2), che in fine di questo frammento siano state cancellate dai compilatori delle pa-

role che si riferivano alla questione più remota dell'efficacia della ratifica del padre, è affatto gratuita.

La seconda legge è tratta del pari dal libro 29 del Comm. ad. ed. di Ulpiano. Il giureconsulto, dopo aver detto in questa legge come l'exeptio Senatusconsulti Macedoniani competa non solamente al figlio ed al padre ma eziandio al fideiussore ed al suo mandante, soggiunge che però non vi è luogo al senatoconsulto se questi ultimi sono per avventura intervenuti coll'animo di donare; e termina dicendo che anche se non sono intervenuti coll'intenzione di esercitare una liberalità non vi è luogo al senatoconsulto quando il padre abbia aderito al loro intervento, ritenendosi in tal caso approvato totalmente il contratto da quest'ultimo.

Non solum filio familias et patri eius succurritur, verum fideiussori quoque et mandatori eius qui et ipsi mandati habent regressum, nisi forte donandi animo intercesserunt: tunc enim, cum nullum regressum habeant, senatusconsultum locum non habebit. sed et si non donandi animo, patris tamen voluntate intercesserunt, totus contractus a patre videbitur comprobatus.

Infine la L. 16, di Paolo lib. 4 responsorum, dice, che se un figlio di famiglia essendo assente il padre abbia dichiarato di prendere il denaro a mutuo quasi per mandato di lui e gli abbia poscia scritto che paghi quel denaro nella provincia in cui si trova, il padre, se non approva ciò che ha fatto il figlio, deve manifestare immediatamente la sua contraria volontà.

⁽²⁾ Die Lehre des röm. Rechts vom Darlehn u. den dazu gehörigen Materien Stuttgart 1882 pag. 160.

Si filius familias, absente patre, quasi ex mandato eius pecuniam acceperit, cavisset et ad patrem litteras emisit, ut eam pecuniam in provincia solveret, debet pater, si actum filii sui improbat, continuo testationem interponere contrariae voluntatis.

Si capisce chiaramente che se il padre, date le circostanze della legge, non esterna la sua disapprovazione dell'atto del figlio, si ritiene che lo abbia ratificato, ed il senatoconsulto non trova applicazione.

È importante apprezzare bene tutte le circostanze della L. 15. Notava già il Donello (3):

Merito Paulus hoc silentium patris pro ratihabitione habet non propter acceptas et lectas litteras de pecunia filio data, ut Bartolus putavit. Unusquisque enim litteras accipit et legit, ut cognoscat quae in his scripta sunt, non etiam ut quae scripta sunt probet. Sed quod cum in superiore specie solus scire possit pater, an filius sit mentitus de mandatu patris, si rogatus de eo tacet, dolo facit et aperte mendacio filii favet in necem creditoris, qui admonitus adversus filium sibi prospicere potuit. Ut in caeteris rebus nulli dolus suus lucrosus esse potest, sic in hac re nocere debebit patri, non prodesse vel ipsi vel filio. Proinde et quod ambigue factum videri potest, sic accipiemus ut ipsi noceat.

Con questo il Donello fa giustamente valere l'importanza della frase quasi ex mandato eius (patris). Non si deve dedurre dalla L. 16 che cessi il divieto ogniqualvolta il padre, essendo stato informato dal figlio, non abbia tosto protestato. Eppure le parole del Donello non valsero ad impedire che ciò fosse erroneamente asserito da scrittori a lui posteriori, anche fra i moderni. Così dicasi del Glück (4), del Savigny (5), del Sintenis (6), del Vangerow (7), i quali citano la L. 16 accanto alla L. 12, relativa al caso in cui il padre sa che il figlio sta per contrarre il mutuo e non fa opposizione (8).

Pel matrimonio dei figli di famiglia si richiedeva il consenso del paterfamilias.

> L. 2 D. de ritu nupt. 23. 2. Paulus lib. triges. quinto ad edictum.

Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui coeunt, quorumque in potestate sunt.

Il consenso del padre doveva precedere l'unione matrimoniale.

pr. I. de nuptiis I. 10.

Iustas nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui

⁽³⁾ Comm. de iure civili lib. 12 cap. 27 nr. 10 (Opp. omnia vol. 3 col. 719).

⁽⁴⁾ Erläut. der Pand. vol. 14 pag. 333.

⁽⁵⁾ System d. heut. röm. Rechts vol. 3 pag. 251.

⁽⁶⁾ Das prakt. gem. Civilrecht vol. 2 pag. 253 n.a 51.

⁽⁷⁾ Lehrbuch d. Pand. vol. 1 pag. 456.

⁽⁸⁾ Agli scrittori testè nominati si aggiungano i seguenti autori di monografie speciali: Besier Dissert, acad. de ratihabitione pag. 30, 31, Loebenstern De Senatusconsulto Macedoniano Marburgi 1828 pag. 36, Graebe Die Lehre des Verzichts nach den Quellen bearbeitet Kassel 1843 pag. 14.

secundum praecepta legum coeunt, masculi quidem puberes, foeminae autem viri potentes, sive patres familias sint, sive filii familias, dum tamen filii familias et consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt. nam hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio suadet, in tantum ut iussum parentis praecedere debeat.

Il matrimonio concluso dal figlio di famiglia senza il volere paterno era nullo.

§ 12. I. h. t.

Si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir nec uxor nec matrimonium nec dos intelligitur...

L. 18 D. de ritu nuptiarum 23. 2.

Iulianus lib. sexto decimo digestorum.

Nuptiae inter easdem personas nisi volentibus parentibus renovatae iustae non habentur (9).

L. 11. D. de statu hominum 1.5.

Paul. lib. octavo dec. responsorum.

Paulus respondit eum, qui vivente patre et ignorante de coniunctione filiae conceptus est, licet post mortem avi natus sit, iustum filium ei ex quo conceptus est esse non videri.

Ad onta di tali testi, alcuni scrittori sosteugono che se il padre non aveva acconsentito al matrimonio, questo tuttavia non era nullo. Essi invocano per tale loro opinione:

Paul. R. S. 2, 19, 2,

Eorum qui in potestate patris sunt sine voluntate eius matrimonia iure non contrahuntur; sed contracta non solvuntur... (10).

Ma è ben facile mostrare come questo frammento non infirmi punto quanto sopra si disse (11). Basta confrontarlo con un altro passo di Paolo, pure delle *Receptae Sententiae*, 5. 6. 15, dove si legge:

Bene concordans matrimonium separari a patre divus Pius prohibuit....

Con questo confronto è chiaro che le parole di Paolo nel primo passo non significano già che sia valido il matrimonio concluso senza il consenso del padre, ma bensi che le nozze legittimamente contratte non possono sciogliersi per volere di quest'ultimo. Il giureconsulto si riferisce con ciò alla facoltà che prima di Antonino aveva il paterfamilias di sciogliere a suo piacimento il matrimonio della figlia rimasta ad onta delle nozze sotto la sua potestas. Intendendo il passo come fanno gli scrittori cui sopra accennammo, esso si trova in contraddizione non solamente coi testi dei giureconsulti contemporanei, ma anche con un altro testo dello stesso Paolo, la L. 11 D. de statu hominum 1. 5, dianzi trascritta,

⁽⁹⁾ Cfr. L. 7 C. de nuptiis 5. 4.

⁽¹⁰⁾ I frammenti della giurisprudenza antegiustinianea sono citati secondo l'ultima edizione di Huschke *Iurispr. anteiust.*

⁽¹¹⁾ E pertanto non è il caso di pensare ad una corruzione del testo, come fanno alcuni, fra cui Weber Systemat. Entwick. d. Lehre v. d. natürl. -Verbindtichkeit u. deren gerichtl. Wirkung 5 ed. Leipzig 1825 pag. 269.

dalla quale risulta che i figli concepiti in nozze concluse senza il consenso paterno, sebbene nati dopo la morte dell'avo, non sono tuttavia legittimi.

Se il padre consentiva all'unione matrimoniale dopo che era seguita, solo da quel momento si avevano valide nozze con tutti i relativi effetti. Ora poichè, sparite le antiche formalità, a dar vita ad un valido matrimonio bastava la convivenza colla maritalis affectio, è chiaro che nel consenso posteriore del padre non si può scorgere una vera e propria ratifica di un atto precedente, bensì l'adesione ad un nuovo atto, il quale data appunto dal momento in cui quest'ultima ha luogo.

Quello che abbiamo detto circa la volontà posteriore del padre, è fondato sui testi che ora esponiamo:

L. 68 D. de iure dotium 23. 3.

Papinianus libro decimo quaestionum.

Dotis promissio non ideo minus valebit, quod ignorante initio patre nuptiae non fuerint, si postea consenserit, cum omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam condicionem accipiat....

L. 14 [13] § 6 D. ad leg. Iul de adult. 48. 5. Ulpianus lib. secundo de adulteriis.

Si quis uxorem suam velit accusare dicatque eam adulterium commisisse antequam sibi nuberet, iure viri accusationem instituere non poterit, quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit. quod et in concubina dici potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in filia familias, cuius coniunctioni pater postea consensit.

Nel primo testo si legge che la promessa di dote relativa ad una figlia di famiglia la quale abbia preso marito senza il consenso paterno, e percio senza che sieno sorte valide nozze, ha efficacia se il padre poscia consente perchè, argomenta il giureconsulto, nella promessa di dote è sottintesa la condizione di un futuro matrimonio.

Nella L. 14 § 6 vediamo come il marito non potesse *iure* viri accusare di adulterio la moglie per fatti anteriori al momento in cui il padre di questa aveva consentito all'unione matrimoniale, giacchè in quel tempo, lo dice chiaramente Ulpiano, non era sua moglie.

Nè una testimonianza in senso contrario circa la volontà posteriore del padre si può ritrovare in un passo di Ulpiano, relativo alle nozze contratte entro il tempo del lutto.

L. 13 pr. D. de his qui not. inf. 3. 2. Ulpianus lib. sexto ad edictum.

Quid ergo si non ducere sit passus, sed posteaquam duxit ratum habuerit? ut puta initio ignoravit talem esse, postea scit? non notabitur. praetor enim ad initium nuptiarum se rettulit.

Questo brano nell' opera originale di Ulpiano doveva esser preceduto dall'altro che nella compilazione giustinianea forma il § 4 della L. 11 h. t.

Notatur etiam qui eam duxit, sed si sciens: ignorantia enim excusatur non iuris, sed facti. excusatur qui iussu eius, in cuius potestate erat, duxerit. et ipse qui passus est ducere, notatur, utrumque recte: nam et

qui obtemperavit venia dignus est et qui passus est ducere, notari ignominia.

Nella fattispecie della L. 13 pr. il matrimonio è seguito fin da principio col consenso del paterfamilias. Il « si non non ducere sit passus » va inteso con riguardo alla materia particolare di cui si tratta; non si deve dimenticare cioè che l'oggetto è mulierem intra tempus luctus. L'esempio che porta il giureconsulto lo conferma:

ut puta initio ignoravit talem esse (e non nuptias o simili), postea scit.

Abbiamo visto come la L. 13 pr. non contradica punto agli altri testi sull'approvazione posteriore del *paterfamilias*. Non è quindi il caso di ricorrere col Gregory (12) all'extremum auxilium:

sed quum tam aperte aliae leges ratihabitionem excludant, haec lex nullo modo nos movere potest ut in contrarias partes pedibus eamus.

Mentre pel diritto antegiustinianeo quasi tutti gli scrittori ammettono che l'approvazione posteriore del padre non faceva sorgere un valido matrimonio che dal momento in cui fosse intervenuta, pel diritto giustinianeo parecchi autori antichi affermano che all'approvazione posteriore del padre si diede il valore di una vera e propria ratifica, per la quale il matrimonio si reputava *ab initio* validamente contratto; ed anche fra i moderni tale opinione ha trovato seguaci (13). Essa è basata principalmente sulle espressioni generali di Giustiniano, già altra volta menzionate,

omnis ratihabitio retrorsus trahitur et confirmat ea ab initio quae subsecuta sunt sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum ad illa reduci tempora oportet in quibus contracta sunt

delle LL. 7 pr. C. ad SC. Maced. 4. 28 e 25 § 2 C. de donat. inter virum et ux. 5. 16.

Siccome dovremo interpretare completamente quest'ultimo testo nella terza sezione del nostro lavoro, perché contempla un caso di ratifica di atti propri, e ad esso si riferisce la L. 7 pr. nelle sue espressioni relative alla forza retroattiva della ratihabitio, così rimettiamo a quel punto l'esame della dottrina dianzi accennata, limitandoci ora ad affermare che, a parer nostro, anche nel diritto giustinianeo il consenso posteriore del paterfamilias non rendeva le nozze valide che dal momento in cui interveniva.

⁽¹²⁾ Op. cit. pag. 53.

⁽¹³⁾ Pacius Comm. ad Instit. lib. 1 tit. 10 pr., Ianus a Costa Comm. ad Instit. eod., Heroldt Tractatus novus de iure ratihab. seu ratif. pag. 74, Holler Disput. inaug. iurid. de ratihabitione pagg. 20, 21, Heineccius ad Vinnii Comm. ad Instit. eod., Leyser Meditationes ad Pandectas spec. 291 med. 4, G. L. Boehmerus [resp. Aug Würffel] Dissert. de necess. parentum consensu in nuptiis liberorum cum legitimorum tum legitimatorum in Electa iuris civilis Gott. 1747-48 vol. 1 ex. 16, Reitz Dissert. de ratihabitione pag. 47 e segg., Besier Dissert. acad. de ratihabitione pagg. 32, 33, Thibaut System des Pandektenrechs vol. 2 pag. 34, Schweppe Das röm. Privatrecht in seiner heut. Anwend. vol. 4 pag. 215, Busse Deratihabitione pagg. 52-54, Polignani La dottrina della ratihabitio pag. 31, Ceneri Lezioni su temi del ius familiae Bologna 1881 pagg. 86, 87.

È noto come per diritto romano all'impubere fosse concesso di compiere da sè quegli atti che tendevano a migliorare la sua posizione giuridica, non così quelli che potevano portar nocumento. Per tali negozì era necessario che alla volontà dell'impubere si aggiungesse quella del tutore.

L'intervento del tutore doveva verificarsi in ipso negotio; dopo non era più efficace.

§ 2 I. de auctor. tut. 1. 21.

Tutor statim in ipso negotio praesens debet auctor fieri, si hoc pupillo prodesse existimaverit. post tempus vero aut per epistulam interposita auctoritas nihil agit.

Naturalmente il tutore poteva prestare la sua auctoritas ad un nuovo negozio di contenuto identico al primo invalido, il quale negozio giungeva a formarsi purchè si ripresentassero gli altri elementi necessari; ma in questo nessuno vorrà certo ravvisare una ratifica dell'atto precedente.

Diversamente correva la cosa riguardo al minore pubere. Anch' egli per certi atti aveva bisogno della volontà
del curatore, ma questi poteva aderirvi efficacemente anche dopo che erano stati compiuti. L'approvazione posteriore si retrotraeva al momento in cui il minore aveva
agito; non si formava un nuovo negozio, ma si riparava
alle deficienze del primo. In tal caso abbiamo quindi una
vera ratihabitio. Questo non è espressamente detto nelle
fonti; tuttavia non dubitano di ammetterlo i migliori pandettisti, e con pieno convincimento ci associamo a loro. In-

fatti il carattere dell' intervento del curatore era ben diverso da quello dell' intervento del tutore. Il tutore partecipava integralmente all' atto del pupillo, ne completava la capacità; l'adesione sua era un actus legitimus — interpositio auctoritatis —, era un elemento essenziale del negozio che si compiva. Il curatore invece non completava la persona dell' agente, dava un semplice consensus, che non era parte integrante dell' atto, non richiedeva speciali formalità (14).

§ 20.

B. Atti richiedenti il consenso di un terzo per ragioni obbiettive.

Per ragioni obbiettive si richiede il consenso di persona diversa dall'agente quando questi compie atti di disposizione relativamente all'altrui patrimonio. Noi supponiamo che tali atti sieno stati compiuti senza il consenso dell'avente diritto e questi poscia li approvi; supponiamo di più, come si disse in generale al principio della presente sezione, che l'agente non abbia avuto l'animo di compiere affari altrui, ma abbia agito per proprio conto, nel proprio interesse; non entriamo cioè nel campo della vera e pro-

⁽¹⁴⁾ Naturalmente poi va distinto il caso che il minore avessse agito colla riserva dell'adesione del curatore. In tal caso vi era un pactum de contrahendo: l'atto, conforme all'intenzione delle parti, diventava
perfetto soltanto colla prestazione del consenso da parte del curatore.
Cfr. Seuffert. Op. cit. pag. 102.

pria negotiorum gestio di cui ci siamo già occupati nella prima sezione del nostro lavoro (1).

Ha efficacia il consenso posteriore dell' avente diritto? e quale?

Per risponder bene a ciò, bisogna distinguere il rapporto esterno dal rapporto interno.

Quanto al primo, è certo anzitutto che coll'approvazione dell'avente diritto l'atto cessa di essere illegale e produce i suoi effetti normali, come se fosse stato compiuto coll'autorizzazione di quello.

Di più, il negozio si reputa compiuto sin da principio con la detta autorizzazione, vale a dire anche qui la ratifica ha efficacia retroattiva, talchè gli effetti normali si ritengono prodotti ab initio. Che il principio della retroattività non debba però condurre alla lesione dei diritti acquistati da altri nel tempo intermedio, lo si capisce da sè. E pertanto se ad esempio A ipoteca la cosa di X successivamente a B ed a C, X in seguito la ipoteca in favore di D e poscia ratifica le due ipoteche costituite da A, i creditori si troveranno in questo ordine: primo D, secondo B ed ultimo C. In forza del principio che rimangono impregiudicati i di-

ritti dei terzi sorti medio tempore, se nel nostro esempio X non ratifica contemporaneamente le due ipoteche costituite da A, ma prima ratifica quella in favore di C, poscia quella in favore di B, l'ipoteca in vantaggio di C, quantunque costituita dopo l'altra in vantaggio di B, avrà la precedenza.

Come mediante la *ratihabitio* derivino gli effetti normali del negozio, è detto chiaramente nelle fonti per l'acquisto del diritto di proprietà.

L. 38 D. de donat. inter vir. et ux. 24. 1. Alfenus lib. tert. digest. a Paulo epitomat.

- pr. Servus communis viri et fratris eius puerum donavit uxori fratris: pro qua parte is servus qui donasset viri esset, pro ea parte munus non esse factum mulieris respondit.
- § 1. Idem iuris erit, si ex tribus fratribus unus uxorem haberet et rem communem uxori donasset: nam ex tertia parte mulieris res facta non est, ex duabus autem partibus reliquis, si id scissent fratres aut posteaquam donata esset ratum habuissent, non debere mulierem reddere.

La ragione per la quale la donna non diviene proprietaria esclusiva della cosa sta nel divieto di donare fra coniugi. Ma ciò ora non ci interessa. Quello che ci importa notare si è che in seguito alla ratifica dei fratelli del donante la donna acquista la proprietà delle loro porzioni.

Anche dell'acquisto del diritto di pegno mediante ratthabitio del proprietario, troviamo fatta espressa affermazione nelle fonti.

⁽¹⁾ Non è difficile vedere come sia estraneo alle presenti ricerche il caso della costituzione di una servitù prediale quando vi sieno più proprietari pro indiviso del fondo serviente e non acconsentano tutti contemporaneamente. Qui non si può dire che colui il quale aderisce alla costituzione della servitù dopo di un altro comproprietario ne ratifichi l'operato. Egli non concede quello stesso che l'altro ha accordato, ma bensi una cosa nuova, consente per la sua parte intellettuale. E quegli che consenti alla costituzione della servitù prima di lui, non ha disposto illegalmente di una cosa altrui, come nei casi che studiamo, bensi ha legittimamente disposto di una cosa propria, della sua porzione intellettuale.

21

L. 20 pr. D. de pignerat. act. 13. 7. Paulus lib. viges nono ad ed.

Aliena res pignori dari voluntate domini potest : sed et si ignorante eo data sit et ratum habuerit, pignus valebit.

Aggiungasi la

L. 7. C. si aliena res pign. data sit 8. 15 [16]. Impp. Dioclet. et Maxim. Corneliae.

Si in rem suam accepta pecunia mutua tutor mancipium tuum pignori dedit nec huic post perfectam aetatem consensum accomodasti, pignori res obligari non potuit. S. VI kal. Ian. AA. conss. [a 293].

Non di rado (2) a proposito dell'acquisto del diritto di pegno mediante ratifica del proprietario viene citata anche la

> L. 21 pr. D. de pignor. et hypoth. 20. 1. Ulp. lib. septuages. tert. ad ed.

Si inter colonum et procuratorem meum convenerit de pignore vel ratam habente me conventionem vel mandante, quasi inter me et colonum meum convenisse videtur.

Ma questo passo non ha qui a che fare. L'erronea citazione è evidentemente prodotta da una lettura troppo affrettata. La ratifica di cui parla il testo è prestata dal

locatore, a vantaggio del quale avviene la costituzione di ipoteca (3).

Tutti sanno come nelle fonti più volte si trovi affermato che ratificando il creditore il pagamento fatto ad altri senza autorizzazione, il debitore rimane liberato.

L. 49 D. de solut. et liber. 46. 3.

Marcianus lib. singul, ad form, hypoth.

Solutam pecuniam intelligimus utique naturaliter, si numerata sit creditori, sed et si iussu eius alii solvatur, vel creditori eius vel futuro debitori vel etiam cui donaturus erat, absolvi debet. ratam quoque solutionem si creditor habuerit, idem erit (4).

La forza retroattiva è chiaramente affermata nella

L. 16 § 1 D. de pignor. et hypoth. 20. 1. Marcianus lib. singul. ad formul. hypoth. Si nesciente domino res eius hypothecae data sit,

⁽²⁾ Così anche nella buona monografia speciale del Mencke De rebus a non domino obligatis Berolini 1868 pag. 28 e nella Dottrina della Ratihabitio del Polignani pag. 70.

⁽³⁾ Invece è relativa a questo punto da L. 5 § 2 D. in quib. caus. pign. 20. 2, che quanto prima esamineremo.

Si assimilava alla ratifica il fatto del proprietario di aver lasciato ipotecare la cosa sua a vantaggio di una persona la quale ignorava che essa non apparteneva al costituente l'ipoteca.

Il Regelsberger (Zur Lehre vom Altersvorzug der Pfandrechte Erlangen 1859 pag. 22) dice che la convalescenza della costituzione di ipoteca di cosa altrui, mediante acquisto della proprietà da parte del costituente o dei suoi eredi, si basa sopra una finta ratifica; siccome il rifiuto di ratificare da parte di queste persone sarebbe un'azione dolosa, così il diritto positivo ha fatto derivare senz'altro dall'acquisto della proprietà gli effetti della ratihabitio.

⁽⁴⁾ Cfr. L. 12 C. de solut, et liber. 8, 42 [43].

23

deinde postea dominus ratum habuerit, dicendum est hoc ipsum (l. ipso) quod ratum habet, voluisse eum retro recurrere ratihabitionem ad illud tempus quo convenit. voluntas autem fere eorum domum servabitur, qui et pignori dare possunt.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Cosi questa legge, come le altre relative alla costituzione di ipoteca che abbiamo esposte, parlano in termini generali. Nulla si riscontra in esse che ci obblighi ad ammettere l'animus negotia aliena gerendi nel disponente: e perciò si possono applicare le decisioni contenute in tali testi anche al nostro caso.

Della riserva dei diritti dei terzi sorti medio tempore vogliono in generale gli scrittori trovare un' espressa attestazione nella L. 16 § 1, e precisamente nell'ultima parte

voluntas autem fere eorum demum servabitur qui et pignori dare possunt.

Da queste parole dovrebbe risultare che se il proprietario nell' intervallo ha alienato od ipotecato la stessa cosa già da altri illegalmente ipotecata, non può più validamente ratificare l'ipotecazione fatta se ha alienata la cosa, può invece ancora prestare una valida ratifica se la ha soltanto ipotecata, ma l'ipoteca da lui direttamente costituita avrà la prevalenza.

Ora, se da un lato non dubitiamo punto dell' intangibilità dei diritti dei terzi sorti medio tempore, dall' altro non sappiamo vederla espressa nella L. 16 § 1. Quali parole accennano ad alienazione o costituzione di ipoteca da parte del proprietario? Già lo notammo trattando della ratifica nella negotiorum gestio, e giova ripeterlo qui, il frammento di Marciano, a nostro parere, dice soltanto questo:

Se, data una cosa altrui in ipoteca ad insaputa del proprietario, questi poscia ratifica, si deve dire, che per ciò stesso che ratifica, vuole sia retrotratta la sua approvazione al momento in cui avvenne la convenzione relativa all' ipoteca. E tale volontà del proprietario viene rispettata; si rispetta il volere di coloro che essendo proprietari hanno (fra le altre) anche la facoltà di oppignorare le cose loro « qui et pignori dare possunt ».

Alla ridondanza di particelle che si riscontra nella seconda parte del testo « voluntas autem fere eorum demum », non deve essere estranea la mano dei compilatori o quella degli amanuensi (5).

Passiamo ora a dire del rapporto interno fra disponente ed avente diritto.

D'ordinario si legge che quest'ultimo ratificando acquista la facoltà di trattare il disponente come suo negotiorum gestor.

Il Seuffert (6) vorrebbe dedurre ciò dalla seconda parte della L. 16 § 1 cit. Il fatto - egli nota - che l'ipotecazione della cosa altrui avvenuta senza l'animus negotia

⁽⁵⁾ Non riusciamo proprio a comprendere come il Girtanner (De ratihab. neg. gest. pag. 44) possa dire "agit hoc fragmentum (L. 16 § 1 cit.) de eo, quomodo res hypothecae obligata postea mutetur vel minor vel maior facta, veluti per alluvionem, qua in re an ratum habeam, an novam hypothecam contraham, sane est distinguendum ".

⁽⁶⁾ Op. cit. pagg. 115, 116.

aliena gerendi, mediante la ratifica del proprietario acquista efficacia ab initio, si può spiegare solo ammettendo che il proprietario può trattare e tratta l'ipotecante come suo gestore; poichè il dominus nella negotiorum gestio ratificando si appropria la gestione ab initio, ecco come il diritto di pegno si finge sorto dal momento della relativa convenzione: questo è il significato della seconda parte del testo (7).

Abbiamo già detto ripetutamente come il frammento a nostro avviso si debba interpretare. Apparisce chiaro pertanto, che se nella sua seconda parte non sappiamo scorgere cenno della riserva dei diritti dei terzi, non possiamo nemmanco riscontrare in essa quanto vi trova il Seuffert riguardo al rapporto interno fra disponente ed avente diritto.

Ad onta di ciò, e quantunque in generale manchino testimonianze espresse delle fonti, non dubitiamo di aderire alla communis opinio, in questo che l'avente diritto ratificando può considerare il disponente come suo negotiorum gestor. Ma non si deve poi dire, a nostro avviso, che cio si verifica sempre, inevitabilmente, in seguito alla ratihabitio (8). Convien distinguere con quale animo questa fu prestata ed in quali circostanze. Come l'autorizzazione

precedente ad atti di disposizione circa il proprio patrimonio può avere scopi giuridici diversi, può aver luogo, ad esempio, per rendere possibile a colui al quale viene conferita l'esecuzione di un mandato, o invece può essere prestata con la intenzione di donare, di adempiere una promessa, etc., così dicasi dell' autorizzazione posteriore contenuta nella ratifica. Suppongasi, ad esempio, che Tizio venda senza autorizzazione una cosa di Caio a Sempronio e Caio ratifichi unicamente allo scopo di liberare in tal guisa Tizio dal regresso ex evictione. In questo caso il rapporto fra Tizio e Caio non sarà regolato dai principii della negotiorum gestio, ma da quelli della donazione. Si immagini invece, che, avendo Tizio venduto arbitrariamente una cosa di Caio, questi comperi un oggetto a Tizio appartenente e si convenga che debba tener luogo di prezzo della vendita la ratifica da parte di Caio della prima alienazione. Qui evidentemente dovranno valere non già le norme della negotiorum gestio, bensì quelle della compravendita. Del resto non vi ha dubbio che l'intenzione da parte dell'avente diritto di trattare ratificando il disponente come suo negotiorum gestor è la normale, e perciò si deve presumerla quando un' altra non si presenti (9).

§ 21.

Requisiti.

Anche in questa forma la ratifica è un atto unilaterale; non richiede accettazione da parte alcuna.

⁽⁷⁾ Esponemmo già questa interpretazione a pagg. 71, 72 del vol. 1, per mostrare che il Seuffert, giustamente in ciò, non vede espressa nella seconda parte della L. 16 § 1 cit. la riserva dei diritti dei terzi.

⁽⁸⁾ Cosi Seuffert Op. cit. pag. 113 "Ertheit daher der Eigenthümer zu einer Veräusserung seines Rechts seine nachträgliche Einwilligung, so hat das keinen anderen Sinn, als dass er den Veräusserer, obwohl dieser nicht Geschäftsführer sein wollte, doch als solchen behandeln will, und es gelten daher für die Einwilligung in diesem Falle dieselben Grundsätze welche für die Genehmigung der Gestio gelten ".

⁽⁹⁾ Su ciò bene Monroy Die vollmachtslose Ausübung fremder Vermögensrechte pagg. 69-71.

Quale atto della volontà deve averne i requisiti.

Non è necessaria nna forma speciale. Come gli altri atti della volontà pei quali non è richiesta una forma particolare, la ratifica, anche qui, può seguire, anzichè in modo espresso, per via di atti concludenti. Pei negozî richiedenti il consenso di un terzo per ragioni subbiettive abbiamo visto esempi di ratifica mediante acta concludentia a proposito del mutuo passivo di denaro contratto dal filiusfamilias. Per negozî nei quali il consenso di un terzo è richiesto da ragioni obbiettive un esempio di ratifica mediante acta concludentia abbiamo nella

L. 5 § 2 D. in quib. caus. pign. 20. 2. Marcianus lib. singul. ad formul. hypothec.

Si quis fideiubeat, cum res illius a debitore pro quo fideiussit pignori data sit, bellissime intelligitur hoc ipso quod fideiubeat, quodammodo mandare res suas esse obligatas. sane si postea sint eius res hypothecae datae non erunt obligatae.

Che il giureconsulto presupponga nel fideiussore la conoscenza dell'ipotecazione della cosa sua ci sembra non possa punto mettersi in dubbio. Come si può dire che taluno consente tacitamente ad un dato negozio, ne ne ignora l'esistenza?

Il Dernburg (1), il quale pure così pensa, vorrebbe trovare accennata nel frammento tale conoscenza, e precisamente nell'uso del congiuntivo (« data sit »), anzichè dell' indicativo. Ciò mostra, per adoperare le sue parole

dass es sich nicht von einem äussern Zusammentreffen, sondern einer innern Gedankenverbindung, nicht von einem nachdem, sondern einem obgleich handelt.

Ma questo ci sembra assai più sottile che convincente. A parer nostro, all' uso del congiuntivo non va attribuito un valore speciale. Piuttosto si potrebbe porre in rilievo l'espressione mandare usata da Marciano, la quale implica la conoscenza.

⁽I) Das Pfandrecht nach den Grunds. d. heut. röm. Rechts Leipzig 1860-64 vol. 1 pagg. 188, 189.

SEZIONE TERZA

DELLA RATIFICA DI ATTI PROPRI

§ 22.

Introduzione.

Non è il caso di parlare di ratifica quando si ha un atto pienamente valido, giacchè in tal caso è indifferente che l'autore del medesimo dichiari o no di approvarlo; l'atto produce senz'altro i suoi effetti.

Nei negozì validi può aver luogo una dichiarazione dell' autore del negozio di riconoscerlo. Questa dichiarazione
può esser fatta coll' animo di assicurare o render più facile la prova — ad esempio, avendo io ceduto a taluno un
credito, poscia, per iscritto, o dinanzi a testimoni dichiaro
di averlo ceduto —, o può esser fatta, e questo soltanto
relativamente a negozì obbligatori, coll' intenzione di dar
vita ad un constitutum. Ambedue questi atti sono diversi

dalla ratifica. Il primo produce soltanto effetti processuali, mentre la ratihabitio, come vedremo fra breve, opera nel campo del diritto materiale. Il constitutum poi presuppone un' obbligazione valida, mentre la ratifica si applica a negozì invalidi; di più il constitutum è un atto bilaterale, la ratifica, anche in questa forma, un atto unilaterale (1).

Dalla ratihabitio va distinta pure la novazione. Questa estingue l'obbligazione esistente e ne sostituisce una nuova, mentre la ratihabitio non ha lo scopo di distruggere, bensi di conservare l'atto precedente; per questo la scuola formulò la massima

confirmatio nihil novi dat, sed quod adest tantum corroborat.

Aggiungasi, come dicemmo nel confronto col constitutum, che la novazione è un atto bilaterale, la ratifica una dichiarazione di volontà unilaterale.

E nemmeno va confusa colla ratihabitio la ripetizione di un dato negozio. Ricordiamo a tale proposito come fra i vari casi nei quali non trovava applicazione il senatoconsulto Velleiano vi fosse quello che la donna dopo due anni avesse ripetuta l'intercessio. Si trattava di una se-

conda formale intercessione e non dell'approvazione della prima, come mostrano le parole della

L. 22 § 1 C. ad SC. Vell. 4. 29.

et tam ex secunda cautione sese obnoxiam facere, in quantum hoc fecit, quam pignus aut intercessorem utiliter dare (2).

E pertanto questa materia è estranea alle nostre ricerche (3).

Poichè la ratifica, nella forma che ora ci occupa, presuppone un atto invalido, conviene enunciare le varie specie di invalidità.

⁽¹⁾ Non ha fatto bene pertanto il Bähr Die Anerhennung als Verpflichtungsgrund 2 ed. Cassel u. Gött. 1867 pag. 189 e segg. a comprendere nel suo lavoro casi di ratifica. Può darsi che constitutum e ratihabitio si riuniscano in un solo atto, ma per questo non cessano punto di essere due istituti diversi. Cfr. Seuffert Op. cit. pag. 118. Vedi anche Bruns Kleinere Schriften Weimar 1882 vol. 1 pagg. 233 e 290.

⁽²⁾ Cfr. B. 26. 7 c. 86 " Ἐλν ἡ ἀντιφωνήσασα γυνὴ μετὰ δύο ἔτη τῆς ἀντιφωνήσεως εἰς δεύτερον ἐπερωτηθῆ..., (Si mulier quae intercessit post biennium ab intercessione denuo promiserit...) ed. di Heimbach vol. 3 pag. 145. Vedi anche N. 61 c. 1 § 1 " ᾿Αλλ' ἄσπερ ἐπὶ τῶν ἰντερκεσσιόνων ἐγράψαμεν τὸ δεῖν διετοῦς ὕστερον χρόνου παριόντος αὖθις ἐτέραν δμολογίαν γράφειν..., (Sed sicuti in intercessionibus scripsimus, biennio post haec praeterlapso aliam rursos scribendam esse confessionem...) ed. di Schöll.

⁽³⁾ Così opinano anche Glück Erläuterung der Pandekten vol. 15 pag. 16, Agricola De ratihabitione pagg. 22 e 39, Girtanner Die Bürgschaft nach gemeinem Civilrecht Jena 1850-51 pagg. 347, 348, Beckhaus Ueb. die Ratihab. der Rechtsgeschäfte pagg. 30, 31. Di rinnovazione della intercessio parlano pure Hofmann nella Linde's Zeitschrift vol. 14 pag. 270, Puchta Pandekten 12 ed. pag. 588 e Institutionen 9 ed. vol. 2 pag. 377, Vangerow Lehrb. d. Pand. vol. 3 pag. 152, Fuhr nell'Archiv f. die prakt. Rechtsw. vol. 2 pag. 80 n. 8, Holzschuher Theorie u. Casuistik des gem. Civilrechts vol. 3. pag. 1028, Schupfer I' diritto delle obbligazioni pag. 62, Arndts-Serafini Pandette vol. 2 pag. 454, Windscheid nell' Archiv. f. d. civ. Praxis vol. 32 pag. 319 e Lehrb. d. Pand. vol. 2 pag. 886.

Pur apprezzando assai gli ultimi studi sull' argomento (4), noi seguitiamo a distinguere: rescindibilità, nullità relativa (rispettiva, indecisa, condizionale), nullità assoluta.

Tale distinzione ci sară di guida nella seguente trattazione. Vedremo quali effetti produca l'approvazione degli atti rescindibili e relativamente nulli; esamineremo in secondo luogo se si possa parlare di una vera e propria ratifica di atti assolutamente nulli. Determinato così a quali negozì propri la ratihabitio possa applicarsi, ne esporremo i requisiti.

§ 23.

A. Atti rescindibili e atti relativamente nulli.

L'atto rescindibile ha efficacia giuridica, produce regolarmente i suoi effetti finché non venga annullato. È chiaro che se la persona alla quale compete il diritto di impugnarlo lo approva, essa rinuncia con ciò ad un tale diritto. L'atto si considera come se mai fosse stato rescindibile; gli effetti già prodotti si conservano ed è lasciato sicuro corso agli effetti futuri. L'approvazione viene per tal guisa retrotratta al momento in cui l'atto fu compiuto.

Le fonti confermano pienamente quanto risulta dalla logica giuridica.

Il maggiore di età che ratifica il negozio concluso quan-

do era minore, non può più invocare la restitutio in integrum.

L. 3 § 1 D. de minor. 4. 4.

Ulp. lib. undec. ad ed.

.... et placuit ut est constitutum, si quis maior factus comprobaverit quod minor gesserat, restitutionem cessare.

Paul. R. S. 1. 9. 3.

Si maior effectus res quas minor egit, facto vel silentio comprobavit, adversus hoc quoque in integrum restitui frustra desiderat.

L. 1 C. si maior factus ratum hab. 2. 45 [46].

Impp. Dioclet. et Maxim. Eutychiano.

Si inter minores quinque et viginti annis vel scriptura interposita vel sine scriptura facta sine dolo divisio est eamque post legitimam aetatem ratam fecerunt, manere integram debere convenit. S. VIII k. Mai. AA. conss. [a. 293].

L. 2 C. h. t.

Idem Soteri.

Qui post vicesimum quintum annum aetatis ea quae in minore aetate gesta sunt rata habuerunt, frustra rescissionem eorum postulant. D. id. Febr. CC. conss. [a. 294] (1).

⁽⁴⁾ Ricordiamo in particolare il bel lavoro del Gradenwitz Die Ungültigkeit obligatorischer Rechtsgeschäfte Berlin 1887 e la buona monografia del Mitteis Zur Lehre von der Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte nei Jahrbücher f. d. Dogm. d. heut. röm u. deutsch. Privatrechts vol. 28.

⁽¹⁾ Il Reinhardt (Ergänzungen zu Glück's ausf. Erläut. der Pand. vol. 2 pagina 217) senza alcun fondamento immagina che fra giureconsulti si sia disputato, se il maggiore d'età, ratificando gli atti compiuti quando era minore, perdesse il diritto di invocare la restitutio in integrum.

L' atto viziato da violenza diviene valido come se fin da principio fosse stato compiuto spontaneamente, qualora chi pati la violenza lo approvi allo stato libero.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

L. 2 C. de his quae vi metusve causa 2. 19 [20]. Imp. Alexander Alexandro.

Cum te non solum cavisse verum etiam solvisse pecuniam confitearis, qua ratione ut vim passus restitui quod illatum est postules, perspici non potest, quando verisimile non sit ad solutionem te properasse omissa querella de chirographo utpote per vim extorto, nisi et in solvendo vim te passum dicis. PP. VI k. Iul. Alexandro A. II et Marcello conss. [a. 226] (2).

L. 4. C. h. t.

Imp. Gordianus Primo et Eutycheti.

Si per vim vel metum mortis aut cruciatus corporis venditio vobis extorta est et non postea eam consensu roborastis, iuxta perpetui formam edicti intra annum quidem agentes, quo experiundi potestas est, si res non restituatur, quadrupli referetis condemnationem. scilicet reddito a vobis pretio: post annum vero causa cognita eadem actio in simplum permittitur: quae causae cognitio eo pertinet, ut ita demum decernatur, si alia actio non sit. PP. III non. Aug. Gordiano A. et Aviola conss. [a. 239] (3).

35

Come per l'approvazione dell'atto rescindibile si deduce senza sforzo alcuno dal concetto della rescindibilità che mediante quella l'atto si considera pienamente valido ab initio; così per l'approvazione dell'atto relativamente nullo si giunge assai facilmente alla stessa conclusione, fondandosi sul concetto della nullità relativa.

Ed anche qui le fonti confermano quanto è intrinsecamente logico e giusto.

L. 1. § 1. C. de contract. iud. 1. 53.

Imp. Iustinianus Menae pp.

(Quicunque administrationem in hac florentissima urbe gerunt) donationes omnimodo recusent, scientes non esse validas eas in quibuscumque rebus et quacumque aestimatione, nisi post administrationem depositam vel specialiter in scriptis donator eandem donationem ratam habuerit vel tempus quinquennale praeterierit, in quo nulla querella super isdem donationibus vel ab ipso donatore vel ab successoribus eius facta sit. D. V. id. Dec. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II cons. [a. 528].

⁽²⁾ Vedi B. 10. 2 c. 25 (ed. di Heimbach vol. 1 pag. 495) "Προσηλαέ τις Βασιλεΐ λέγων, ὅτι ἐπηρωτήθη κατὰ βίαν καὶ κατέβαλεν ήδη τὰ ἐκ της ἐπερωτήσεως, καὶ παρεκάλει ἀναλαβεῖν, ἄπερ κατέβαλεν, πρὸς αὐτὸν οὖν δ Βασιλεὺς ἀντιγράφει λέγων οὕτως ..., (Quidam Principem adiit dicens, se per vim cavisse et iam quod promiserit solvisse, eaque quae solvisset recuperare volebat. Ad eum igitur Princeps in hunc modum rescribit...).

⁽³⁾ Secondo il Beckhaus (Ueb. die Ratihab. der Rechtsgeschäfte pag. 23) la ratifica degli atti rescindibili ha soltanto l'effetto di rendere più difficile l'invocare il mezzo giuridico concesso per la rescissione e più facile invece la controprova. Questo sembra a lui risultare chiaramente dalle LL. 2 e 4 dianzi trascritte. Ma senza dubbio la ratifica di un atto rescindibile, come già dicemmo, fa perdere addirittura il diritto di impugnarlo e non già ne rende solo più difficile l'esercizio; le costituzioni 2 e 4 concorrono anch' esse a dimostrarlo ad evidenza.

Le parole della legge mostrano che non si forma già una nuova donazione, per la quale sarebbe necessaria anche una nuova accettazione, ma si estingue il diritto di far valere la nullità della donazione già fatta, la quale acquista piena validità ab initio.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Dalla L. 3 C. si maior fact. sine decr. 5. 74 è facile argomentare che i maggiori d'età approvando le alienazioni dei loro beni avvenute sine decreto quando eran minori, le rendono pienamente valide ab initio.

§ 24.

B. Atti assolutamente nulli.

L' atto assolutamente nullo esiste solo di fatto, non ha punto esistenza giuridica. Ciò che non esiste non può essere conservato. Non vi può essere quindi una vera e propria ratihabitio di un atto assolutamente nullo. L'approvazione di un atto assolutamente nullo può solo dar vita ad un nuovo atto valido, di identico contenuto ed estensione, purché concorrano tutte le condizioni richieste dal diritto; prima non avremo che un semplice tentativo, il quale rimarrà sempre tale.

Queste conseguenze dei due concetti di atto nullo (1) e di ratihabitio trovano pieno riscontro nelle fonti, e non solo nella regola

quod initio vitiosum est, non potest ex postfacto convalescere

37

ma anche in decisioni speciali.

I Romani che esercitavano un pubblico ufficio in una provincia non potevano stringer nozze con una donna nativa di quella provincia od ivi domiciliata. L'unione avvenuta contro tale divieto era giuridicamente nulla « matrimonium non erit ». Se dopo che il funzionario aveva deposto l'ufficio, cioè dopo che era scomparsa la causa di nullità dell'atto, veniva continuata la vita comune colla maritalis affectio, non si aveva già la conferma dell' unione precedente, ma solo allora sorgeva un valido matrimonio; e pertanto i figli nati prima non erano legittimi.

> L. 65 § 1 D. de ritu nuptiarum 23. 2. Paulus lib. sept. respons.

Respondit mihi placere, etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provincia, tamen post depositum officium si in eadem voluntate perseverat, iustas nuptias effici: et ideo postea liberos natos ex iusto matrimonio legitimos esse (2).

Analogamente leggiamo pel matrimonio di un senatore con una libertina

L. 27 D. h. t.

Ulp. lib. tert. ad leg. Iul. et Papiam.

Si quis in senatorio ordine agens libertinam habuerit uxorem, quamvis interim uxor non sit, attamen

⁽¹⁾ Resta inteso, che a partire da qui quando si dice in questa sezione atto nullo, nullità senz'altro, si tratta di atto assolutamente nullo, di nullità assoluta.

⁽²⁾ Cfr. L. 6 C. de nuptiis 5, 4.

in ea condicione est, ut, si amiserit dignitatem, uxor esse incipiat.

Il proconsole poteva delegare efficacemente la sua giurisdizione solo dopo che era entrato nella provincia, perchè prima la giurisdizione non gli competeva. La delegazione fatta prima era un atto nullo. L'approvazione posteriore rendeva valida la delegazione non dal momento in cui il proconsole l'aveva fatta, ma dall'istante del suo ingresso nella provincia.

L. 4 § 6 D. de off. proc. 1. 16.

Ulp. lib. primo de off. proc.

(Proconsul) ingressus provinciam mandare iurisdictionem legato suo debet nec hoc ante facere, quam fuerit provinciam ingressus: est enim perquam absurdum antequam ipse iurisdictionem nanciscatur (nec enim prius ei competit, quam in eam provinciam venerit) alii eam mandare quam non habet, sed et si ante fecerit et ingressus provinciam in eadem voluntate fuerit, credendum est videri legatum habere iurisdictionem, non exinde ex quo mandata est, sed ex quo provinciam proconsul ingressus est.

Oltre i testi dianzi esposti veggansi anche L. 10 D. ad. SC. Trebell. 36. 1, L. 1 §§ 1 e 5 D. de legat. 3, L. 25 D. de testam. milit. 29. 1, § 4 I. eod. 2. 11, L. 3 § 5 D. de statulib. 40. 7.

Ad onta di queste chiare testimonianze delle fonti in senso contrario, fu sino agli ultimi tempi opinione dominante che il diritto romano abbia pur ammesso una vera e propria ratifica di atti nulli, ed anche fra gli scrittori più recenti questa opinione ha trovato seguaci (3). Essa si fonda sulle LL. 3 C. si maior factus sine decr. 5. 74, 25 C. de donat. inter. vir. et ux. 5. 16 e sulle ultime parole della L. 7 pr. ad SC. Maced. 4. 28.

Ora quanto alla L. 3, di Giustiniano, essa concerne le alienazioni dei beni dei minori sine decreto, cioè atti nel diritto giustinianeo non assolutamente nulli, ma relativamente nulli. E basta scorrere la detta legge per convincersene. È chiaro pertanto che dalla medesima nulla si può ricavare a vantaggio della teoria che ammette una vera e propria ratifica di atti assolutamente nulli.

La L. 25 (Imp. Iustinianus Menae pp.) la base principale della dottrina, è così concepita:

pr. Donationes quas parentes in liberos cuiuscumque sexus in potestate constitutos conferunt vel uxor in
suum maritum vel maritus in suam uxorem vel alteruter eorum in aliam personam, cui constante matrimonio donare non licet, vel ipsae aliae personae in
eam cui donare non poterant, ita firmas esse per silentium donatoris vel donatricis sancimus, si usque
ad quantitatem legitimam vel eam excedentes actis
fuerint intimatae, nam amplioris quantitatis donationem minime intimatam nec per silentium eius qui
donavit confirmari concedimus.

⁽³⁾ Fra i più moderni vedi segnatamente Windscheid Lehrb. d. Pand. vol. 1 pag. 256, 257 e Dernburg Pand. vol 1 pag 281 n. 4.

- § 1. Sin vero specialiter eas in suprema voluntate donator vel donatrix confirmaverit, sine ulla distinctione ratae habebuntur, ita tamen ut, si quidem ultra lege finitam quantitatem expositae minime actis intimatae fuerint, specialis earum confirmatio ex eo tempore vim habeat, ex quo eaedem donationes confirmatae sunt.
- § 2. Sin vero vel non amplior sit donatio vel, cum amplior esset, in actis insinuata sit, tunc et silentium donatoris vel donatricis et specialis confirmatio ad illud tempus referatur, quo donatio conscripta sit: sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum ad illa reduci tempora oportet, in quibus contracta sunt. nec in ceterum subtilem divisionem facti vel iuris introduci posse. D. III. id. Dec. dn. Iustiniano A. II. cons. [a. 528].

Non staremo ad esporre le numerose interpretazioni che di tale legge furono date, ma ci limiteremo a manifestare, quanto più semplicemente e chiaramente sarà possibile, il nostro modo di vedere.

Nell' antico diritto la donazione fra coniugi era un atto nullo. Un senatoconsulto del tempo degli imperatori Severo e Caracalla mitigò il rigore di questa norma, con lo stabilire che la donazione fra coniugi divenisse valida se il donante fosse morto in matrimonio senza averla revocata. La costituzione di Giustiniano, di cui stiamo occupandoci, conferma un tale diritto e colma una lacuna relativa all' obbligo dell' insinuatio oltre una data somma. È assai probabile che sotto questo rispetto fossero sorti dubbi fra i giureconsulti ed i giudici, e che alcuni di essi, ritenendo

che le donazioni fra coniugi dovessero regolarsi circa la questione della validità esclusivamente sul senatoconsulto il quale non parlava di insinuazione, attribuissero alle medesime efficacia, in seguito alla morte del donatore, anche se eccedevano la somma oltre la quale si richiedeva per le donazioni in generale l'insinuatio e non erano state insinuate. Giustiniano, a togliere siffatti dubbi, ordina che anche le donazioni fra coniugi (ed a queste aggiunge le donazioni dei genitori ai figli in potestate, di cui il senatoconsulto non aveva parlato) debbano sottostare all' obbligo dell' insinuatio oltre una data somma, e quindi col silentium del donante sino alla morte si abbia una donazione valida ab initio solo quando sia inferiore alla somma legale o, superandola, sia stata insinuata. Giustiniano contempla pure il caso che il donante in extrema voluntate espressamente confermi la donazione, e dice che questa conferma, al pari del silentium sino alla morte, fa sì che la donazione si convalidi, osservato il requisito dell'insinuatio al di là di una certa somma, come si disse.

Con ciò abbiamo esposto il significato della L. 25 dal principio sino alle parole « confirmari concedimus » e da « sin vero vel non amplior » fino a « conscripta sit ». E tratteniamoci un po' a ragionarvi su. Le donazioni fra coniugi nel diritto antico erano indubbiamente nulle; ma si può dire altrettanto pel diritto posteriore al senatoconsulto? Taluni, fra cui il Seuffert, rispondono negativamente; essi sostengono che dopo il senatoconsulto non si può parlare che di rescindibilità o di nullità relativa (4). L'opinione

⁽⁴⁾ Seuffert Op. cit pag. 124 e segg. e 144. Analogamente Vangerow Lehrb. d. Pand. vol. 1 pag. 120 nota nr. 2, Girtanner De ratihab.

dominante invece riguarda quelle donazioni anche dopo il senatoconsulto come atti assolutamente nulli. Ora, se si ammette coi primi la rescindibilità o la nullità relativa, è evidente che il retrotrarsi dell' approvazione ad initium è in tutto conforme a quanto dicemmo in generale per la ratifica negli atti rescindibili o relativamente nulli, e la costituzione di cui stiamo occupandoci non ha in ciò nulla a che fare con l'approvazione posteriore degli atti assolutamente nulli. Qualora si ravvisi invece un atto assolutamente nullo nelle donazioni fra coniugi anche dopo il senatoconsulto, bisogna poi riconoscere che ci troviamo in un vero caso d'eccezione, in cui è disconosciuta la massima

quod initio vitiosum est, non potest ex postfacto convalescere;

la donazione fra coniugi, atto assolutamente nullo, si convalida tuttavia per un avvenimento posteriore, il *silentium* del donante sino alla morte.

Ora, da un caso affatto eccezionale come si possono fare delle deduzioni pei casi normali di assoluta nullità? Questo, che è lecito dire per qualsiasi deduzione in generale, va affermato ancora più energicamente nel caso concreto, per la deduzione che si vorrebbe fare dall'approvazione in extrema voluntate di cui parla Giustiniano; mentre era ben naturale che là dove il silentium protratto sino alla morte faceva sì che fin da principio si avesse un atto valido, pari effetto dovesse produrre l'approvazione in extre-

ma voluntate. Sarebbe completamente fallace prendere a sè tale approvazione, staccarla dalle circostanze speciali del caso ed attribuirle, più o meno largamente, nei casi normali gli effetti che produce in un caso particolare, in cui sono pienamente violati i principì dell' ordinaria assoluta nullità. Ciò trova conferma nella costituzione stessa di Giustiniano, in quanto essa esclude che la donazione fra coniugi difettosa nella forma possa convalidarsi mercè l'approvazione in extrema voluntate.

A tal punto dobbiamo spiegare quanto si contiene nel periodo « Sin vero specialiter eas in suprema voluntate — confirmatae sunt ».

Come si sa, era concesso ai coniugi di farsi delle liberalità pel caso di morte – legati, donationes mortis causa –. Per queste non vi era il vincolo dell'insinuatio oltre una data somma. La dichiarazione in extrema voluntate con cui si approvava la donazione eccedente la somma legale e non insinuata veniva ritenuta come una donatio mortis causa od un legato, e come tale aveva efficacia dal momento in cui interveniva, essendo essa la vera dichiarazione di volontà costituente l'atto giuridico valido. Questo conferma quanto si disse in generale sull'approvazione posteriore degli atti nulli.

La legge 25 si chiude colle parole

sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum ad illa reduci tempora opportet, in quibus contracta sunt. nec in ceterum subtilem divisionem facti vel iuris introduci posse.

neg. gest. pag. 42 ed anche Gregory Op. cit. pagg. 42, 77 quantunque diversamente a pag. 86.

La prima di queste proposizioni viene ricordata nella L. 7 pr. C. ad SC. Maced. 4. 28 che termina così:

cum nostra novella lege et generaliter omnis ratihabitio retrorsus trahitur et confirmat ea ab initio quae subsecuta sunt,

riferendosi senza dubbio alla L. 25.

Ora, riflettendo al carattere speciale delle donazioni fra coniugi nel nuovo diritto, pensando che in questi stessi atti, se difettosi nella forma, Giustiniano esclude una vera giuridica ratihabitio ed ammette che l'approvazione possa soltanto dar vita ad un nuovo negozio, conforme a quanto si disse per gli atti nulli in generale, pensando che numerosi testi in questo senso sono conservati nella compilazione giustinianea, ed infine ricordando come molte altre volte espressioni delle fonti analoghe a quelle che esaminiamo vanno intese con restrizioni, noi crediamo, senza tema di essere incolpati di leggierezza o di amore del preconcetto, che non si debbano interpretare le parole di Giustiniano con tanto rigore da ritenere in base ad esse che il diritto romano abbia pur ammesso una vera e propria ratihabitio di atti nulli. Alle ragioni addotte si può aggiungere anche questa, che nella L. 7 pr. cit. (nella quale del resto si tratta di un'altra forma di ratifica) si parla del mutuo passivo di denaro contratto dal figlio di famiglia, cioè di un atto non nullo. Nè va trascurato infine un testo delle Pandette relativo alla donazione del padre alla figlia in potestate, che decide per l'approvazione posteriore, in armonia al principio generale circa gli atti nulli. Questo passo è un vestigio del diritto antico in cui

la donazione dei genitori ai figli in potestate non si convalidava colla morte del donante.

L. 4. D. pro donato 41. 6.

Pomponius lib. trig. sec. ad Sab.

Si pater filiae donaverit, quae in potestate eius erat, et eam exhaeredaverit: si id heres eius ratum habeat exinde ea usucapiet donationem, qua ex die ratam heres donationem habuerit (5).

Quanto al

nec in ceterum subtilem divisionem facti nel iuris introduci posse

ciò mostra che il concetto della *ratihabitio* era in qualche modo disconosciuto prima di Giustiniano. Spingersi più in là, determinare in qual modo lo si disconoscesse, in quali atti, da parte di chi, crediamo impossibile: troppo vago è l'accenno di Giustiniano, ed all'infuori delle sue parole non abbiamo fonte alcuna diretta od indiretta che possa dar luce in argomento. I tentativi infelici già fatti ci pare lo provino abbastanza.

Certo non si può seguire l'esempio della Glossa, che vuol limitare la *subtilis divisio facti vel iuris* alla materia speciale delle donazioni fra coniugi, e precisamente crede ad una distinzione fra l'errore di fatto circa l'am-

⁽⁵⁾ Cfr. sul passo di Pomponio anche Jhering nei suoi Jahrbücher vol. 1 pag. 297 n.^a 28.

montare della donazione e l'errore di diritto circa la liceità della medesima; essendo chiaro che la subtilis divisio facti vel iuris si collega all'enunciato che immediatamente precede « sicut et alias ratihabitiones — contracta sunt ». A tale proposito notiamo come non vi sia invece ragione alcuna per prendere in senso generale il veterum ambiguitatem decidentes della L. 7 pr. C. ad SC. Maced. 4. 28, identificandolo colla subtilis divisio facti vel iuris della L. 25, come dalla maggior parte degli autori vien fatto; tanto più che in quest' ultima legge si parla della conferma di atti propri, mentre nella prima si tratta dell'approvazione di un atto altrui. Noi crediamo che l'ambiguitas veterum della L. 7 pr. si riferisca alla materia speciale di quella legge, cioè all'effetto del consenso posteriore del padre al mutuo passivo di denaro contratto dal figlio senza il di lui volere. In appoggio di questo ci sembra si possano invocare anche le parole

cum testimonium paternum respuere satis iniquum est.

Non si può dire fondato nè chiaro quanto sostiene il Cuiacio (6) circa la *subtilis divisio facti vel iuris*, cioè che alcuni giureconsulti distinguessero

inter ea quae sunt iuris et ea quae sunt facti, nam ea quae sunt iuris retro trahebantur, non ea quae sunt facti, ut gestio, possessio, pactio. Qualche scrittore afferma che la subtilis divisio facti vel iuris va riferita ad una disputa fra Sabiniani e Proculeiani riguardo alla questione se la ratihabitio di una negotiorum gestio la converta in rapporto di mandato. Ma, come notava egregiamente il Seuffert (7), è affatto improbabile che Giustiniano dalla donazione fra coniugi passi d'un tratto a simile questione. Aggiungasi che discorrendo della ratifica nella negotiorum gestio abbiamo mostrato inverosimile l'ipotesi di una tale disputa fra le due scuole.

Non stiamo ad esporre altri tentativi egualmente infelici già riferiti dal Reitz (8). Ma solo vogliamo ricordare quanto uno scrittore più recente, il Seuffert, dice in proposito. Il senatoconsulto — osserva il Seuffert — non aveva dato una norma pel tempo fra la donazione e la morte del donante. Da ciò dubbi fra i giureconsulti, specie riguardo agli effetti prodotti dalla donazione in questo intervallo; si distingueva

die Zeit vor dem Ableben des Schenkers als die Zeit des faktischen, weil anfechtbaren Bestandes der Schenkung, die Zeit nach dem Ableben als die Zeit des vollgiltigen rechtlichen Bestandes (9).

Ma, se ben intendiamo, affermando il Seuffert che dopo il senatoconsulto le donazioni fra coniugi divennero atti rescindibili, ci sembra che dal suo punto di vista non si possa immaginare l'esistenza di dubbi circa gli effetti delle medesime prima della morte del donante, giacchè si sa che l'atto rescindibile

⁽⁶⁾ Parat. in Cod. ad lib. 5. tit. 16, Notae in Cod. eod., Ad Afric. tract. tract. 5 ad l. pen. tit. ratam rem hab. (Opp. omnia vol. 8 coll. 947 e 1489 e vol. 4 col. 120).

⁽⁷⁾ Op. cit. pagg. 127, 128.

⁽⁸⁾ Dissert. de ratihab. pagg. 5-9.

⁽⁹⁾ Op. cit. pagg. 128, 129.

produce i suoi effetti sin da principio, e si tratta di effetti giuridici, non puramente di fatto; la possibilità che vengano annullati non esclude punto che sieno effetti giuridici. Non si può dire pertanto il periodo in cui è possibile là rescissione « die Zeit des faktischen Bestandes der Schenkung »: lo stesso Seuffert riconosce che l'atto rescindibile « hat rechtlichen Bestand, ist rechtlich vorhanden » (10).

Ed ora dobbiamo riferirci all'opinione accennata e respinta nella seconda sezione del nostro lavoro, che nel diritto giustinianeo il conseuso posteriore del padre alle nozze del filiusfamilias contratte senza il suo volere le rendesse valide ab initio.

Come dicemmo allora, l'argomento principale addotto dagli scrittori che propugnano tale opinione sta nelle parole di Giustiniano:

sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum ad illa reduci tempora oportet in quibus contracta sunt. cum nostra novella lege et generaliter omnis ratihabitio retrorsus trahitur et confirmat ea ab initio quae subsecuta sunt.

Da quanto abbiamo notato dianzi relativamente a queste parole per gli atti nulli in generale, apparisce chiaro come non si possa punto accettare un tale argomento.

Escludendo che Giustiniano sia stato innovatore in detta materia, non vi ha bisogno di immaginare, come fanno i sostenitori della dottrina contraria, che nel pr. I. de nuptiis 1. 10 dove è richiesto il consenso precedente per la

validità del matrimonio si ricordi un diritto non più in vigore.

In appoggio dell'opinione che sosteniamo si aggiunga anche questo, che i commentatori bizantini seguitano ad affermare che il consenso posteriore dà vita ad un matrimonio valido soltanto dal momento in cui interviene (11).

Prima di chiudere questo paragrafo dobbiamo far cenno di una teoria speciale sulla ratifica degli atti nulli propugnata dal Gregory (12), che così la formula:

« Quod nullum est id ratum haberi non potest »: sic plerique contendunt. Attamen id quod nullum est nonnunquam in eam conditionem pervenire posse, a qua incipere possit, ut convalescere possit (non dico convalescat) quis est qui neget? — Haec erant praemittenda. Iam cetera videnda. Ratihabitionem vidimus fundamentum habere in voluntate. Inde sequitur con-

⁽¹⁰⁾ Op. cit. pag, 138.

⁽¹¹⁾ Basil 28. 4 c. 2 sc. di Enantiofane • Εὶ δὲ μετὰ τὸν γάμον δ πατὴρ συναινέσει, ἀπὸ τότε καὶ οὖκ ἄνωθεν δ γάμος βεβαιοῦται...» (Si vero pater post nuptias contractas consenserit, ab eo tempore et non retro nuptiae confirmantur...) (ed. di Heimbach, vol. 3 pag. 166).

Alcuni autori affermano la legittimità dei figli nati prima del consenso paterno invocando la legitimatio per subsequens matrimonium. Ma già il Cuiacio (Comm. in lib. quaest. Papin. in lib. 10 ad L. 68 D. de iur. dot. Opp. omnia vol. 4 col. 952) ha giustamente notato che le costituzioni relative alla legitimatio per subsequens matrimonium non menzionano affatto il caso del mancato consenso paterno. Cfr. analogamente Hennig Ueber die Rechte und Befugnisse der Eltern bei den Verheirathungen ihrer Kinder Wittenberg 1797 pagg. 57-60 e di recente, con accurato esame delle varie leggi, Scaduto Il consenso nelle nozze, nella professione e nell'ordinazione secondo il diritto romano, germanico, canonico Napoli 1885 pagg. 30-33

⁽¹²⁾ Op. cit. pag. 33-40 e 82-85.

valescentiam per ratihabitionem non posse pertinere ad omnes actus nullos, in quibus legitimum impedimentum removeri potest, sed spectare tantum eos, in quibus, legitimo impedimento remoto, utrum revera convalescat actus nec ne, adhuc pendet ex voluntate, ex consensu eius, cuius interest subsecuto vel non. Itaque quum in priori modo (in casibus ubi revera actus convalescit) tantum postulatur ut legitimum impedimentum sit remotum, hic contra duo postulantur, et legitimum impedimentum remotum et voluntatis enunciatio. Legitimo impedimento remoto actus fit, ut ita dicam, vitae habilis, nondum est actus, sed fieri potest actus, convalescere potest: actus nullus iam commutatus est in actum suspensum: ratihabitione subsecuta demum revera fit actus, revera convalescit.

Contro questa dottrina basta osservare non essere punto vero che cessata la causa di nullità dell'atto quest' ultimo

nonnunquam in eam conditionem perveniat a qua incipere possit ut convalescere possit.

L'atto assolutamente nullo rimane sempre tale, senza efficacia giuridica. Lo sparire dal *legitimum impedimentum* non fa che rendere possibile il compimento di un atto valido del medesimo contenuto ed estensione, purchè naturalmente concorrano tutti i requisiti necessari; ma questo, è chiaro, non ha a che fare col carattere del primo atto nullo, il quale resta sempre un semplice tentativo.

In appoggio della sua teorica il Gregory invoca sopratutto la

L. 65 § 1 D. de ritu nupt. 23. 2.
Paul lib. sept. respons.

Respondit mihi placere, etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provincia, tamen post depositum officium, si in eadem voluntate perseverat, iustas nuptias effici: et ideo postea liberos natos ex iusto matrimonio legitimos esse.

Stando al Gregory, vi ha un intervallo fra la deposizione dell'ufficio e la perseverantia in eadem voluntate; anche i figli nati in questo intervallo sono legittimi. Ma chi, leggendo serenamente il passo, non dovrà dire che il giureconsulto non ha punto pensato ad un intervallo, ed in particolare a figli nati durante il medesimo? Paolo immagina che anche al momento in cui viene deposto l'ufficio vi sia la convivenza colla maritalis affectio.

Il Gregory chiama a confronto la

L. un. C. si rector prov. 5. 2.

Impp. Gratian. Valentin. et Theod. Eutropio pp. Si quis in potestate publica positus atque honore administrandarum provinciarum, qui parentibus aut tutoribus aut curatoribus aut ipsis quae matrimonium contracturae sunt potes esse terribilis, arras sponsalicias dederit, iubemus, ut deinceps, sive parentes sive eaedem mutaverint voluntatem, non modo iuris laqueis liberentur poenaeque statutae expertes sint, sed extrinsecus data pignora lucrativa habeant, si ea non putent esse redenda.... Impleri autem id postea matrimonium non vetamus, quod tempore potestatis ob eas

personas, de quibus locuti sumus, arris fuerit obligatum... D. XV. kal. Iul. Thessalonicae Gratiano V et Theodosio AA. conss. [a. 380].

Le parole

impleri autem id postea matrimonium non vetamus

mostrano, secondo il Gregory, che non vi ha conclusione di un nuovo atto, ma convalidazione di un atto precedente, giacchè si dice impleri e non contrahi, giacchè si dice id matrimonium, cioè quel tale matrimonio e non un nuovo. Ma è chiaro che l'impressione impleri è adoperata unicamente perchè prima si era parlato di conclusione degli sponsali, cioè di un atto preparatorio alle nozze; e per questo pure è detto id matrimonium, cioè quel matrimonio riguardo al quale furono contratti gli sponsali. Le parole invocate non escludono pertanto che si tratti di un nuovo atto.

§ 25.

Requisiti.

Dopo aver visto come di una vera e propria ratifica per diritto romano si possa parlare soltanto negli atti rescindibili e relativamente nulli, esaminiamo ora quali requisiti debba avere la dichiarazione di approvazione di questi atti perchè valga giuridicamente, quali sieno cioè i requisiti di una valida ratifica di atti propri.

Anche in questa forma, come nelle altre, la ratihabitio

è un atto unilaterale; non fa mestieri di accettazione della parte a profitto della quale essa segue.

I requisiti generali di una giuridica dichiarazione di volontà sono necessari anche per questa ratifica. La dichiarazione deve essere esente da vizii (1), ed in particolare va notato come debba essere scevra dal vizio che ha reso invalido l'atto al quale si riferisce; altrimenti la ratifica sarebbe a sua volta invalida E quindi il minore non potrà ratificare che quando sia divenuto maggiore; quindi, finchè dura la violenza, non si può parlare di ratihabitio dell'atto viziato dalla medesima.

Anche qui non si richiede una forma speciale per la ratifica (2). Come le altre dichiarazioni di volontà per le quali non è necessaria una forma particolare, essa può esser prestata, oltrechè in modo espresso, mediante atti concludenti. E giova osservare pur qua come sia una quaestio facti che va risolta a seconda delle circostanze, quella se da un atto si possa o no desumere la ratifica. In generale si può solo dire che d'ordinario nel fare od esigere una prestazione in forza dell'atto invalido è implicita l' intenzione di ratificarlo. Diciamo d'ordinario, non già sempre. Veggasi infatti ad esempio la

L. 3 § 2 D. de minor 4. 4. Ulp. lib. undec. ad edictum.

Scio etiam illud aliquando incidisse minor viginti quinque annis miscuerat se paternae hereditati maiorque

⁽¹⁾ Sull'errore nella prestazione della ratihabitio veggansi Ie osservazioni, in complesso buone, del Griesinger Op. cit. pagg. 32-34.

⁽²⁾ Un'eccezione veggasi nella L. 1 § 1 C. de contract. iud. 1. 53, che richiede la ratifica per iscritto.

factus exegerat aliquid a debitoribus paternis, mox desiderabat restitui in integrum, quo magit abstineret paterna hereditate: contradicebatur ei, quasi maior factus comprobasset, quod minori sibi placuit: putavimus tamen restituendum in integrum initio inspecto. idem puto, et si alienam adiit hereditatem.

Il giureconsulto considera che il maggiorenne può aver riscosso i crediti ereditari, anzichè coll'animo di ratificare l'atto compiuto essendo maggiore, nell'interesse dell'eredità sia per non aspettare che i debitori divenissero insolventi, sia per soddisfare colle somme riscosse i creditori del defunto. Adottando questa interpretazione, Ulpiano ammette che possa esservi luogo ancora alla restitutio in integrum.

Pel tempo non abbiamo norme speciali. Certo è che la ratifica prestata quando ancora sussistono le circostanze le quali resero l'atto invalido è essa stessa invalida; come è superflua quella che interviene quando l'atto non può più venire impugnato, se rescindibile, o non se ne può più far valere la nullità, se relativamente nullo.

E qui conviene avvertire che si suole parlare di ratifica anche quando l'atto si convalida pel decorso del tempo entro il quale la legge abbia limitato il diritto di impugnarlo o di farne valere la nullità. Senza dubbio sono nel vero coloro che si oppongono ad un simile linguaggio, rilevando come sia diversa la ratihabitio dal lapsus temporis della prescrizione. La parità degli effetti, dicono essi giustamente, non permette di identificare cose diverse; se noi indaghiamo l'origine della prescrizione, la troviamo ben più nella comune utilità che nella presunta volontà di colui contro il quale essa corre. Non sembra però che i Ro-

mani sieno stati molto esatti su questo punto. Paolo dice apertamente

Si maior effectus res quas minor egit facto vel silentio comprobavit (3).

Il Busse (4) afferma invece che il diritto romano separava rigorosamente i due istituti, e, trascurando affatto il passo di Paolo, invoca la

L. 2 C. si maior factus sine decr. 5. 74. Impp. Dioclet. et Maxim. Alexandro.

Si sine decreto praesidis praedia tua a tutore tuo alienata sunt nec speciali confirmatione vel, si bona fide possessor fuisset, statuti temporis excursu id, quod perperam est actum, fuerat stabilitum, praeses provinciae possessionem in ius tuum retrahet. D. k. Ian. Sirmi AA. conss. [a. 293].

Ma questa legge nulla prova, giacchè in essa non si parla punto di prescrizione. La frase statuti temporis excursu, alla quale si riferisce il Busse, concerne evidentemente l'usucapione. Si osservi invece, contro il Busse, che la L. 3 dello stesso titolo, la quale parla esclusivamente di prescrizione, è posta sotto una rubrica in cui si menziona soltanto la ratifica (« Si maior factus sine de-

⁽³⁾ R. S. 1. 9. 3. Cfr. L. 7 § 2 C. de his qui a non dom. manum.
7, 10, L. 5 pr. C. de receptis 2.55 [56].

⁽⁴⁾ Op. cit. pag. 17.

creto factam alienationem ratam habuerit »), e di più che in essa si trova scritto

certum tempus ad talem confirmationem praefinitum esse censemus.

La ratihabitio deve aver luogo causa cognita, cioè con conoscenza del vizio che ha reso l'atto invalido, e con intenzione di ripararvi.

Se più vizi invalidano un negozio giuridico e l'atto di ratifica contempla soltanto uno di essi, si conserva il diritto di far valere gli altri (5).

Deve la ratihabitio comprendere tutto un atto o può anche limitarsi a parte del medesimo? È chiaro che la domanda può farsi soltanto per gli atti con contenuto divisibile. Noi crediamo, analogamente a quanto si disse per la ratifica nella negotiorum gestio, che la ratifica parziale di un atto proprio si debba ritenere ammessa dal diritto romano in quanto non ne rimaneva leso il legittimo interesse dell'altra parte. Tale limite doveva restringerne molto la possibilità. Questo può contribuire a spiegare come non abbiamo testi che ne parlino.

SEZIONE QUARTA

DELLA RATIFICA NEL PROCESSO

\$ 26.

Letteratura.

Accarias *Précis de droit romain* (1.ª ed.) vol. 2 pagg. 745 n.ª 2, 747, 748 n.ª 1, 1023, 1293–1295, 1299.

Baehr nei Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts vol. 1 pagg. 450-457.

Beckhaus Ueber die Ratihabition der Rechtsgeschäfte pagg. 35, 36.

Bekker Die processualische Consumption im classischen römischen Recht Berlin 1853 pagg. 153-159.

Bethmann-Hollweg Versuche über einzelne Theile der Theorie des Civilprozesses Berlin und Stettin 1827 pagg. 165-239. — Der römische Civilprozess vol. 2 pagg. 416-451.

Bonjean Traité des actions chez les Romains (2.ª ed.) Paris 1845 vol. 2 pagg. 477-487.

Brissonius De formulis et solemnibus populi romani verbis Halae et Lipsiae 1731 coll. 369, 370.

⁽⁵⁾ Arg. L. 1 C. si maior fact. sine decr. 5. 74, L. 6 pr. C. arbitr. tut. 5. 51.

Bruns Quid conferant Fragmenta Vaticana ad melius cognoscendum ius romanum Tubingae 1838 pagg. 38-44.

Buchholtz Iuris civilis anteiustinianei Vaticana Fragmenta cum commentario nec non quadruplice appendice Regimonti Borussorum 1828 pagg. 188-292 e 344-350.

Buonamici La storia della procedura civile romana vol. 1 Pisa 1886 pagg. 540-546, 552, 553.

Cogliolo nella Enciclopedia giuridica italiana voce Cosa giudicata fascicolo 90 pagg. 251-256.

Drewke De cognitoribus et procuratoribus in rem alienam constitutis Gaii et Ulpiani temporibus Halae 1857 pagg. 6-9 e 12-40.

Eisele Cognitur und Procuratur pagg. 58-74, 124-248. Glück Erläuterung der Pandekten lib. 3 pagg. 101-103, 107, 111, 113-116, 144-147, 157, 158 (trad. it. con note del Ferrini).

Gregory Specimen iuris civilis de ratihabitione pagg. 180-208 e 256-262.

Gugino Trattato storico della procedura civile romana Palermo 1873 pagg. 223-230.

Heimbach iun. nel Rechtslexicon del Weiske vol. 2 pagg. 626, 627, 632-636 e vol. 7 pagg. 58, 59.

Huschke nelle Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft vol. 14 pagg. 64-71.

Jousserandot L'Édit perpetuel Paris 1883 vol. 2 pagg. 500-504.

Keller Ueber Litiscontestation und Urtheil nach classischem römischen Recht Zürich 1827 pagg. 304-362. — Der römische Civilprocess und die Actionen (6. a ed.) pagg. 266-268 e 287, 288.

Krüger Processualische Consumtion und Rechtskraft des Erkentnisses Leipzig 1864 pagg. 88-91.

LENEL Das Edictum Perpetuum pag. 81, 423.

Liebe Die Stipulation und das einfache Versprechen Braunschweig 1840 pagg. 180-193.

MAYNZ Cours de droit romain (4.ª ed.) vol. 2 pagg. 81-83. Missol De la représentation en justice par cognitor et procurator. Essai sur le développement d'une institution juridique à Rome Lyon 1887 pagg. 42-61 e 86-132.

Mühlenbruch Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte (3.ª ed.) Greifswald 1836 pagg. 61-71.

Ortolan Explication historique des instituts de l'empereur Justinien (11.ª ed.) vol. 2 pagg. 696-700.

Pernice Marcus Antistius Labeo vol. 1 pagg. 499-501, 515, 516.

Puchta Cursus der Institutionen (9.ª ed.) vol. 1 pagg. 454, 455.

Rein Das Privatrecht und der Civilprozess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Iustinianus pagg. 879-881.

Rudorff Römische Rechtsgeschichte vol. 2 pagg. 236-238, 244-246. — Edicti perpetui quae reliqua sunt pagg. 51, 254.

Salpius Novation und Delegation nach römischem Recht Berlin 1864 pagg. 363, 364, 374-376.

Schlayer nella Zeitschrift für Civilrecht und Prozess nuova serie vol. 9 pagg. 42-49 e 281-299.

Schmid Alb. Die Grundlehren der Cession nach römischem Recht dargestellt Braunschweig 1863-66 p. e 1 pagg. 407, 408, 433-436 e p. e 2 pagg. 48-50, 66-79, 262-267, 293, 294.

Schmid Andr. Handbuch des gemeinen deutschen Civilprozesses Kiel 1843-45 vol. 1 pagg. 252-263.

Schulin Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts Stuttgart 1889 pagg. 557, 558.

Seuffert Lothar Die Lehre von der Ratihabition der Rechtsgeschäfte pagg. 84-86.

Stölzel Die Lehre von der operis novi nuntiatio und dem interdictum quod vi aut clam Cassel und Göttingen 1865 pagg. 201, 202, 240-256, 304, 305.

Ubbelohde Die Lehre von den untheilbaren Obligationen Hannover 1862 pagg. 285-294, 307-309.

Walter Geschichte des römischen Rechts (trad. it. del Bollati) vol. 2 pagg. 426-430.

Wetzell System des ordentlichen Civilprocesses (3.ª ed.) Leipzig 1878 pagg. 68-72, 77, 137, 138.

Wlassak Zur Geschichte der negotiorum gestio pagg. 44-46.

Zimmern Geschichte des römischen Privatrechts bis auf Iustinian vol. 3 pagg. 474-478.

§ 27.

Introduzione.

Lo studio della ratifica nel processo riferendosi nella massima parte alla cautio de rato, prenderemo quest'ultima per base della nostra trattazione.

Ne esporremo anzitutto le denominazioni, la natura e la formula; vedremo quindi da chi venisse prestata; in un terzo paragrafo diremo in qual parte della lite fosse prestata e quale ne fosse la forma primitiva; ne esamineremo poscia gli effetti.

CAUTIO DE RATO - TERMINOLOGIA, NATURA E FORMULA

Avendo presa per base della trattazione della ratifica nel processo la cautio de rato, riesce giustificato dedicare, pur in questa sezione, un ultimo paragrafo alla cautio de rato in materia non processuale.

§ 28.

Terminologia, natura e formula della cautio de rato.

Ad indicare la cauzione di cui stiamo occupandoci usano le fonti le espressioni cautio, satisdatio, stipulatio de rato (1), stipulatio de rato habendo (2), cautio, satisdatio ratihabitionis (3), cautio, stipulatio ratam rem haberi (4), cautio, satisdatio, stipulatio, fideiussio ratam rem dominum habiturum (5); in una legge di Giustiniano, la L. 11 § 1 C. de pactis conventis tam super dote 5. 14, è usata addirittura la voce ratihabitio per indicare la cautio de rato.

> Sancimus itaque, sid quid tale evenerit, actiones quidem omni modo apud uxorem manere, licentiam autem marito dari easdem actiones movere apud competentes iudices nulla ratihabitione ab eo exigenda.

⁽¹⁾ L. 6 D. quod cuiusq. univ. 3. 4, L. 39 § § 1 e 7 e L. 40 §§ 1 e 4 D. de procurat 3. 3, L. 7 [8] pr. D. de negotiis gestis 3 5; L. 22 § 3 D. soluto matrim. 24. 3; § ult. I. de divis. stipulat. 3. 18 [19], L. 22 § 3 cit.

⁽²⁾ L. 2 D. ratam rem haberi et de ratihabitione 46. 8.

⁽³⁾ L. 1 C. de procurat. 2. 12 [13]; L. 40 § 3 D. de procurat. 3. 3.

⁽⁴⁾ rubr. e passim D. ratam rem hab. 46.8.

⁽⁵⁾ L. 6 D. h. t.; L. 21 D. h. t.; LL. 12 § ult., 13 pr., 18, 19 D. h. t.; L. 2 § 5 C. de iureiur. propter calumn. dando 2. 57 [58].

L'espressione cautio rati non è delle fonti del diritto romano, ma della pratica giudiziaria di tempi posteriori, nella qual pratica per amore di rima prese voga anche l'espressione cautio rati et grati (6).

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Passiamo ora a parlare della natura della cautio de rato. Le Istituzioni la annoverano fra le stipulationes communes, cioè fra quelle che d'ordinario venivano interposte per ordine del pretore ed eccezionalmente potevano venir interposte per autorità del giudice.

§ 4 I. de divis. stipul. 3. 18 [19].

Communes sunt stipulationes veluti rem salvam fore pupilli; nam et praetor iubet rem salvam fore pupillo caveri et interdum iudex, si aliter expediri haec res non potest: vel de rato stipulatio.

La Glossa Torinese dice chiaramente che se il pretore trascurava di far prestare la cautio de rato nei casi nei quali doveva esser prestata, il giudice poteva ordinarne la prestazione, riparando così alla trascuranza del magistrato.

item a praetore introductum est, ut quicumque extranei negotia gerere voluerit, caveat ratam rem dominum habiturum. quod si hoc ante iudicium fuerit praetermissum, potest in ipso iudicio per officium iudicis talis stipulatio procedere (7).

La stipulationes praetoriae — ed abbiamo ricordato testè che le stipulationes communes erano praetoriae per regola e iudiciales per eccezione — vengono distinte alla lor volta da Ulpiano nella L. 1 D. de stipulat. praet. 46.5, come si sa, in iudiciales, cautionales, communes, a seconda che erano ordinate allo scopo di assicurare l'esito del giudizio od erano imposte onde procurare allo stipulante una nuova azione od infine servivano ad ambedue gli scopi. Tra le seconde, le cautionales, si trova annoverata la stipulatio de rato.

L. 1 § 2 D. h. t.

Ulpianus lib. septuagens. ad edictum.

Cautionales sunt autem, quae instar actionis habent et, ut sit nova actio, intercedunt, ut de legatis stipulationes et de tutela et ratam rem haberi et damni infecti.

La nostra cautio, come già si vede dalla terminologia, era una satisdatio, si prestava cioè mediante fideiussori (8).

Riunendo le varie testimonianze, si può dare con sufficiente precisione la formula della cautio de rato.

> Quod tu L. Titii nomine mecum acturus es (9), eo nomine (10) amplius non petiturum eum cuius de ea re

⁽⁶⁾ Lauterbach Dissert. acad. Tubingae 1663 vol. 1 pag. 564 (Nicolaus Harres prop. de cautione rati a coniunctis praestari solita).

⁽⁷⁾ Ed. di Krüger nella Zeitschrift für Rechtsgesch. vol. 7 pag. 74 Vedi anche la Parafrasi greca (ed. del Ferrini).

⁽⁸⁾ Sponsori nel diritto classico. L. 4, L. 8 pr., L. 22 § § 3, 4, 10, L. 23 D. ratam rem hab. 46. 8.

⁽⁹⁾ L. 33 § 3 D. de procurat. 3. 3.

⁽¹⁰⁾ L. 31 C. transact. 2, 4.

actio petitio persecutio sit (11) ratamque rem habiturum Lucium Titum heredemve eius eumve ad quem ea res pertinebit (12) dolumque malum abesse abfuturumque esse (13), quod si id factum non erit (sive ille in integrum restitutus fuerit heresve eius aut is, ad quem ea res qua de agitur pertinebit) (14), quanti ea res erit tantam pecuniam dari spondesne (15)? spondeo.

§ 29.

Chi prestava la cautio de rato.

Per rispondere alla domanda« chi prestava la cautio de rato nel processo romano», dobbiamo parlare della rappresentanza in materia processuale. Avvertiamo però subito che ne parleremo in quanto l'argomento nostro lo richiede, lasciando da parte tutto ciò che per noi non ha importanza.

Nel periodo delle *legis actiones* per regola non si poteva agire in giudizio in nome altrui. *Nemo alieno nomine lege agere potest*. Eranvi pochi casi di eccezione, ancora male conosciuti e perciò disputati. Siccome non vi era luogo in questi casi nè a cautio de rato, nè a ratifica, così siamo dispensati dall'entrare in discussioni sui medesimi.

Nel periodo del sistema formulare fu ammessa la rappresentanza. Gaio (1) ci informa come si potesse agire in giudizio per altri cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio nomine.

Il cognitor, che deduceva sempre rem domini in iudicium, non era tenuto in nessun caso a prestare la cautio de rato.

anche prioritivia monien. We questa friend il rapre-

the Performance and Enhander adventic four cult

Gai 4, 97, been brital ugant a consid-left according

Ac nec si per cognitorem quidem agatur, ulla satisdatio vel ab ipso vel a domino desideratur; cum enim certis et quasi solemnibus verbis in locum domini substituatur cognitor, merito domini loco habetur...(2).

Essendo questo punto, dell'esenzione della cautio de rato, fortunatamente sicuro, l'unico per noi importante, sarebbe del tutto ingiustificato se ci occupassimo delle numerose e vive discussioni che si agitano su altri punti dell'istituto del cognitor. Ce ne asteniamo quindi; e solamente aggiungiamo, perche vien fatto uso — impropriamente del resto — dell'espressione ratum habere, che alla necessità che l'assente costituito cognitor assu-

⁽¹¹⁾ L. 14, L. 15, L. 23 D. ratam rem hab. 46. 8, L 2 D. ut legat. 36. 3, L. 27 § 14 D. ad leg. Aquil. 9. 2, L. 31 C. de transact. 2. 4, Cic. Brutus c. 5 § 18, pro Roscio comoedo c. 12 § 35, ad famil. lib. 13 ep. 28* § 2.

⁽¹²⁾ L. 8 § 2, L. 12 § § 1-3, L. 4, L. 16 § 1, L. 18, L. 22 § 7. D. ratam rem hab. 46. 8 L. 33. § 3 e L. 39 § § 1 e 2 D. de procurat. 3. 3, Gai 4 §§ 84 e 98, L. 70 de V. S. 50. 16, L. 53 D. de O. et A. 44. 7.

⁽¹³⁾ L. 22 § 7 D. ratam rem hab. 46. 8.

⁽¹⁴⁾ L. 3 pr. D. h. t.

⁽¹⁵⁾ L. 2 § 2 D. stipulat. praet. 46. 5, L. 8 § 2 e L. 13 pr. D. ratum rem hab. 46. 8.

^{(1) 4, 82,}

⁽²⁾ Vedi anche § 100 e Fr. Vatic. 317.

messe l'ufficio, onde potesse agire cognitorio nomine (3), accenna la

L. 2 D. de procurat. 3. 3.

Paulus lib. octavo ad edictum.

- pr. (Dari autem procurator [cognitor] et absens potest) dummodo certus sit qui datus intellegetur et is ratum habuerit.
- § 1. Furiosus non est habendus absentis loco, quia in eo animus deest, ut ratum habere non possit (4).

Per altri si poteva agire in giudizio, come dicemmo, anche procuratorio nomine. Su questa forma di rappresentanza dobbiamo a lungo intrattenerci. Da principio troviamo nel processo soltanto procuratores omnium rerum, ma ben presto riscontriamo anche procuratores speciali (5).

Nel primitivo diritto classico il procurator — che era indifferentemente un mandatario od un negotiorum gestor (6) — non deduceva in nessun caso rem domini in iudicium. Per questo quando il procurator era attore, l'avversario, nel dubbio di dover sostenere un secondo processo sul me-

desimo oggetto col dominus, aveva il diritto di esigere dal procurator la cautio de rato, per la quale si assicurava il risarcimento di ogni interesse se il dominus non avesse ratificato (7).

Gai. 4. 98.

Procurator vero si agat, satisdare iubetur ratam rem dominum habiturum: periculum enim est, ne iterum dominus de eadem re experiatur; quod periculum non intervenit, si per cognitorem actum fuerit, quia de qua re quisque per cognitorem egerit, de ea non magis amplius actionem habet, quam si ipse egerit (8).

Tutti gli scrittori ammettono che da principio — diciamo da principio e non al tempo di Gaio, perchè, come
vedremo dopo, al tempo di Gaio già doveva essersi verificata qualche restrizione alla regola che egli espone —
qualunque procurator fosse tenuto a prestare la cautio de
rato. Ma non vi ha concordia fra gli scrittori circa il
motivo di quest' obbligo. Il Keller (9), il Bethmann-Hollweg (10), lo Zimmern (11), il Mühlenbruch (12), il Bruns (13)

⁽³⁾ Cfr. Gai. 4. 83.

⁽⁴⁾ Sull'interpolazione di procurator in luogo di cognitor nel brano inserito fra parentesi — L. 1 § 3 D h. t. Ulp. lib. nono ad edictum cfr. Keller Litiscontestation u. Urtheil Zürich 1827 pag. 325 n. 3, Eisele Cognitur u. Procuratur p. 44 n. 29 e Lenel Paling. vol. 2. col. 977.

⁽⁵⁾ Vedi specialmente Cic. pro Caec. c. 20 § 57 e L. 1 pr. e § 1 D. de procurat. 3. 3. Cfr. Rudorff Römische Rechtsgeschichte vol. 2 pag. 71, Bethmann-Hollweg Versuche üb. einzelne Theile der Theorie des Civilprozesses Berlin u. Stettin 1827 pag. 168 n. 3 53 e Der röm. Civilprozess vol. 2 pag. 419, Pernice M. A. Labeo vol. 1 pag. 490 e segg., Keller Der röm. Civilprozess u. die Actionen. 6. ed. pagg. 274, 275.

⁽⁶⁾ Cfr. Eisele Cognitur u. Procuratur pag. 58 e segg.

⁽⁷⁾ Diremo in seguito dei casi, nei quali eccezionalmente era obbligato a prestare la cautio de rato il procurator del convenuto.

⁽⁸⁾ Vedi anche §§ 99 e 100, L. 33 § 3 e L. 39 § 1 D. de procurat.
3. 3, pr. e § 1 I. de satisdat. 4. 11.

⁽⁹⁾ Litiscontestation u. Urtheil pag. 304 e segg.

⁽¹⁰⁾ Versuche üb. einz. Theile der Theorie d. Civilpr. pag. 179 e segg. e Der röm. Civilprozess vol. 2 pag. 421 e segg.

⁽¹¹⁾ Geschichte des röm. Privatrechts vol. 3 pag. 474.

⁽¹²⁾ Die Lehre v. der Cession der Forderungsrechte 3 ed. Greifswald 1836 pagg. 61, 62.

⁽¹³⁾ Quid conferant Fragm. Vatic. ad melius cognosc. ius romanum Tubingae 1838 pag. 39.

il Liebe (14), il Heimbach (15), il Walter (16), il Rein (17), il Gugino (18), il Buonamici (19) da una parte — a citare i principali — affermano che i procuratores erane sempre obbligati a prestare la cautio de rato perchè in nessun caso consumavano l'azione del dominus. Dall'altra parte il Huschke (20), il Rudorff (21), il Bekker (22), il Krüger (23), il Wetzell (24), il Keller stesso in fondo in uno scritto posteriore, ritrattando la prima opinione (25) — a nominare anche qui i più importanti — affermano che bisogna distinguere, quanto alla consumazione, il procurator con mandato da quello senza mandato; il primo consumava l'actio del dominus, non così il secondo; la cautio de rato si esigeva ciò nonostante sempre, perchè d'ordinario nei singoli casì non si poteva aver la sicurezza che colui il quale intentava una lite procuratorio nomine avesse ricevuto un

valido mandato, e, dato che questo fosse stato conferito, che perdurasse.

Noi ci siamo già dichiarati per la prima opinione; e poichè alla dimostrazione fatta dal Bethmann-Hollweg un'altra più ampia e minuta se ne aggiunse in questi ultimi anni per opera dell' Eisele nell' eccellente lavoro Cognitur und Procuratur (26), non staremo a ripetere quanto questi scrittori molto bene hanno detto. Solo noteremo che a parer nostro l' Eisele esagera quando parla della distinzione fra mandato e iussus e della parificazione della ratifica al iussus (27), ed in secondo luogo che il testo di Gaio dianzi trascritto, che ciascun gruppo di scrittori invoca a proprio vantaggio, è senza importanza per la questione.

Quanto al primo punto, l'Eisele, ad esempio, ha torto, a nostro avviso, nel chiamare la L. 60 § 4 D. mandati 17. 1 a comprova della sua affermazione che nel diritto classico per parecchio tempo gli atti giuridici del mandatario non ebbero efficacia immediata sul patrimonio del mandante.

Il testo sucitato, di Scevola *lib. prim. respons.*, è così concepito:

Lucius Titius fratris filio commisit rerum suarum administrationem ita: Σετω τέχνω χαίρειν. ἐγὼ μὲν κατὰ Φύσιν εἶναι νομίζω τὸ ὑπέρ πατρὸς καὶ τῶν τοῦ πατρὸς υἰῶν πραγματεύεσθαι δίχα τοῦ τινὰ ἐπιτροπικὸν αἰτεῖν. εἰ δὲ δεῖ καὶ τοιούτου τίνος, ἐπιτρέπω σοι περὶ πάντων

⁽¹⁴⁾ Die Stipulation u. das einfache Versprechen Braunschweig 1840 pag. 180 e segg.

⁽¹⁵⁾ Nel Rechtslewihon del Weiske vol. 2 pag. 633 e vol. 7 pagg.

⁽¹⁶⁾ Geschichte des röm. Rechts. (trad. it. del Bollati) vol. 2 pag. 429.

⁽¹⁷⁾ Das Privatrecht u. der Civilpr. der Römer pag. 881 n.ª 1

⁽¹⁸⁾ Trattato storico della proced. civ. rom. Palermo 1873 pag. 229.

⁽¹⁹⁾ La storia della procedura civile romana vol. 1 Pisa 1886 pag. 545.

⁽²⁰⁾ Nella Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft vol. 14 pag. 64 e segg.

⁽²¹⁾ Nelle note a Puchta Cursus des Instit. vol. 2 § 156 n.ª v.

⁽²²⁾ Die process. Consumption im class. röm. Recht Berlin 1853 pag. 153 e segg.

⁽²³⁾ Process. Consumption u. Rechtskraft des Erkentnisses Leipzig 1864 pag. 89.

⁽²⁴⁾ System des ordentl. Civilprozesses 3 ed. Leipzig 1878 pagg. 70, 71.

⁽²⁵⁾ Der röm. Civilpr. pag. 312.

⁽²⁶⁾ pag. 124 e segg.

⁽²⁷⁾ Vedi anche Scialoja nella Cultura a. 3 vol. 5. pag. 85.

τῶν ἐμῶν ὡς θέλεις πραγματεύεσθαι, εἴτε πωλεῖν θέλεις είτε ύποτίθεσθαι είτε άγοράζειν είτε ότιοῦν πράττειν, ώς χυρίφ όντι των έμων. έμου πάντα χύρια τά ύπὸ σου γινόμενα ήγουμένου και μηδέν άντιλέγοντός σοι πρός μηδεμίαν πράξιν. (Seio filio salutem. Mihi quidem videtur naturae conveniens, ut patris necessariorumque patris filius curam gerat nec quisquam procurationem requirat. at si ea quoque quodammodo opus est, rerum mearum omnium procuratorem te facio, ut de iis constituas ut voles, sive vendere voles sive pignori rem obligare sive emere sive aliud quidvis facere, tamquam dominus rerum mearum, cum ego ratum habiturus sim quaecumque gesseris neque in ulla re tibi contra dicturus. trad. Mommsen) . . .

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Se al tempo di Scevola - nota l'Eisele (28) e lo segue il Missol (29) - gli atti del mandatario avessero influito direttamente sul patrimonio del mandante, la promessa di ratifica fatta da questo a quello non avrebbe avuto scopo. Ecco come l' Eisele scorge nel passo di Scevola un argomento molto importante, in favore del suo asserto.

Ora a me sembra che le parole

έμοῦ πάντα κύρια τὰ ὑπό σοῦ γινόμενα ἡγουμένου καὶ μηδέν άντιλέγοντός σοι πρός μηδεμίαν πράξιν (cum ego

ratum habiturus sim quaecumque gesseris neque in ulla re tibi contra dicturus)

71

sieno pienamente compatibili anche con uno stato di diritto affatto diverso a quello asserito dall' Eisele; sembra a me che queste parole si possano benissimo intendere anche come aggiunte unicamente a caratterizzare meglio la latitudine del mandato conferito. La cura di non lasciar dubbio sull'ampiezza del mandato trasparisce chiaramente dal tenore di tutta la lettera; e perciò abbiamo trascritta quest' ultima nella sua totalità, mentre l'Eisele ne riproduce solo una parte.

Lucio Tizio, dopo aver concesso al nipote di disporre delle cose sue come vorrà, dice che potrà vendere, obbligare, comperare e fare qualunque altro atto, come se fosse proprietario; infine — e quest' aggiunta si può benissimo intendere fatta per accentuare ancor meglio la larghezza dei poteri conferiti - promette Lucio Tizio che terrà per validi tutti gli atti compiuti dal nipote e non gli muoverà questione per alcuno di essi, cioè che non impugnerà nessuno degli atti del nipote come eccedente i confini del mandato. Le parole

> καὶ μηδέν ἀντιλέγοντός σοι πρὸς μηδεμίαν πράξιν (neque in ulla re tibi contra dicturus)

servono a spiegare le precedenti

έμου πάντα κύρια τὰ ύπὸ σοῦ γινόμενα ήγουμένου (cum ego ratum habiturus sim quaecumque gesseris).

E prescindendo anche dal tenore della lettera di Lucio

⁽²⁸⁾ Op. cit. pagg. 135, 136.

⁽²⁹⁾ De la représentation en justice par cognitor et procurator -Essai sur le développement d'une institution juridique à Rome Lyon 1887 pag. 101.

Tizio, non è forse d'uso frequente aggiungere ad un mandato la promessa di non impugnare gli atti del mandatario compresi nei limiti del mandato stesso, anche in oggi che gli atti del mandatario hanno efficacia immediata sul patrimonio del mandante? non è in uso pure oggi di aggiungere una clausola analoga a quella aggiunta da Lucio Tizio, onde rassicurare il mandatario ed i terzi, onde prevenire in quello ed in questi i dubbì e le esitanze?

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Passiamo al secondo punto, a spiegare cioè la nostra affermazione che il passo di Gaio 4. 98 poc'anzi trascritto, che ciascun gruppo di scrittori invoca in suo favore, non ha importanza nella questione.

Ecco che cosa dicono riguardo a quel passo Huschke ed i suoi seguaci a vantaggio della loro opinione e contro l'altra la quale esclude in via assoluta e generale che il procurator consumasse l'actio del dominus. Gaio parla di

periculum ne iterum dominus de eadem re experiatur.

Ora questa espressione *periculum* sarebbe ben poco appropriata se il *dominus* avesse avuto sempre il diritto di agire in giudizio pel medesimo oggetto ad onta del processo del *procurator*; in tal caso Gaio avrebbe detto decisamente

is enim, cuius nomine per procuratorem actum est, de eadem re ipse iterum agere potest.

Si comprendono invece le parole di Gaio ammettendo che il procurator con mandato deducesse rem domini in iudicium, quello senza mandato invece non deducesse rem domini in iudicium, e riferendole all' incertezza dei singoli casi concreti circa il conferimento del mandato non solo, ma anche circa il suo perdurare dato che fosse stato realmente conferito, e quindi all' incertezza se il dominus avrebbe potuto a sua volta agire; con ciò l'espressione periculum apparisce pienamente giustificata.

Gli altri scrittori vogliono dimostrare come la frase di Gaio sia invece a loro vantaggio e risulti contraria alla prima dottrina. Essi dicono: ad intenderne il retto senso quale guida sarà migliore dello stesso Gaio? Ora, Gaio, nella parte del paragrafo che immediatamente segue la frase in questione, dice che questo pericolo non esiste quando abbia agito un cognitor, perchè in tal caso il dominus non ha più azione non altrimenti che se avesse intentata la lite egli stesso. Il pericolo che si afferma esistente quando agisca un procurator è quello stesso di cui si nega invece l'esistenza quando agisca un cognitor (Periculum enim est.... quod periculum non intervenit....); dunque quando abbia agito un procurator, il dominus ha sempre il diritto di intentare azione a sua volta, come sempre è escluso invece da un tale diritto quando abbia agito un cognitor. Se Gaio avesse voluto dire quello che pensano Huschke e gli altri, avrebbe addotto a spiegazione del

quod periculum non intervenit

la sicurezza della legittimazione del cognitor.

Rileggendo attentamente il passo di Gaio noi troviamo che permette benissimo e l'una e l'altra deduzione, e quindi che in ultima analisi non si può invocarlo per lo



75

scioglimento del problema. Dall' una parte perchè si dice che l'espressione periculum non sarebbe adatta per una norma che sempre avesse concesso al dominus di agire in giudizio quando aveva intentata la lite un procurator? non vi era tuttavia la possibilità che il dominus non facesse uso del suo diritto, non agisse? tanto basta a giustificare pienamente la voce periculum. Dall' altra parte, perchè affermare che Gaio, dato fosse vera l'opinione di Huschke e seguaci, avrebbe dovuto necessariamente enunciare quale giustificazione del

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

quod periculum non intervenit

la sicurezza della legittimazione del cognitor? perchè non avrebbe potuto limitarsi a dire che quando ha agito il cognitor, il dominus non ha più azione?

Ecco come il passo di Gaio non si oppone nè all' una nè all'altra dottrina; e pertanto in conclusione non può invocarsi come argomento nè dagli uni, nè dagli altri. In esso si vede soltanto che il procurator è tenuto sempre a prestare la cautio de rato, il cognitor mai; e ciò perchè quando agisce il primo può darsi che il dominus intenti lite a sua volta, mentre quando agisce il secondo tale pericolo non vi è mai. Ma come, perchè quel può darsi? Gaio non lo dice, nè ci dà modo di capirlo.

Abbiamo affermato ed in parte provato che l'Eisele esagera nella discussione fra mandato e iussus e nella parificazione della ratihabitio al iussus; abbiamo mostrato che il passo di Gaio non ha importanza nel problema. Manteteniamo tuttavia ferma l'opinione che nel primitivo diritto classico il procurator non consumava mai l'actio del dominus, perchè gli altri argomenti posti innanzi dal Bethmann-Hollweg e dall' Eisele bastano, a nostro avviso, a provarne la verità.

Dicemmo che già al tempo di Gaio la regola che il procurator fosse tenuto a prestare la cautio de rato non doveva essere senza eccezione. Infatti lo stesso Gaio, mentre nel paragrafo 98 del libro quarto afferma in via assoluta:

Procurator vero si agat, satisdare iubetur ratam rem dominum habiturum

nel paragrafo 84 dello stesso libro così si esprime:

....quamquam et ille cui mandatum est plerumque satisdare debet.

Non possiamo dire quali eccezioni vi fossero quando scriveva Gaio, sendochè all'infuori di quel plerumque non abbiamo altro accenno, e di epoca posteriore sono i testi che ci presentano date categorie di procuratores esenti dalla cautio.

Prima di passare ad esporre queste categorie giova avvertire, per l'analogia che correva fra giuramento e contestazione della lite, che nella delazione del giuramento da parte del procurator risultava vano in generale lo spediente della cautio de rato. Infatti il convenuto che si fosse fatto prestare tale cauzione ed avesse quindi giurato, quando avrebbe avuto principalmente interesse ad agire ex stipulatu contro il procurator? quando avesse perduto il processo intentatogli dal dominus. Ora l'aver perduta la lite mostrava che le prove addotte dal dominus erano state

77

convincenti; quindi che nel primo processo col procurator era stato giurato il falso, e si sa che nemo de improbitate sua consequitur actionem. Per questo motivo affermava Giuliano che il convenuto cui fosse stato deferito il giuramento da un procurator dell'attore poteva senz'altro riflutarsi di giurare.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

L. 18 D. de iureiurando 12, 2,

Ulp. lib. vicens. sexto ad edictum.

[Alias autem interp.] procuratorem deferentem iusiurandum non esse audiendum Julianus libro decimo digestorum scribit, ne postea reus, qui semel iuravit, a domino conveniatur: nec multum ei proficere, si fuerit ei de rato cautum. [sive enim dominus petat, cogetur docere reus liquido se iurasse posita scilicet exceptione, sive interp.] si enim ex stipulatione de rato agat, necesse habebit ipse de periurio suo docere.

« Alias autem » fu interpolato dai compilatori per mettere il testo in armonia col diritto posteriore quale risulta dalla

L. 17 § 3 D. h. t.

Paulus lib. octavo decimo ad edictum.

Procurator quoque quod detulit ratum habendum est, scilicet si aut universorum bonorum administrationem sustinet aut si id ipsum nominatim mandatum sit aut si in rem suam procurator sit

e collegare in due passi. Il brano « sive — sive » è ritenuto

parimenti interpolato dal Lenel (30) il quale pensa, e noi ci uniamo a lui, come si vede, che nel testo originale fosse scritto

si enim ex stipulatione de rato agat etc.

Diciamo ora quali procuratores furono in progresso di tempo esonerati dalla cautio.

Ne fu dispensato il procurator praesentis, come mostra chiaramente il frammento Vaticano 333, tratto dal libro 15 dei responsi di Papiniano.

Absentis procuratorem satisdare debere de rato habendo, recte responsum est. multis enim casibus ignorantibus nobis mandatum solvi potest, vel morte, vel revocato mandato. Cum autem certum est mandatum perseverare, id est cum praesens est dominus, satisdationis necessitas cessat.

A tale testo aggiungasi

Fr. Vat. 326. 3

In dominae praesentia si procurator agat vel defendat, satisdatio non recte postulatur (31).

Praesens significa qui: presente nel luogo del processo in lato senso.

⁽³⁰⁾ Paling, vol. 1 col 342 e vol. 2 col. 568.

⁽³¹⁾ Il « vel defendat » si riferisce ai casi eccezionali di prestazione della cautio de rato da parte del procurator del convenuto. Di questi casi, come già abbiamo avvertito nella nota 7, parleremo più avanti.

L. 5 D. de procurat. 3, 3.

Ulpianus lib. septimo ad edictum.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Praesens habetur et qui in hortis est.

L. 6 D. h. t.

Paulus lib. sexto ad edictum.

et qui in foro et qui in urbe et in continentibus aedificiis:

L. 7 D. h. t.

Ulpianus lib. septimo ad edictum.

et ideo procurator eius praesentis esse videtur.

La praesentia domini assicura il perdurare del mandato; lo afferma esplicitamente Papiniano nel frammento dianzi trascritto. Il perdurare del mandato presuppone necessariamente che il mandato sia stato conferito. Ora risultando dal passo di Papiniano che la praesentia domini assicura soltanto la perseverantia di un mandato conferito e non dà anche garanzia del conferimento, è chiaro che la praesentia domini va completata con un accertamento in iure che fu conferito il mandato. Ma questo non obbliga poi a presupporre esclusivamente un mandato scritto, come opina senza fondamento il Bethmann-Hollweg (32), od esclusivamente una presentazione del procurator al magistrato fatta dal dominus, come ritengono, del pari senza

motivo alcuno, il Bruns (33), il Puchta (34), il Bayer (35), lo Schlayer (36), il Gregory (37); a questa affermazione si giunse perchè a torto si tirò dentro nella questione il § 3 I. satisdationibus 4.11, trascurando lo svolgimento intermedio, come meglio vedremo in seguito.

Ora si domanda: come assicurava la praesentia domini contro la cessazione del mandato? La risposta è facile e semplice. I motivi di estinzione del mandato ai quali, date le circostanze, si può pensare, sono due : la morte del mandante e la revoca, come mostra anche il fr. Vatic. 333. La morte, data la praesentia domini, non poteva restare ignota. Quanto alla revoca, se fosse stata fatta ad insaputa dell'avversario, finchè durava la presenza risultava inefficace; l'avversario vedeva da una parte il procurator che seguitava ad operare come mandatario, dall'altra vedeva il dominus presente che non impediva al procurator di più oltre agire per lui; era quindi in diritto di ritenere che il mandato perdurasse (38).

Questo ci conduce agevolmente alla dimanda: fino a quando doveva durare la praesentia? Ed anche qui si ri-

Assolutamente a torto cita il Buchholtz (fragm. Vatic. cum comment. et append. Regimonti Borassorum 1828 pag. 288) la L. 2 C. de consort. eiusdem litis 3. 40 a proposito dell' esenzione del procurator praesentis dalla cautio de rato. In questa legge il praesentes si riferisce a coloro che fungono da procuratores dei consortes absentes; di più si dice esplicitamente che devono prestare la cautio.

⁽³²⁾ Der röm. Civilpr. vol. 2 pag. 423.

⁽³³⁾ Quid confer. fragm. Vatic. pagg. 41, 42.

⁽³⁴⁾ Cursus der Institutionen 9 ed. vol. 1 pag. 455.

⁽³⁵⁾ Vorträge über den deutschen gem. ordentl. Civilprocess 10 ed. München 1869 pag. 324.

⁽³⁶⁾ Nella Linde's Zeitschrift nuova serie vol. 9 pag. 293.

⁽³⁷⁾ Specimen iuris civ. de ratihab. pag. 189. Lo Zimmern (Gesch. des röm. Privatrechts vol. 3 pagg. 476, 477) ed il Mühlenbruch (Die Lehre v. d Cession der Forderungsrechte pag. 67) ritengono che in un primo stadio si richiedesse una simile presentazione; più tardi si sarebbe abbandonato il detto requisito. Anche a questa distinzione manca qualsiasi fondamento.

⁽³⁸⁾ Cfr. per analogia L. 12 D. ad SC. Macedon. 14. 6 e L. 1 § 2 D. quod iussu 15, 4.

80

sponde senza difficoltà: fino a quando era importante assicurare la sussistenza del mandato, cioè durante tutto il procedimento in iure. Una volta contestata la lite, una volta costituito il iudicium, la praesentia diventava superflua, perchè a partir d'allora la morte o la revoca non valeva a modificare lo stato delle cose.

Dalla cautio de rato si dispensò anche il procurator quando fosse stato apud acta constitutus (factus); quando cioè il dominus si fosse presentato al magistrato ed avesse fatto prender nota nei registri forensi di aver costituito Caio suo procurator nel processo contro Tizio. Di tale esenzione fanno fede

Fr. Vatic. 317

..... apud acta constituto procuratori haec satisdatio (ratam rem haberi) remitti solet. nam cum apud acta nonnisi a praesente domino constituatur, cognitoris loco intellegendus est...

L. un. pr. e § 1 C. de satisdando 2. 56 [57]. Impp. Dioclet. et Maxim.

- pr. Non est iuris incerti eum qui apud acta factus est agentis procurator non compelli ratam rem dominum habiturum satisdare: hoc enim casu veluti praesentis procuratorem intervenire intellegendum est.
- § 1. Itaque etsi postea mutata voluntate procuratorem esse noluerit, tamen iudicium, quo quasi procurator expertus est, iudex ratum habere debebit (39).

Questa legge del Codice, oltre che provare come il procurator apud acta constitutus fu dispensato dalla cautio de rato, conferma l'esenzione del procurator praesentis dallo detta cautio. È da ritenere che nel testo originario in luogo di « quasi procurator » fosse scritto quasi cognitor o, più probabilmente, quasi praesentis procurator. Invece non vi ha motivo alcuno di ammettere col Bethmann-Hollweg (40) che « praesentis procuratorem » sia interpolato in cambio di cognitorem; mentre per l'esenzione dalla cautio de rato si poteva richiamarsi così all'uno come all'altro.

Quanto al frammento Vaticano cit., il Keller (41) integra, anzichè con apud acta constituto (facto), con praesentis (42). Una simile integrazione non può assolutamente accettarsi, perchè contraria alla parte conservataci. L' argomentazione

nam cum apud acta nonnisi a praesente domino constituatur etc.

dovrebbe allora esser concepita inversamente; dovrebbe cioè esser scritto

nam cum nonnisi apud acta a praesente domino constituatur etc.

⁽³⁹⁾ Anche in Paul R. S. 1. 3. 1 si parla della costituzione di un procurator apud acta praesidis et magistratus." Mandari potest procuratio (et) praesenti (et absenti) et nudis verbis et per litteras et per nuntium et apud acta praesidis et magistratus,..

⁽⁴⁰⁾ Versuche üb. einz. Theile der Theorie des Civilpr. pagg. 202, 203 e Der röm. Civilprozess vol. 2 pag. 423 n.ª 77.

⁽⁴¹⁾ Litiscontest. u. Urtheil pag. 307.

⁽⁴²⁾ Il Bonjean (Traité des actions ches les Romains 2 ed. Paris 1845 vol. 2 pag. 481) si mostra incerto se si debba integrare con praesentis o con apud acta constituto.

perchè in tal caso dovrebbe giustificarsi « a praesente domino » con « apud acta » e non viceversa.

Accertata l'integrazione apud acta constituto o facto apparisce chiaro che la praesentia della frase « a praesente domino » non va intesa nello stesso senso della praesentia del procurator praesentis; altrimenti non si saprebbe capire il motivo della constitutio apud acta, bastando una simile praesentia ad esonerare dall' obbligo di prestare la cautio. Qui non trattasi della praesentia durante tutto il processo in iure onde assicurare la perseverantia mandati, ma della praesentia necessaria per lo scopo ed al momento della registrazione; e si tratta di praesentia in tribunale, davanti al magistrato, non di quella praesentia più lata, nel luogo del processo, della quale ci fanno testimonianza pel procurator praesentis le LL. 5, 6, 7 D. de procurat. 3. 3, più addietro trascritte. Insistiamo su questo, perchè varî scrittori a torto identificano procurator praesentis e procurator apud acta factus, o almeno non li distinguono abbastanza chiaramente; così dicasi dello Zimmern (43), del Mühlenbruch (44), dell' Ortolan (45), del Drewke (46), del Keller (47) del Maynz (48).

Le parole del framm. Vatic.

nam cum apud acta nonnisi a praesente domino constituatur, cognitoris loco intellegendus est

mostrano che praesentia e registrazione della procura si debbono intendere relativamente al magistrato della causa e non si tratta già di registrazione presso un'altra autorità avente il ius conficiendorum actorum, fatta poi valere là dove si dibatteva la lite, come intesero malamente alcuni scrittori, fra i quali ricordiamo il Bayer (49). Infatti, se si trattasse di presenza dinanzi ad un'autorità estranea, come osserva a ragione l'Eisele (50), non sarebbe giustificato il ravvicinamento al cognitor che riscontriamo nelle righe del frammento Vaticano testè trascritte; mentre pienamente lo si capisce, intendendo che si tratti di presenza dinanzi al magistrato della lite.

L' Eisele fa anche un'altra osservazione giustissima, che riproduciamo, modificandone un po' la forma, perchè non ci sembra altrettanto felice quanto il pensiero. Sarebbe puerile porre in rilievo che il dominus deve esser necessariamente presente là dove fa registrare la procura, ammesso che si trattasse di un magistrato diverso da quello della causa; mentre si capisce che trattandosi del magistrato della lite la circostanza, pur sempre evidente, della

⁽⁴³⁾ Gesch. des röm. Privatrechts vol. 3 pagg. 476, 477.

⁽⁴⁴⁾ Die Lehre v. d. Cess. der Forderungsrechte pag. 67.

⁽⁴⁵⁾ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien 11 ed. vol 2 pag. 698.

⁽⁴⁶⁾ De cognitoribus et procurat, in rem alienam constit. Gaii et Ulp. temp. Halae 1857 pagg. 8, 34.

⁽⁴⁷⁾ Der röm. Civilpr. pag. 268.

⁽⁴⁸⁾ Cours de droit romain 4 ed. vol. 2 pag. 82. Lo Schlayer nella Linde's Zeitschrift nuova serie vol. 9 pag. 47 n.* 173 distingue procurator praesentis e procurator apud acta factus; tende invece a confonderli nella pag. 293.

⁽⁴⁹⁾ Vorträge üb. den deutschen gem. ordentl. Civilpr. pagg. 324, 325 " er (der dominus) liess seinem gewählten Stellvertreter vor einer anderen Behörde eine schriftliche Vollmacht ausfertigen, welche sodann der letztere bei dem verhandelnden Gerichte producirte — procurator apud acta factus ...

⁽⁵⁰⁾ Cognitur u. Procuratur pagg. 164, 165.

presenza sia posta in rilievo, stante il ravvicinamento per essa del *procurator* al *cognitor*. Ecco come si esprime l'Eisele:

Wenn in fr. Vatic. 317 gesagt wird « nam—est » so kann das a presente doch wohl nur in Beziehung auf den zu führenden Process aufgefasst werden, muss also Präsenz am Processort und Bestellung des Procurators ad acta des Processgerichts gemeint sein: denn dass der dominus da gegenwärtig sein muss, wo er überhaupt etwas zu Protokoll erklärt, ist doch zu selbstverständlich....

Dato il modo di esprimersi dell'Eisele, parrebbe logica l'obbiezione: e non è del pari zu selbstverständlich che il dominus deve esser presente là dove fa registrare qualche sua dichiarazione, anche quando si tratti del magistrato della causa? non regge l'argomentazione anche in questo caso? Ecco perchè nell'esprimere il pensiero dell'Eisele abbiamo usata una forma migliore.

Anche l'affermazione che testè abbiamo combattuta, come un'altra a proposito del *procurator praesentis* parimenti erronea, ebbe origine dall'aver a torto tirato dentro nell'argomento il § 3 I. de satisdat. 4. 11, trascurando le fonti intermedie.

Determinato così con cura chi fosse il procurator apud acta constitutus, ci domandiamo ora: perchè questo procurator era dispensato dalla cautio? come era assicurato in tal caso l'avversario? Gli è certo fintanto che il conferimento del mandato era qui pienamente

sicuro. Quanto alla perseverantia mandati è da ritenere che, data la forma solenne di costituzione, si sia escluso che il mandato potesse cessare ignorante adversario; si sia riconosciuta cioè efficacia estintiva alla morte del mandante ed alla revoca solo quando fossero venute a conoscenza dell' avversario. Nè a questo manca l'appoggio delle fonti; chè nella L. un. C. cit. sta scritto

Itaque etsi postea mutata voluntate procuratorem esse noluerit, tamen iudicium, quo quasi procurator expertus est, iudex ratum habere debebit

riprodotto, come segue, nei

5

В. 7. 14 с. 17.

'Αλλ' εἰ καὶ μεταμεληθεἰς ὁ δεδωκὼς αὐτὸν ἐντολέα ἀνακαλέσεται τὴν πρὸς αὐτὸν ἐντολήν, ὅμως ἐρρῶσθαι τὴν παρ'αὐτοῦ γενομένην ἐναγωγήν. (Sed et si quis procuratorem eum constituit, postea poenitentia ductus mandatum ei datum revocaverit, tamen ratum esse id, quod ab eo actum sit) (51).

Di un altro caso di dispensa dalla cautio de rato ci fa testimonianza la

L. 21 D. ratam rem haberi 46. 8.

Ulpianus libro primo opinionum.

Ne satisdatio ratam rem dominum habiturum exigatur in his quae nomine eius ageret, qui eum se fe-

⁽⁵¹⁾ Ed. di Heimbach vol. 1 pag. 304.

cisse procuratorem libello principi dato professus est, prodest

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

che così è riprodotta nei Basilici

B. 9. 11 c. 21.

Έλν διά δεήσεως έπιδοθείσης παρ' έμου βασιλεί σημανώ. τόνδε δεδωκέναι έντολέα, κινών ούκ ἀπαιτεῖται τὴν ίκανοδοσίαν (Si precibus principi a me oblatis significavero, me hunc dedisse procuratorem, ab eo, si agit, cautio non exigitur)... (52).

Il senso è chiaro. Nella lite agitata presso l'imperatore fu dispensato dalla cautio il procurator, quando il libellus principi oblatus conteneva la professio del dominus di aver costituito un dato individuo suo procurator per quel tale processo. Si tratta di un caso analogo a quello del procurator apud actus factus. Vale pertanto, quanto alla morte del mandante ed alla revoca del mandato, la norma espressa per quest' ultimo.

Se il senso della L. 21, tanto più quando la si confronti coi Basilici, riesce chiaro, la forma invece lascia a desiderare, come notarono già P. Pithoeus (53) fra i vecchi autori, Keller (54) fra i moderni. La sostituzione di praetori a « principi », proposta dal Noodt (55) per rife-

(52) Ed. cit. vol. 1 pagg, 488.

rire il passo al procurator praesentis, va assolutamente respinta. Le sono contrari tutti i manoscritti e, come vedemmo, anche i Basilici.

I suddetti procuratores, esonerati dalla cautio de rato, consumavano l'actio del dominus, derogando alla regola del primitivo diritto classico.

Proseguendo, le fonti ci mostrano come al tempo di Ulpiano e di Paolo non più solamente i detti procuratores ma in generale tutti i procuratores con mandato deducessero l'actio domini in iudicium.

L' Eisele (56) sostiene un' opinione diversa; egli afferma che al tempo di Ulpiano e di Paolo la facoltà consuntiva non si era ancora estesa a tutti i mandatarî, ma soltanto il procurator con mandato speciale ed il procurator omnium rerum consumavano colla loro litis contestatio l'azione del dominus. Ciò risulta chiaramente dice l' Eisele - dalla

L. 12 D. de pactis 2. 14.

Ulpianus libro quarto dec. ad edictum.

Nam et nocere constat, sive ei (procuratori) mandavi ut pacisceretur, sive omnium rerum mearum procurator fuit cum placuit eum etiam rem in iudicium deducere.

Si accorda con questo la

L. 1 C. quibus res iudicata non nocet 7. 56. Imp. Alexander Masculino.

⁽⁵³⁾ Adversaria ad ius. romanum in Meermann Thesaurus iuris eivilis et canonici vol. 1 pag. 352.

⁽⁵⁴⁾ Litiscont. u. Urtheil pag. 318 n. 4. Vedi anche Schulting Notae ad Digesta seu Pandectas ed. Smallenburg ad h. l.

⁽⁵⁵⁾ Comm. ad tit. Dig. de pro curat.

⁽⁵⁶⁾ Op. cit pag. 171 e segg.

1

Si neque mandasti fratri tuo defensionem rei tuae neque quod gestum est ratum habuisti, praescriptio rei iudicatae tibi non oberit. et ideo non prohiberis causam tuam agere sine praeiudicio rerum iudicatarum. PP. non. Mai. Alexandro A. cons. [a. 222] (57).

trattandosi di un procurator con mandato speciale.

E se le LL. 11 § 7 D. de exceptione rei iudicatae 44. 2. 56 D. de iudiciis 5. 1, 27 pr. D. de procurator. 3. 3 tutte d' Ulpiano (leggi senza dubbio modificate dai compilatori, ma, verosimilmente, non nella parte che ci interessa) affermano rispettivamente la consumazione per opera del procurator cui mandatum est, del verus procurator, del procurator qui mandato domini egit, questo non ci obbliga punto a seguire l'opinione dominante — nota sempre l' Eisele — sendochè Ulpiano stesso così si esprime nella

L. 12 pr. D. de solut. et liberat. 46. 3. Ulp. lib. trigens. ad Sabinum.

.... verum autem (procuratorem) accipere debemus eum, cui mandatum est vel specialiter, vel cui omnium negotiorum administratio mandata est

mostrando con ciò di intendere per verus procurator il procurator speciale e quello omnium bonorum; e sempre Ulpiano, in un passo importante appunto per la consumazione processuale, dice

L. 3 § 2 D. iudicat. solvi 46. 7.

Ulp. lib. septuagens. septimo ad edictum.

Procuratorem eum accipere debemus, cui mandatum est, sive huius rei tantum mandatum susceperit, sive etiam universorum bonorum.

Il « sive—sive », secondo l'Eisele, sta a determinar meglio il « cui mandatum est » e non costituisce già una ripartizione, che non sarebbe esauriente.

Ed una riprova che al tempo di Ulpiano e di Paolo non ogni procurator con mandato, ma solo il procurator con mandato speciale ed il procurator omnium bonorum deducevano l'actio domini in iudicium trova l'Eisele in questo, che Paolo, dopo aver detto nella L. 17 § 2 D. de iure-iurando 12. 2 (Paul. lib. octavo dec. ad ed.) che il tutor gerens ed il curator furiosi vel prodigi possono validamente deferire il giuramento perchè « agendo rem in iudicium deducunt », soggiunge nel paragrafo successivo:

Procurator quoque quod detulit ratum habendum est, scilicet si aut universorum bonorum administrationem sustinet aut si id ipsum nominatim mandatum sit...

Nè — seguita sempre l'Eisele — si può ritenere la limitazione al procurator con mandato speciale ed al procurator omnium bonorum opera dei compilatori. Infatti, poichè al tempo della compilazione ogni procurator con mandato deduceva rem domini in iudicium, i compilatori dovevano essere stimolati quando mai ad allargare, non già a restringere.

⁽⁵⁷⁾ La ripetizione inutile « et ideo etc. » va ritenuta opera dei compilatori.

Pur ammirando anche questa volta l'ingegno dell'acuto e geniale giureconsulto tedesco, non possiamo però seguirlo. Anzitutto pel linguaggio chiaro ed esplicito delle LL. 11 § 7, 56, 27 pr. sopra citate, che qui trascriviamo.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

L. 11 § 7 D. de except. rei iudic. 44. 2.

Ulp. lib. septuagens. quinto ad ed.

Hoc iure utimur, ut ex parte actoris in exceptione rei iudicatae hae personae continerentur, quae rem in iudicium deducunt: inter hos erunt [cognitor ins.] procurator cui mandatum est, tutor, curator furiosi vel pupilli, actor municipum

L. 56 D. de iudiciis 5. 1.

Ulp. lib. tricens. ad Sabinum.

Licet verum procuratorem in iudicio rem deducere verissimum est (58)....

L. 27 pr. D. de procurat. 3. 3.

Ulp. lib. nono ad edictum.

.... si mandato domini procurator egit. ceterum si mandatum non est, cum neque in iudicium quidquam deduxerit, nec tu ea comprobasti, quae invito te acta sunt tibi non praeiudicant

Il richiamo alle LL. 12 pr. D. de solut. et lib. 46. 3 e 3 § 2 D. iudic. solvi 46. 7 non può, a parer nostro, servire a restringere il significato dei passi trascritti, come vorrebbe l' Eisele; sendochè ci sembra che, ben riflettendo, si trovino compresi nelle dette due leggi tutti i casi di procurator con mandato. Ulpiano indica - con vel vel la prima volta, con sive, sive la seconda — i due casi estremi, quelli cioè di mandato speciale e di mandato omnium rerum; con ciò intende di comprendere implicitamente i casi intermedii. Certo non si negherà che questa sia l'interpretazione più naturale, specie pensando alle parole tantum, etiam della L. 3 § 2 (59).

L'affermazione di Paolo nella L. 17 § 3 circa la delazione del giuramento a primo aspetto sembra un saldo argomento a favore dell' Eisele (60). Ma io trovo che cessa di parer tale, una volta che si ricordi l'elemento particolare, caratteristico della delazione del giuramento, il rimettersi cioè del deferente alla coscienza dell'avversario, che vien fatto testimonio e giudice in causa propria: questo elemento speciale spiega una norma più ristretta, una maggior cautela, giustifica l'esclusione di certi procuratores, che pur agendo rem in iudicium deducebant, dal diritto di deferire il giuramento. Ed a conferma di questo si noti, che quanto al diritto di deferire il giuramento da parte del procurator nessun passo ci attesta che in epoca posteriore si sia usciti dai limiti della L. 17 § 3; mentre per la consumazione mediante la litis contestatio del procurator lo stesso Eisele l'afferma decisamente estesa a tutti i procuratores con mandato, a partire dalla L. 10 C. de

14

W 11

⁽⁵⁸⁾ Dell' interpolazione di questa legge parleremo in seguito. Ora non ci importa rilevarla, perchè non si estende alle parole « verum procuratorem in iudicio rem deducere verissimum est » le sole che al presente ci interessano.

⁽⁵⁹⁾ Vedi anche Hölder nella Krit. V.J.Schr. vol. 24 pagg. 25, 26. (60) E mostra di ritenerla un valido argomento anche Hölder loc. cit.

93

procurat. 2. 12 [13], emanata da Alessandro Severo nell' anno 227.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Ma se al tempo di Ulpiano e di Paolo il mandato acquistò in via assoluta efficacia consuntiva, non per questo diminui notevolmente l'obbligo di prestazione della cautio de rato. E ciò pel seguente motivo: che affinchė il mandato riuscisse a consumare l'azione, bisognava perdurasse fino alla litis contestatio. Ora poteva darsi che il mandato del procurator cessasse prima di questa, senza che l'altra parte ne avesse conoscenza. Seguendo la litis contestatio quando più non sussisteva il mandato, l'azione del principale non restava consumata ed il convenuto si trovava esposto ad un secondo giudizio. Per questo alla cautio de rato il procurator fu ancora tenuto non solo quando il mandato non gli era stato conferito o si dubitava se gli fosse stato conferito, come affermano alcuni scrittori, ma anche quando era certo il conferimento ed era dubbia la perseverantia od almeno era possibile che il mandato si estinguesse senza che l'avversario venisse a saperlo.

Ricordiamo la massima enunciata già da Papiniano nell'affermare esente dalla cautio de rato il procurator praesentis

.... cum autem certum est mandatum perseverare... satisdationis necessitas cessat.

E per l'analogia che correva fra procuratores e tutores circa la rappresentanza giudiziale riesce opportuno citar qui la

L. 23 D. de admin. tut. 26. 7.

Ulp. libro nono ad edictum.

Vulgo observatur, ne tutor caveat rem pupillum habiturum, quia rem in iudicium deducit. quid tamen si dubitetur, an tutor sit, vel an duret tutor vel an gestus illi commissus sit. aequum est adversarium non decipi (61).

Si spiega pertanto come Paolo nelle Receptae Sententiae, dopo aver detto obbligato a prestare la cautio il voluntarius procurator, possa andar più in là ed enunciare come regola l'obbligo dell'absentis procurator ed in generale del procurator di prestare quella cauzione.

Paul R. S. 1. 3. §§ 3-6.

- § 3. Voluntarius procurator, qui se negotiis alienis offert, rem ratam dominum habiturum cavere debet.
- § 4. Actoris procurator non solum absentem defendere, sed et rem ratam dominum habiturum satisdare cogitur.
- § 5. Petitoris procurator rem ratam dominum habiturum, desiderante adversario, satisdare cogendus est...
- § 6. Si satis non det procurator absentis, actio ei absentis nomine non datur (62).

Quali furono i nuovi casi di esenzione del procurator dalla cautio?

⁽⁶¹⁾ A me non par dubbio che quel duret ha valore di futuro, come meglio spiegherò più avanti, parlando dei tutori e curatori.

⁽⁶²⁾ In Consult. vet. iurisc. 3. 6-9 e Frag. Vatic. 336. 2.

Le fonti ce ne presentano un solo

L. 65 D. De procurat. 3. 3.

Modestinus lib. singul. de heurematicis.

Si procuratorem absens (Fl. absentem) dominus satisdatione relevare velit, litteras suas ad adversarium dirigere debebit, quibus significet, quem adversus eum procuratorem et in qua causa fecerit, ratumque se habiturum quod cum eo actum sit: hoc enim casu litteris eius adprobatis velut praesentis procuratorem intervenire intelligendus est. itaque etsi postea mutata voluntate procuratorem esse noluerit, tamen iudicium, quo quasi procurator expertus est, ratum esse debet.

In questa legge vediamo dispensato dalla cautio il procurator quando il dominus avesse scritto una lettera all' avversario informandolo della costituzione del procurator e promettendogli di ratificarne l' operato: la lettera, oltre l' indicazione del nome del procurator, doveva contenere l' indicazione della causa nella quale era autorizzato ad agire.

Il brano

Hoc enim casu - ratum esse debet

fu aggiunto dai compilatori, prendendolo quasi testualmente dalla L. un. pr. e § 1 C. de satisdat. 2. 56 [57] che abbiamo esposta parlando del procurator apud acta constitutus.

Siccome di altri casi di esenzione dalla *cautio* non fanno testimonianza le fonti, è da ritenersi che il dispensare dalla cautio in casi diversi da quelli del procurator praesentis, del procurator apud acta factus, del procurator della L. 65 cit., fosse rimesso all'arbitrio del pretore.

È quasi superfluo avvertire che qualora il mandato fosse durato sino alla *litiscontestatio*, il *procurator* era senz' altro prosciolto da ogni obbligo *ex cautione rati-habitionis*.

Prima di passar ad esporre il diritto posteriore dobbiamo dire qualche cosa in particolare a proposito del procurator senza mandato.

Il negotiorum gestor nel primitivo processo formulare aveva diritto di intentare una lite pel principale. In seguito sorse l'exceptio procuratoria, che troviamo pienamente svolta in Giuliano (63), per la quale il convenuto poteva esimersi dal sostenere una lite con chi non provava di avere il mandato. A primo aspetto questo può parer strano in un tempo in cui anche i procuratores con mandato non consumavano l'actio del dominus. Ma, riflettendo se ne comprende assai facilmente la giustificazione. Gli è certo che il convenuto, anche quando il mandato non aveva efficacia consuntiva, si trovava a miglior partito avendo litigato con un mandatario che non avendo litigato con un negotiorum gestor. E ciò anzitutto per le maggiori probabilità di ratifica nel primo caso. Infatti, se aveva agito un semplice gestore, il dominus poteva non ratificare, senza incorrere in responsabilità verso il negotiorum gestor salvo il caso che questi potesse provare l'utiliter gestum; invece quando aveva agito un mandatario, pur che avesse eseguito

⁽⁶³⁾ L. 23 D. ratam rem hab. 46. 8.

fedelmente il mandato, il dominus non ratificando era tenuto senz'altro a rimborsarlo di quanto avesse dovuto prestare in forza della cautio de rato. E [se maggiori erano le probabilità che il dominus non promovesse un secondo processo allorquando la lite era stata intentata da un mandatario, erano in tal caso maggiori anche le probabilità che non si presentasse un altro procurator mandatario ad agire in giudizio de eadem re; giacchè, se in diritto era possibile che il dominus dopo aver conferito ad uno il mandato lo conferisse per la stessa cosa ad un'altro, in fatto ciò doveva verificarsi abbastanza raramente. Si vede pertanto come in generale il convenuto avesse assai meno a temere di essere chiamato un'altra volta in giudizio quando aveva litigato con un mandatario, che non quando aveva sostenuta la lite con un semplice gestore. Eccepita in iure, la mancanza di mandato impediva il processo, in iudicio, impediva la condanna. È senza dubbio in riguardo alla exceptio procuratoria ed'alla sua efficacia che in qualche testo si trova addirittura affermato che il semplice gestore non può intentar lite (64).

La legittimazione mediante mandato non poteva esser richiesta da alcune persone in stretto rapporto personale col dominus, alle quali pertanto non era lecito opporre l'exceptio procuratoria. Tali persone erano: i genitori, i figli, i fratelli, il marito, gli affini, i liberti. Da questi non si poteva richiedere il mandato, perchè, stante il vincolo che li univa al dominus, era da presumere che

quest'ultimo avrebbe ratificato anche a suo danno, prevalendo l'affetto sull' interesse patrimoniale. Siccome però obbligo di ratifica da parte del dominus non vi era, così anche i suddetti erano tenuti a prestare la cautio de rato. Che se risultava una voluntas contraria del principale, se il principale cioè aveva fatto comprendere in qualche modo di non volere che agisse per lui una delle dette persone, questa non veniva ammessa. Gli scrittori nei casi testè menzionati sogliono parlare, impropriamente del resto, di mandatum praesumptum.

L. 7 [8] pr. D. de negot. gest. 3. 5. Ulp. libro decimo ad edictum.

Si autem is fuit qui negotia administravit a quo mandatum non exigebatur, posse ei imputari, cur oblata de rato cautione eum non convenit: si modo facile ei fuerit satisdare...

L. 40 § 4 D. de procurat. 3. 3.

Ulp. lib. nono ad edictum.

1.7

11

In his autem personis, in quibus mandatum non exigimus dicendum est, si forte evidens sit contra voluntatem eos experiri eorum, pro quibus interveniunt debere eos repelli. ergo non exigimus ut habeant voluntatem vel mandatum, sed ne contraria voluntas probetur: quamvis de rato offerant cautionem (65).

A completare quanto abbiamo osservato circa il negotiorum gestor soggiungiamo che l'efficacia consuntiva della

⁽⁶¹⁾ L. 5 § 14 [6 § 12] D. de negot. gest. 3. 5, L. 23 cit. Vedi Eisele Op. cit. p. 186 e segg.

⁽⁶⁵⁾ Aggiungi L. 35 pr. D. de procurat. 3. 3, L. 3 § 3 D. indicatum solvi 46. 7, L. 12 e L. 21 C. de procurat. 2. 12 [13].

ratifica, oltreché dalle L. 27 D. de procurat. 3. 3, dianzi trascritta, è attestata da

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

L. 25 § 2 D. de except. rei iudic. 44. 2. Iulianus libro quinquag. primo digest.

Si te negotiis meis optuleris et fundum nomine meo petieris, deinde ego hanc petitionem tuam ratam non habuero, sed mandavero tibi, ut ex integro eundem fundum peteres, exceptio rei iudicatae non obstabit: alia enim res facta est, interveniente mandatu. idem est, si non in rem, sed in personam actum fuerit.

L. 66 D. de procurat 3. 3.

Papinianus libro nono quaest.

Si is qui Stichum vel Damam, utrum eorum ipse vellet, stipulatus est et ratum habeat, quod alterum procuratorio nomine Titius petit: facit, ut res in iudicium deducta videatur et stipulationem consumit.

Proseguendo nello svolgimento storico, notiamo che una costituzione importantissima degli imperatori Graziano, Valentiniano secondo e Teodosio primo dell'anno 382, avrebbe dovuto restringere assai l'applicazione della cautio de rato. Ecco la detta costituzione come ci è conservata nel Codice Teodosiano:

L. 3 C. Theod. de cognit et proc. 2. 12. In principio quaestionis persona debet inquiri et utrum ad agendum negotium mandato utatur accepto.

quibus rite et solenniter constitutis potest esse sen-

tentia; praeteris autem his nec dici controversiae solent nec potest esse iudicium (66)

dove troviamo la seguente interpretazione:

Cum primum ad iudicem causa fuerit intromissa, personarum firmitas requiratur, ut is qui causam alterius prosequitur, mandatum eius, cuius causam agendam susceperat, proferre procuret.

Nella Consultatio veteris iurisconsulti la costituzione si trova tal quale (67).

Il senso è chiaro. In principio della causa bisogna assicurarsi che chi intenta lite per altri procuratorio nomine agisca ex mandato; se senza osservare tale prescrizione si dà corso al giudizio, la sentenza e tutto il procedimento sono nulli.

Mentre le parole

utrum ad agendum negotium mandato utatur accepto

farebbero credere sufficiente per la validità del processo la prova data in qualunque modo del mandato, già nella stessa costituzione le parole

quibus rite et solenniter constitutis

accennano a qualche cosa di più. E qui ci danno luce la

⁽⁶⁶⁾ Edizione di Haenel. L'et manca in quattro manoscritti.

⁽⁶⁷⁾ Manca l'et.

 ${\it Consultatio}$ la quale nel medesimo capo ai paragrafi 1 e 4 ci parla di

mandatum gestis legaliter allegatum

e. di

epistola mandati gestis allegata

ed una relazione di un processo contenuto nelle epistole di Simmaco dove si legge

....negavit stare personam, cuius procurationem superioris gesta iudicii non tenerent...

....procuratio legebatur praetoris allegata iudicio (68).

Si vede chiaramente come il mandato dovesse essere inserito fra gli atti del processo. Non ci è dato poi accertare se fosse sufficiente un documento privato, oppure si richiedesse una copia autenticata tratta dagli atti di un' autorità avente il ius conficiendorum actorum. Ad un semplice documento privato inclina a far credere la Consultatio ed anche Simmaco nelle prime parole che abbiamo trascritte, mentre le seconde parole del brano di Simmaco fanno pensare ad una copia autenticata. L' inserzione del mandato fra gli atti del processo doveva assicurare non solo il conferimento del mandato ma anche la perseverantia

del medesimo; è da ritenere si sia applicato lo stesso principio che abbiamo visto pel procurator apud acta factus, si sia escluso cioè che il mandato potesse cessare ignorante adversario (69).

Avendo prescritto la L. 3 C. Theod. che il procurator dell'attore dovesse inserire il mandato fra gli atti del processo ed avendo dichiarato addirittura nulla la lite dibattutasi col procurator il quale non avesse ottemperato ad un simile precetto, non dovremmo trovar più nei giudizii dopo la detta legge che il procurator mandatario il quale ha unito il mandato agli atti del processo e le persone col cosidetto mandatum praesumptum.

Se non che altre fonti ci presentano testimonianze discordanti dai risultati cui avrebbe dovuto condurre la L. 3 C. Theod. La cautio de rato la quale avrebbe dovuto limitarsi ai casi del mandantum praesumptum — e non totalmente sparire, secondo afferma l'Eisele (70), mentre la legge 3 cit. non ci obbliga punto a ritenere escluse le persone con mandatum praesumptum — la riscontriamo ancora in vigore all'infuori dei detti casi nella

Consultatio vet. iurisc. 3 § § 1, 5, 10, 11.

§ 1. Tertio loco vel capite interrogandum me specialius censuisti, utrum contra iudicium iri possit, quod adversus maritum in causa mulieris prius datum est, eo quod mandato usus fuerit uxoris suae, et in causa ipsa victus abscesserit, et contra eum iudicium prolatum

. +

⁽⁶⁸⁾ Symmach. Epist. 10. 39. É riprodotta in Bethmann-Hollweg Der röm. Civilprozess vol. 3 pag. 353 e segg. Nella Lex Romana Burgundionum (ed. del Bluhme) tit. 11. 2 si legge « ..mandatum gestis allegatum... legitimum... ».

⁽⁶⁹⁾ Vedi Eisele Op. cit. pagg. 218-220.

⁽⁷⁰⁾ Op. cit. pag. 224.

- fuerit. Addidisti etiam, quod mandatum neque gestis legaliter fuerit allegatum, nec satisdatorem dedisset ille ipse procurator ab uxore factus, et sic causam dixisset, quam agebat.
- § 2. Quod si verum est, illud iudicium dici non potest. Sed nec iudices sine verecundia et turpitudine erunt, qui personam in ipso litis initio non inquisierunt, sicut est legum, nec fecerunt, ut satisdatorem daret procurator, quod et consuetudinis est et re vera legaliter observatur. ac praeterea si hoc factum non est, nullam personam habuit litigandi. sed nec illi potuerunt in causa proferre iudicium, ubi fuit procuratoris ludificatoria, inanis et nulla persona.
- § 3. Quid potest esse miserius? quid abiectus? quid legibus sic contrarium, ut ingrediatur audientiam, sedentibus iudicibus, ille, qui nullam in se habuit firmitatem, et citra legum solemnia vanas actiones intendat?
- § 4. Respice leges subter adiectas: tunc intelliges, quod, qui mandato utitur, satisdatorem dare debet. Sed in illo mandato hoc futurum est, ubi aut verbo mandatur, aut gestis epistola mandati non legitur allegata.
- § 5. Ergo testimonium legum, sicut iam dictum est, sequentium diligenter attendite. Sic agnoscetis, iudicium stare non posse, ubi ad agendum solemnis persona, id est solemniter ordinata, ingressa non fuerit.
- § 10. Quid apertius, quam leges supra scriptae declarant quod nulla actio per procuratorem sine satisdatione intendi potest aut proponi?
- § 11. Ergo si actio non datur illi procuratori, qui satis

non dederit, quomodo poterit dici aut nominari iudicium, ubi satisdationis vestigium nullatenus invenitur? Quid testificantur principes per constitutiones
innumeras, nisi nulla esse debere iudicia, ubi procurator satisdationem non dederit, haud rem ratam dominum habiturum evidentissima sponsione firmarit?
Attentus audi, quod loquitur lex subter adiecta: tunc
intelliges, cadere iudicia, quae sine procuratoris
satisdatione fuerint omnino prolata.

Si vede qui chiaramente come il processo promosso da un mandatario il quale non abbia ottemperato alla prescrizione della L. 3, processo che in base alla detta legge dovrebbe esser nullo, sia invece valido se il mandatario ha prestata la cautio de rato. Ecco presentarsi la cautio de rato con una nuova funzione, come mezzo cioè di sfuggire alla nullità comminata dalla L. 3. Il tenore del paragrafo secondo mostra che la cautio de rato colla nuova funzione era stata introdotta dalla pratica. Nei § § 6-9 l'autore della Consultatio cita dei passi della Receptae Sententiae di Paolo, fraintendendoli affatto perchè li interpreta conforme alla L. 3 (71); e sempre male a proposito invoca nel § 12 la L. 2 C. Theod h. t. = L. 2 C. I. de consort. ciusd. lit. 3. 40, anteriore alla L. 3 C. Theod. h. t. Oltre la sopradetta funzione conviene ammettere nella cautio de rato di cui ci parla la Consultatio anche l'ufficio di tutelare l'interesse

⁽⁷¹⁾ E di più nel § 8 fa un'aggiunta errata a Paolo, colle parole quia nemo in re aliena idoneus est sine satisdatione

mentre questa regula veterum concerneva i rappresentanti del convenuto e non quelli dell'attore. Cfr. Gai. 4. 101 e § 5 I. de satisdat. 4. 11.

del convenuto in vista della possibile cessazione del mandato, sendochè all'infuori del caso di mandatum actis allegatum non era assicurata la perseverantia mandati (72).

Fonti posteriori fmportanti sono le seguenti:

Thalel. sch. ad B. 8. 2 c. 98.

Ἐρώτησις · μᾶλλον ή ratam rem habiturum ἐκανοδοσία μετὰ ταύτην τὴν διάταξιν (L. 24 C. de proc. 2. 12 [13]) περιττῶς παρασώζεται; ἡ γὰρ ἔχει μανδάτον ὁ προκουράτωρ καὶ κατάγει τὴν δίκην, καὶ δαπανῷ αὐτήν, καὶ οὐκ ἔτι τὸν δεσπότην εὐλαβούμεθα ἄπαξ τῆς δίκης ἀναλωθείσης (Quaestio: anne cautio de rato post hanc constitutionem superflua est? Vel enim procurator mandatum habet et rem in iudicium deducit, eamque consumit, nec amplius reveremur dominum, lite, semel consumta).... (73).

§ 3 I. de satisdat. 4. 11.

Sin autem per procuratorem lis vel infertur vel suscipitur, in actoris quidem persona, si non mandatum actis insinuatum est vel praesens dominus litis in iudicio procuratoris sui personam confirmaverit, ratam rem dominum habiturum satisdationem procurator dare compellitur.

Dall'insieme di queste testimonianze si desume l'esistenza di uno stato di diritto che si allontana dalle prescrizioni della L. 3 C. Theod. ancora più di quello che risulta dalla Consultatio. Ci apparisce cioè sempre valido il processo cui ha preso parte come attore il procurator munito di mandato. L'inserzione del mandato fra gli atti del processo serve unicamente ad esonerare dalla cautio de rato. All'inserzione del mandato fra gli atti processuali è parificata la presentazione del procurator fatta in iudicio personalmente dal dominus; ed è da ritenersi garantita da questa, come dall'insinuatio actis, non solo la costituzione del procurator, ma anche la perseverantia mandati. Quindi: o il mandatario ha unito agli atti della lite il mandato oppure fu presentato in iudicio dal dominus in persona, ed in tali casi non è tenuto a prestare la cautio de rato: o non si è verificata alcuna di queste cose ed allora il mandatario può esser costretto a prestare la cautio - ma se questa non viene prestata, il processo è pur sempre valido. Ecco limitarsi pertanto l'ufficio della cautio de rato alla tutela dell'interesse del convenuto pel caso di estinzione del mandato.

Ai passi testė esposti si può aggiungere anche la

L. 2 § 5 C. de iureiur. propter cal. dando 2.58 [59]. Impp. Iustinianus Iuliano pp.

Hoc etiam huic legi addendum esse sancimus, ut, si quis pro alio litem movere voluerit nullo mandato prolato, sed per fideiussionem ratam rem dominum habiturum suam personam firmaverit, ne vel ex hac machinatione lex circumscribi videatur, sancimus si quid tale in posterum emerserit, sive pro una persona quis litem movere voluerit, sive pro aliquo corpore vel

⁽⁷²⁾ Vedi Eisele op. cit. pagg. 224-226.

⁽⁷³⁾ Vol. 1 pag. 415.

vico vel alia universitate, fideiussionem quidem solitam praestare, litem autem ulterius minime procedere nisi intra a iudice statuendum tempus faciat personas principales sacramentum subire.... PP. X. Kal. Mart. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. [a. 531].

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

A tal punto riesce chiaro come, trascurando la L. 3 C. Theod, e le altre fonti che abbiamo considerate, si sia potuto scorgere nel

si non mandatum actis insinuatum est vel praesens dominus litis in iudicio procuratoris sui personam confirmaverit

delle Istituzioni il procurator praesentis ed il procurator apud acta factus dei frammenti Vaticani e della L. un. C. de satisd. 2. 56 [57] (74), e riesce del pari chiaro come sia errata una tale identificazione.

Pel procurator praesentis bastava la praesentia nel

luogo del processo in lato senso, come mostrano le LL. 5, 6, 7 D. de procurat. 3. 3 (75); invece pel procurator presentato dal dominus, di cui parlano le Istituzioni, occorreva la presenza in tribunale, siccome mostra la frase « in iudicio » e nella parafrasi greca anche l'aggiunta

εἰπών· ὅτι τοῦτον ἐγώ προεβαλόμην (dicens: hunc ego constitui).

Pel procurator praesentis si richiedeva la presenza durante tutto il procedimento in iure; pel procurator delle Istituzioni invece bastava la presenza all'inizio del processo. Quanto poi al « mandatum actis insinuatum » delle Istituzioni si trattava, come vedemmo, o di un documento privato o di una copia autentica tratta dagli atti di una autorità diversa da quella cui veniva sottoposta la lite; invece pel procurator apud acta factus trattavasi di registrazione presso quest'ultima autorità. Quali erronee asserzioni circa il procurator praesentis ed il procurator apud acta factus sieno derivate dall'aver ritenuto, trascurando la L. 3 C. Theod. e gli altri testi, che il paragrafo delle Istituzioni si riferisca a quei due procuratores, abbiamo detto più addietro (76), nè staremo a ripeterlo.

Ora ci domandiamo: ammise la pratica anche pel negotium gestor la prestazione della cautio de rato con efficacia di render valido il giudizio promosso da quello, come fece pel mandatario che non avesse inserito il mandato fra gli atti del processo?

⁽⁷⁴⁾ Cost in Schulting Iurispr. vetus anteinst. Lugduni Batav, 1717 p. 224 n.a 5*, Schrader nel suo commento delle Istituzioni al § cit., Mühlenbruch Die Lehre v. d. Cession der Forderungsrechte pagg. 67, 68, Bruns Quid conferent fragm. Vatir. ad mel. cogn. iu. rom. pagg. 41. 42. Heimbach nel Rechtslexicon del Weiske vol. 2 pagg. 633, 636 e vol. 7 pag. 59, Rein Das Privatrecht u. der Civilpr. der Römer p. 880 n. a 2, Rudorff Röm. Rechtsgesch. vol. 2 pag. 237 n. a 19, Puchta Cursus der Instit. vol. 1 pag. 455 n. er, Gregory Sperim furis civ. de ratihab. pag. 189 e segg., Schmid Alb. Die Grundlehren der Cession nach röm. Recht durgeste'lt vol. 2 pag. 63 n.º 20 e 21, Wetzell System des ordentl. Civilpr. pagg. 70 n. 8 e 76 n. 32, Keller Der röm. Civilpr. pag. 268, Maynz Cours de droit romain vol. 2 pag. 82, Schulin Lehrbuch der Gesch. des röm. Rechs Stuttgart 1889 pag. 558.

⁽⁷⁵⁾ Riprodotte a pag. 78.

⁽⁷⁶⁾ Vedi pagg. 79, 84.

E qui cominciamo a dire che ad una risposta affermativa fanno già pensare le modificazioni subite dalla L. 3 C. Theod. nel Codice Giustinianeo (L. 24 C. I. de procurat. 2.12 [13]), dove è concepita come segue

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Licet in principio quaestionis persona debet inquiri procuratoris, an ad agendum negotium mandatum a domino litis habeat, tamen si falsus procurator inveniatur, nec dici controversiae solent, nec potest esse iudicium.

In questa legge è affermata esplicitamente in via assoluta la nullità della lite promossa da un negotiorum gestor. Questa esplicita generale dichiarazione induce già a ritenere che la pratica avesse pur riconosciuto valido in un qualche caso il processo promosso da un semplice gestore.

Lo scolio di Taleleo ad B. 8. 2 c. 98 (del quale abbiamo riprodotto poco prima una breve parte) conferma tale idea, e guida a scoprire in qual caso la pratica avesse ritenuto valido il detto processo.

.... εἰ δέ τις μηδ' ὅλως ἔχων μανδάτον, ἀλλά πλαστὸς ὢν προχουράτωρ ἐνήγαγεν, οὐτος κατὰ τῆν παροῦσαν διάταξιν, εἰ καὶ ἐν ἀρχῆ τῆς δίκης μὴ ἀπαιτηθῆ συστῆσαι τὸ μανδάτον, ὅμως μετὰ ταῦτα καλῶς ἀπαιτεῖται τὸ ἐπιδεῖζαι μανδάτον, εἰ καὶ ἐν ὅλῳ τῷ ἀγῶνι τῆς δίκης, μηδενὸς αὐτῷ τοιούτου ἀντιπεσόντος ἡνέχθη, καὶ μέχρι ἀποφάσεως ὁ δικάζων τῷ πλαστῷ τούτῳ τούτῳ προκου ράτωρι, οὐδὲ ἀποφάσις ἔρρωται, ἐπειδὴ οὐδὲ δικαστήριον

11

ήν τὸ παρ' αὐτοῦ συγκροτηθέν. — Θαυμαστόν ἐστι τὸ νόμιμον της διατάξεως έπὶ δὲ πλαστοῦ προκουράτωρος άνυπόστατον είναι βούλεται την δίκην. -Έρωτησις· μάλλον ή ratam rem habiturum εκανοδόσια μετά ταύτην την διάταξιν περιττώς παρασώζεται; ή γάρ έχει μανδάτον ό προκουράτωρ και κατάγει την δίκην, καὶ δαπανῷ αὐτήν, καὶ οὐκ ἔτι τὸν δεσπότην εὐλαβούμεθα άπαξ της δίκης άναλωθείσης, η μη έχων μανδάτον πλαστός έστι προχουράτωρ, καὶ ούδὲ τὸ δικαστήριον έρρωται, οὐδὲ ἡ ἀπόφασις, καὶ οὐδέν με καταβλάπτει, της έκφερομένης κατ έμου ἀποφάσεως μή ἔρρωμένης · άλλὰ μάθε, ὅτι ὀφείλεις εἰδέναι, ὅτι αὕτη ἡ ἰκανοδοσία, ώς έπὶ τὸ πλεῖστον διὰ τὰ γινόμενα περὶ τὴν δίκην άναλώματα καὶ ἐπερωτᾶται καὶ κομμιτεύεται· κάν τά μάλιστα οὖν ή ύπέρ τοῦ πλαστοῦ ἐκφερομένη ψήφος ούκ έρρωται, όμως προφανώς άδικεῖ πλαστός ών ό προκουράτωρ, καὶ ἐνάγων με τοῖς τῆς δίκης ἀναλώμασιν. εί και μή έρρωται ύπερ αύτου ἀπόφασις. διὰ οὖν αύτὰ τά δαπανώμενα περί την δίκην, χρειώδης έστι και σήμερον ή μνημονευθεΐσα ίκανοδοσία....άλλά καὶ καθ' ἔτερον λόγον χρειώδης έστιν ή ικανοδοσία, πολλάκις γάρ συμβαίνει περί τὸν ἐναγόμενον παρά τοῦ πλαστοῦ προκουράτωρος νικήσαι την δίκην, καὶ νικήσαντί μοι διέφερε το μηκέτι παρ' αύτης έναχθηναι· νον δέ ένάγομαι και άπαιτώ τὸ διαφέρον. ήτοι μοι διέφερεν άληθοῦς όντος τοῦ προκουράτωρος, τὸ έρρωμένην εἶναι τὴν ὑπὲρ έμοῦ έξενεχθεῖσαν δίκην. (.....Sin autem quis nullo mandato instructus, sed ut falsus procurator egerit, is secundum hanc

constitutionem, licet initio litis de mandato exhibendo non compellatus sit, postea tamen recte cogitur mandatum exhibere; imo si, per totum litis decursum nulla hoc nomine exceptione contra ipsum allegata, usque ad sententiam falso isti procuratori ius dici toleratum fuerit, ne valebit quidem sententia, quod nec iudicium erat id, quod per eum fuerat adornatum. - Admiratione dignum est ius quod hac constitutione sancitur... falso autem procuratore, iudicium nullum esse vult. Quaestio: anne cautio post hanc constitutionem superflua est? Vel enim procurator mandatum habet et rem in iudicium deducit, eamque consumit, nec amplius reveremur dominum, lite semel consumta; vel non habens mandatum falsus est proprocurator, neque tunc valet iudicium et sententia, neque quicquam mihi nocet quia irrita est sententia adversus me lata. Sed scire te oportet, hanc satisdationem plerumque propter impensas in litem faciundas in stipulationem deduci et committi. Licet enim sententia pro falso procuratore lata prorsus non valeat, tamen falsus procurator me manifeste laedit, obnoxium me reddens solvendis litis sumptibus, quamvis irrita sit sententia pro eo data (77). Itaque propter impensas in litem factas et hodie necessaria est dicta satisdatio.... sed etiam aliam ob rationem necessaria est satisdatio. Saepe enim accidit, ut qui a falso procuratore conventus est, in lite superior fiat, et mea, postquam victor evasi, intersit, ne porro eadem lite vexer. Nunc autem convenior petoque id quod interest. Utique enim mea interesset, verum fuisse procuratorem, et sic valere sententiam pro me latam).... (78).

Mentre la L. 3 C. Theod. prescriveva che ex officio si dovesse fare in initio litis l'inchiesta sulla legittimazione di chi voleva agire procuratorio nomine, e lo conferma la Consultatio (79), lo scolio di Taleleo mostra che nella pratica era invalsa la consuetudine di aspettare che il convenuto domandasse l'inchiesta e, se questi non la domandava subito, di proseguire il processo, facendo prestare all'attore la cautio de rato; così si ammetteva ad intentare una lite anche il negotiorum gestor. Il convenuto poteva domandare l'inchiesta durante tutto il procedimento. Ora se egli non avesse mai opposta la mancanza di legittimazione nell'attore, era ritenuto valido dalla pratica il processo pur trattandosi di un semplice gestore? era ritenuta anche in tal caso efficace la sentenza?

L'Eisele (80) non arriva ad ammetterlo, ma si limita a dire

Wo nun diese Praxis (di aspettare che il convenuto domandasse l'inchiesta sulla legittimazione) bestand,

⁽⁷⁷⁾ Heimbach in luogo di pro eo traduce adversus eum e poco prima adversus falsum procuratorem in luogo di pro falso procuratore. Vi ha errore in Heimbach perchè il greco suona δπέρ τοῦ πλαστοῦ (προκουράτωρος) — ὅπέρ αὖτοῦ, perchè si giunge ad un disaccordo colle parole precedenti τῆς ἐκφερομένης κατ ἐμοῦ ἀποφάσεως μὴ ἐρρωμένης (quia irrita est sententia adversus me lata), perche infine non si ottiene un significato soddisfacente. Vedi anche Eisele Op. cit. pag. 227 n.a 154.

⁽⁷⁸⁾ Vol. 1 pag. 415.

⁽⁷⁹⁾ loc. cit. § 2.

⁽⁸⁰⁾ Op. cit. pag. 230.

konnte sich leicht die Ansicht bilden, dass, wenn der Beklagte gegen die Legitimation des Procurators keine Einwendung erhebe, das Verfahren und Urtheil auch dann giltig sei, wenn der Vertreter kein Mandat habe.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Io credo invece che la pratica avesse veramente introdotta una norma in questo senso, sia per l'analogia con quanto aveva ammesso pel mandatario non legittimato conforme alla L. 3 C. Theod., sia, ancor più, perchè nello scolio di Taleleo la regola che sia nullo il procedimento col negotiorum gestor anche quando il convenuto non abbia opposta la mancanza di legittimazione è considerata come una regola nuova introdotta dalla L. 24 C. I. in contrasto colla pratica esistente.

Dopo ciò ci si presenta naturale l'ipotesi escogitata dall'Eisele onde spiegare la mancanza di nesso logico che si riscontra nella L. 24 C. I. cit.

Dalla regola, che in initio litis si deve far l'inchiesta sulla legittimazione di colui il quale vuole intentare una lite procuratorio nomine, chi si sarebbe sognato di dedurre la conseguenza, essere valido il giudizio promosso da un falsus procurator? Eppure la detta legge presuppone una simile deduzione logica e normale; perchè fa uso di licet, tamen.

Licet in principio quaestionis persona debet inquiri procuratoris an ad agendum negotium mandatum a domino litis habeat, tamen si falsus procurator inveniatur, nec dici controversiae solent, nec potest esse iudicium.

Il traduttore greco avverti la mancanza di nesso logico e cercò di ripararvi.

B. 8. 2 c. 98.

Κάν πρό τῆς προκατάρζεως τὰ κατά τὸν ἐντολέα μὴ έζητήθη, πλαστός δέ όμως μετά ταῦτα δειχθή, άχρεῖον αποτελείτω το δικαστήριον (Licet ante litem contestatam de procuratoris persona inquisitum non sit, si tamen falsus procurator inveniatur, irritum et nullum sit iudicium) (81).

L' Eisele (82), con molta acutezza ed a parer nostro con altrettanta probabilità di vero, ritiene che la L. 24 C. I. derivi dalla fusione della L. 3 C. Theod. con un' altra legge posteriore, la quale avrebbe stabilito che ad onta (licet) di tale e tale circostanza, ad esempio ad onta della prestazione della cautio de rato, quando aveva intentata la lite un falsus procurator fossero nulli tuttavia (tamen) giudizio e sentenza. Di questa seconda legge sarebbero le parole « licet » e « si tamen falsus procurator inveniatur » mentre il resto della L. 24 C. I. sarebbe tolto dalla L. 3 C. Theod. (83).

Facciamo nostra l'ipotesi dell' Eisele, con questa differenza che mentre l'Eisele non determina a quali circostanze si riferisse la legge supposta e solo in via d'esempio accenna alla prestazione della cautio de rato, noi credia-

⁽⁸¹⁾ Vol. 1 pag. 415.

⁽⁸²⁾ Op. cit. pag. 230 e segg.

⁽⁸³⁾ Come i compilatori abbiano parecchie volte fuso in una due o più leggi, è noto. Cfr. per tutti Krüger Geschichte der Quellen u. Litteratur des röm. Rechts pag. 344 n.ª 10.

mo che le circostanze a cui si riferiva il licet fossero quelle date le quali (come testè abbiamo affermato, spingendoci più in là dell'Eisele) la pratica considerava valido il processo promosso dal negotiorum gestor. La legge supposta avrebbe detto cioè: che quantunque fosse stata prestata la cautio de rato ed il convenuto non avesse domandato durante tutta la lite promossa dal negotiorum gestor l'inchiesta sulla legittimazione, il processo dovesse ritenersi pur sempre nullo.

Anche dopo la disposizione della L. 24 C. I. troviamo tuttavia giudizì promossi da un negotiorum gestor. E se la cautio de rato non vale più in nessun caso ad evitare la nullità di simili giudizì, essa non rimane però senza scopo; ma serve al convenuto per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la lite, ed in caso di sentenza a lui favorevole serve a fargli conseguire anche il risarcimento per aver litigato in un giudizio nullo, per non potere trar profitto da una sentenza favorevole ed essere esposto a dover litigare una seconda volta. Ciò si desume chiaramente dalla quaestio contenuta nello scolio di Taleleo. L' esistenza poi dei detti giudizì si spiega per mezzo della consuetudine introdottasi di aspettare che il convenuto domandasse l' inchiesta sulla legittimazione.

Il giudizio promosso da un semplice gestore si convalidava colla ratifica del *dominus*, trattandosi di un caso di nullità relativa o sanabile.

L. 56 D. de iudic. 5. 1.

Ulpianus lib. tricens. ad Sabinum.

Licet verum procuratorem in iudicio rem deducere verissimum est, tamen et si quis, cum procurator non esset, litem sit contestatus, deinde ratum dominus habuerit, videtur retro res in iudicium recte deducta.

Non sembri strana l'invocazione di un passo d' Ulpiano, perchè, lo diciamo subito, il passo è interpolato dai compilatori, come dimostrò egregiamente l'Eisele (84), al quale si uni il Lenel (85). Rileviamo subito in questa legge nota l'Eisele, di cui riproduciamo la dimostrazione - la mancanza di nesso logico. Come nella L. 24 C. I., ci troviamo di fronte a due proposizioni precedute rispettivamente da licet e tamen, mentre secondo il diritto vigente al tempo di Ulpiano esse non presentano alcun punto di contrasto. Questo conduce tosto ad ammettere che il frammento sia stato interpolato. E l'interpretazione apparisce tanto più probabile, dopo che il recente confronto della L. 24 C. I. colla L. 3 C. Theod. ha mostrato senza dubbio interpolato il licet egualmente strano che si riscontra nella prima di queste due leggi. È per mezzo della L. 24 C. I. - nota sempre l'Eisele - che diviene comprensibile la L. 56 D. Infatti per la L. 24 C. I. è nullo il giudizio promosso da un falsus procurator. Data questa norma, si capisce il dubbio circa l'efficacia della ratihabitio del dominus. Deve dipendere dall'arbitrio di quest'ultimo che il giudizio sia nullo o valido? In Ulpiano non è ammissibile un tal dubbio; al tempo di Ulpiano la lite intentata da un negotiorum gestor era sempre valida e la questione era solo questa, se operasse retroattivamente sull'actio del

⁽⁸⁴⁾ Op. cit. pagg. 173, 174.

⁽⁸⁵⁾ Palingen. vol. 2 col. 1128 n.a 1.

dominus. Dal punto di vista dei compilatori il passo sarebbe da parafrasarsi all'incirca così: la L. 24 C. I. dice decisamente e chiaramente che quando un falsus procurator ha contestata la lite, il giudizio è nullo; questa nullità può però venir sanata mediante la ratihabitio del dominus (86).

Dobbiamo far ora un avvertimento circa le persone col cosidetto mandatum praesumptum. Dicemmo più addietro che non vi ha alcun motivo di ritener comprese anche le dette persone nella prescrizione della L. 3 C. Theod. Aggiungiamo adesso che nemmanco la pratica e la legislazione posteriore introdussero qui delle innovazioni. Le persone col cosidetto mandatum praesumptum furono sempre ammesse ad intentar lite pel dominus, coll'obbligo di prestare la cautio de rato. Questo si vede chiaramente anche in un brano della quaestio contenuta nello scolio di Taleleo

... διὰ οὖν αὐτὰ τὰ δαπανώμενα περὶ τὴν δίκην, χρειώδης ἐστὶ καὶ σήμερον ἡ μνημονευθεῖσα ἰκανοδοσία, μὴ ὅτι, ὡς εἶπεν ἐν τῷ de procuratoribus τῶν πρώτων, ταῦτα ἑαυτῷ τὴν ἀντίθεσιν ἐν τῷ de procuratoribus ἀντιτεθεικώς, καὶ εἰς τὰ ἄλλα πρόςωπα τὰ τῶν συγγενῶν, καὶ ἀγχιστῶν τῶν ὡμολογημένων, καὶ δίχα μανδάτου κινεῖν τὰς ἀλλοτρίας ἀγωγὰς καὶ κατὰ νόμον κινούντων χρειώδης ἐστὶν αὕτη ἡ ἰκανοδοσία (Itaque propter

impensas in litem factas et hodie necessaria est dicta satisdatio, non quod, ut in titulo de procuratoribus dixit, hanc ipsam sibi contrarietatem in titulo de procuratoribus opponens, etiam quoad reliquas personas cognatorum et affinium, qui, ut manifestum est, et sine mandato alienas actiones secundum legem instituunt, necessaria haec satisdatio sit)....

Queste righe sono molto corrotte, si che non si riesce a capirne il significato complessivo; si vedono però in esse mantenute le norme del diritto classico circa le persone col cosidetto mandatum praesumptum.

Per riuscir completi nello svolgimento descritto, aggiungiamo che le disposizioni della L. 3 C. Theod. non comprendevano il procurator in rem suam, perchè a questo erano omai concesse le azioni utili, sicchè era tenuto a provare l'esistenza del proprio diritto e non già la sua legittimazione come rappresentante in giudizio.

Eccoci giunti così alla fine dello svolgimento storico relativo al procurator.

Tenendo presenti le regole che abbiamo visto in vigore nel diritto giustinianeo circa la prestazione della cautio de rato da parte di chi agiva procuratorio nomine, riteniamo che i compilatori si riferissero a tutti i casi nei quali l'agente procuratorio nomine non si fosse legittimato conforme al § 3 I. de satisdat. 4. 11 quando scrivevano:

Cautio ratihabitionis tunc exigitur a procuratore quoties incertum est an ei negotium mandatum est.

⁽⁸⁶⁾ Il Mommsen propone che si inserisca tantummodo fra verum e procuratorem, ma con questo non cessa il passo di essere incomprensibile, considerato come una sentenza di Ulpiano.

119

Queste parole figurano nel Codice come una costituzione di Antonino Pio (L. 1 C. de procurat. 2. 12 [13] Divus Pius Severo PP. IV. id. Oct. Gallicano et Vetere conss. [a. 150]); ma non vi ha dubbio sull'interpolazione. Appare così dalla forma, come dal contenuto. Quanto alla forma, la mano dei compilatori si rivela nelle parole

incertum est an ei negotium mandatum est

essendo nota la predilezione dei compilatori per simili indicativi (87). Quanto al contenuto, l'interpolazione deve ammettersi, perchè il testo, preso come originale di Antonino, sarebbe in opposizione col diritto di quel tempo, quale risulta da altre fonti (88).

Stante la lunghezza dello svolgimento storico relativo all' agente procuratorio nomine, stimiamo opportuno riassumerlo brevemente.

Nel primitivo periodo classico chi intentava lite procuratorio nomine non consumava mai l'actio del dominus ed era pertanto tenuto in ogni caso a prestare la cautio de rato. Al tempo di Gaio doveva esser sorta qualche eccezione alla regola che chi intentava lite procuratorio nomine fosse obbligato a prestare la detta cautio; ma non possiamo dir quale. Giureconsulti posteriori affermano esonerati dalla cauzione il procurator praesentis, il procurator apud acta factus, il procurator la cui costituzione era attestata nel libellus principi oblatus, ai quali fu riconosciuto il potere

11

di consumare l'actio domini. Al tempo di Ulpiano e di Paolo tale potere fu esteso a tutti i procuratores con mandato. Ma non per questo scemò molto la prestazione della cautio de rato. Richiedendosi per la consumazione che il mandato perdurasse fino alla litis contestatio, l'agente procuratorio nomine fu ancora obbligato a prestare la cautio non solo quando non gli era stato conferito il mandato o si dubitava che gli fosse stato conferito, ma anche quando era certo il conferimento ed era dubbio invece se sarebbe perdurato od almeno era possibile cessasse senza che l' avversario venisse a saperlo. Le fonti ci fanno testimonianza soltanto di un nuovo caso di dispensa dalla cautio, quello che il dominus con una lettera diretta all' altro litigante lo avesse informato della costituzione del procurator ed avesse promesso di tener per valido quanto per lui avesse fatto. È da ritenere che l'accordare la dispensa dalla cautio in altri casi fosse rimesso all'arbitrio del pretore. La L. 3 C. Theod. de cognitoribus et procuratoribus 2. 12 avrebbe dovuto quasi totalmente rimuovere la cautio de rato. Infatti questa legge prescrisse che chi voleva intentare una lite procuratorio nomine dovesse inserire il mandato fra gli atti del processo; non ottemperandosi a questa norma, il giudizio era nullo; era nullo pertanto il giudizio promosso da chi pur aveva il mandato ma non lo aveva unito agli atti del processo, ed era nullo il giudizio promosso dal negotiorum gestor. In seguito a ciò non avrebbero dovuto esser più ammessi ad intentare una lite procuratorio nomine che il mandatario il quale avesse inserito il mandato fra gli atti del processo e le persone col cosidetto mandatum praesumptum; il pri-

⁽⁸⁷⁾ Copiosi esempi adduce l'Eisele op. cit. pag. 150 n.a 102 ai quali facilmente altri se ne potrebbero aggiungere.

⁽⁸⁸⁾ Vedi pag. 67 n.ª 8.

mo esente dalla cautio de rato — essendo da ritenersi che l' insinuatio actis assicurasse anche il perdurare del mandato —, le seconde tenute a prestarla. Si vede pertanto come si sarebbe dovuto restringere il campo di applicazione della cautio. Ma la pratica non fu ossequente ai precetti della legge e se ne allontanò assai. Essa cominciò col riconoscere valido il processo promosso da un mandatario il quale non aveva unito il mandato agli atti, purchè avesse prestata la cautio de rato; e più tardi, alla inchiesta ex officio sulla legittimazione avendo sostituito il sistema di aspettare che l'inchiesta venisse domandata dal convenuto, ritenne valido anche il giudizio promosso da un semplice gestore, quando avesse prestata la cautio de rato e durante tutto il procedimento non fosse stata domandata dal convenuto l'inchiesta sulla legittimazione dell'avversario. La legislazione posteriore, quanto al mandatario non legittimato conforme alla L. 3 C. Theod., non sconfessò l'opera della pratica, ma anzi, sulla via tracciata da questa, si spinse più oltre. Il processo promosso da un mandatario fu proclamato dalla legge sempre valido; l' insinuatio actis — alla quale si parificò la presentazione in iudicio del procurator da parte del dominus - divenne semplicemente un mezzo di far esonerare il mandatario dalla prestazione della cautio de rato, la quale, cessando di essere coefficiente di validità del processo, non ebbe più che l' ufficio di tutelare l' interesse del convenuto pel caso di estinzione del mandato. La legislazione respinse invece l'altra innovazione della pratica, quella cioè relativa al negotiorum gestor, proclamando nullo il giudizio promosso da quest' ultimo pure in quel caso in cui la pratica lo

aveva riconosciuto valido. Ma anche dopo una simile disposizione legislativa troviamo processi promossi da un semplice gestore; e ciò si spiega coll' uso invalso di non fare ex officio l'inchiesta sulla legittimazione di chi agiva procuratorio nomine, bensi dietro domanda del convenuto. Se la cautio de rato prestata dal negotiorum gestor, dopo la nuova disposizione legislativa non rendeva più valido in nessun caso il giudizio da quello promosso, non risultava però priva di scopo; chè il convenuto in base ad essa poteva conseguire il rimborso delle spese, ed in caso di sentenza favorevole poteva ottenere il risarcimento per aver sostenuta una lite nulla, per non poter trarre vantaggio dalla sentenza ed essere esposto a dover litigare una seconda volta. Il giudizio promosso da un semplice gestore si convalidava poi colla ratihabitio del dominus, nel qual caso naturalmente il convenuto non poteva più agire in forza della cautio prestata dal gestore. Quanto alle persone col cosidetto mandatum praesumptum, non introdussero novità nè la pratica, nè la legislazione; queste persone furono sempre ammesse ad intentar lite pel dominus, coll' obbligo della cautio de rato. A chiusa di questo riassunto si noti che le disposizioni della L. 3. C. Theod. non comprendevano il procurator in rem suam, perchè a questo erano già accordate le azioni utili; sicchè era tenuto a provare l'esistenza del suo diritto e non già la sua legittimazione come rappresentante nel giudizio.

In tutto questo svolgimento storico abbiamo sempre parlato di *procurator* dell'attore. E ciò perchè normalmente non vi era luogo a prestazione della *cautio ratam* rem haberi da parte del *procurator* del convenuto; non

essendovi d'ordinario a temere che il convenuto intentasse lite de eadem re.

Procurator vero si agat satisdare iubetur ratam rem dominum habiturum

dice Gaio (89); e nella L. 45 § 2 D. de procurat. 3. 3 (Paulus libro nono ad edictum) si afferma che il procurator, il quale in seguito alla nuntiatio novi operis intenta l'interdetto ne vis fiat aedificanti non deve prestare la cautio de rato, perchè nel procedimento, considerato nel suo complesso, rappresenta il convenuto.

Si procuratori opus novum nuntiatum sit isque interdicto utatur ne ei vis fiat aedificanti defensoris eum partes sustinere nec compelli cavere ratam rem dominum habiturum Iulianus ait (90).

Nè diversamente correva la cosa se il procurator dell'edificante domandava la remissio; egli era dispensato dalla cautio ratam rem haberi, perchè procurator del convenuto; doveva invece prestare la cautio ex operis novi nuntiatione la quale, come si sa, era un'anticipata cautio iudicatum solvi. L. 5 § 19 D. de operis novi nunt. 39. 1. Ulpianus libro quinquages, sec. ad edictum.

Qui remissionem absentis nomine desiderat, sive ad privatum sive ad publicum ius ea remissio pertinet, satisdare cogitur: sustinet enim partes defensoris. sed haec satisdatio non pertinet ad ratihabitionem, sed ad operis novi nuntiationem.

Che se il rapporto giuridico era tale da render possibile che il convenuto promovesse un secondo giudizio de eadem re, allora anche il procurator del convenuto poteva esser costretto a prestare la cautio. Così dicasi per le azioni in rem; affinche l'attore riacquistando il possesso fosse garantito contro la rivendicazione del dominus.

L. 40 § 2 D. de procurat. 3. 3. Ulpianus lib. nono ad edictum.

Sed et is, qui quasi defensor in rem actione convenitur, praeter solitam satisdationem iudicatum solvi, etiam de rato debet cavere. quid enim si in hoc iudicio rem meam esse pronuntietur, reversus ille, cuius defensor extiterat, velit fundum vindicare; nonne ratum non videbitur habere quod iudicatum est? denique si verus procurator (cognitor Ulp.) extitisset vel ipse praesens causam suam egisset et victus esset: si a me vindicaret, exceptione rei iudicatae summoveretur, et ita Iulianus libro quinquagesimo digestorum scribit: nam cum iudicatur rem meam esse, simul iudicatur illius non esse.

E così nei iudicia duplicia alla cautio de rato era tenuto

⁽⁸⁹⁾ In questo paragrafo si parla solo di actio in rem; ma il § 100 dice che vale la stessa norma per l'actio in personam. Cfr pr. e § 11. de satisdat. 4. 11.

⁽⁹⁰⁾ Più estesamente Schmidt Das Interdiktenverfahren der Römer in gesch. Entwickelung Leipzig 1853 pagg. 214, 215.

così il *procurator* dell'uno come quello dell'altro litigante, perchè ciascun dei due sosteneva ad un tempo la parte di attore e quella di convenuto.

L. 15 § 1 D. h. t.

Ulp. lib. octavo ad ed.

Qui ad communi dividundo iudicium datus est, ad agendum item et ad defendum videbitur datus duplici cautela interponenda.

La frase finale « duplici cautela interponenda » è interpolata come già mostrò il Cuiacio (91). L'obbligo della cautio de rato per ambedue i procuratores risulta tuttavia dalla loro duplice qualità.

Alla cautio de rato era tenuto il defensor nei processi sullo status.

L. 39 § 5 D. h. t.

Ulp. lib. nono ad ed.

Si status controversiam cui faciat procurator, sive ex servitute in libertatem adversus eum quis litiget sive ipse ex libertate in servitutem petat, debet cavere ratam rem dominum habiturum. et ita edicto scriptum est, ut ex utroque latere quasi actor habeatur (92) come pure, in date circostanze, nella causa di restitutio in integrum di un minore

L. 39 § 6 D. h. t.

Ulp. lib. nono ad ed.

Est et casus, quo quis eiusdem actionis nomine et de rato caveat et iudicatum solvi. ut puta postulata est cognitio de in integrum restitutione, cum minor circumscriptus in venditione diceretur: alterius procurator existit: debet cavere hic procurator et ratam rem dominum habiturum, ne forte dominus reversus velit quid petere, item iudicatum solvi, ut si quid forte propter hanc restitutionem in integrum praestari adulescenti debeat, hoc praestetur. et haec ita Pomponius libro vicensimo quinto ad edictum scribit.

e nell' accusatio suspecti tutoris

塘

11

L. 39 § 7 D. h. t.

Ulp. lib. nono ad ed.

Item ait, si suspectus tutor postuletur, defensorem eius oportere etiam de rato cavere, ne reversus ille velit retractare quod actum est.... (93).

Cautio de rato doveva prestare il procurator del convenuto se voleva compensare fino a quando fu stabilito che la compensazione si verificasse *ipso iure*; una volta posto questo principio, la *cautio* diventò inutile.

⁽⁹¹⁾ Notae in Dig. in tit. de procurat. in h. l. (Opp. omnia vol. 3 col. 363). Vedi ora anche Lenel Paling. vol. 2 col. 449 n. 5.

⁽⁹²⁾ Vedi anche B. 9. 11 c. 8 (vol. 1 pag. 487).

⁽⁹³⁾ Cfr. Fragm. Vatic. 340. Vedi anche L. 6 D. ratam rem haberi 46. 8.

L. 21 D. de compensat. 16. 2.

Paulus libro primo quaest.

Posteaquam placuit inter omnes id quod invicem debetur ipso iure compensari, si procurator absentis conveniatur, non debebit de rato cavere, quia nihil compensat, sed ab initio minus ab eo petitur (94).

Nel fr. Vatic. 326. 3

(In) dominae praesentia si procurator agat vel defendat satisdatio non recte postulatur

il « vel defendat » va riferito a quei casi nei quali anche il procurator del convenuto doveva dare la cautio.

A proposito della cautio de rato da prestarsi dal procurator del convenuto nelle azioni reali, conviene far menzione della

L. 75 D. de procurat. 3. 3.

Iulianus lib. tert. digest.

Qui absentem emptorem eundemque possessorem fundi defendebat et iudicium nomine eius accipiebat, postulabat a venditore fundi, ut ab eo defenderetur; venditor desiderabat caveri sibi ratam rem emptorem habiturum: puto eum venditori de rato satisdare debere, quia si fundum agenti restituerit, nihil prohibet dominum rem petere et cogi venditorem rursus defendere.

Mentre il compratore di un fondo e possessore del medesimo è assente, si agisce in rivendicazione contro di lui. Taluno si assume la difesa del compratore ed in di lui nome si presenta in giudizio, richiedendo però l'intervento del venditore. Questi, per intervenire, domanda a sua volta che il defensor gli presti cauzione che il compratore ratificherà. Il giureconsulto stima che tale richiesta del venditore debba venire soddisfatta, e ciò pel seguente motivo: che qualora il defensor soccomba nella lite e quindi restituisca il fondo, il compratore potrà agire in rivendicazione ed il venditore sarà costretto così ad intervenire una seconda volta.

Le ultime parole di questo passo hanno sollevato discussione già fra gli scrittori greci. Come va inteso il « cogi venditorem rursus defendere »? Teofilo ritenne trattarsi di un secondo intervento a vantaggio del compratore. Stefano invece reputò che il venditore nella fattispecie sarebbe costretto ad intervenire a favore dell' avversario del compratore che si suppone vincitore del primo processo; e ciò in forza della cautio de rato che, trattandosi di azione reale, dovrebbe prestare intervenendo la prima volta (95). Le due diverse opinioni vennero ripetute dagli scrittori

⁽⁹⁴⁾ Una discussione sul significato della frase ipso iure compensari, oggetto di tante dispute, sarebbe da parte nostra ingiustificata. Ci limitiamo a rimandare alla spiegazione che ne dà il Windscheid (Lehrb. der Pand. vol. 2 pag. 343), che ci par la migliore. Lo dicemmo altra volta, e lo ripetiamo ora, in molti scritti sulla ratihabitio si estendono le ricerche e le osservazioni a materie estranee; questo ha contribuito notevolmente a far apparire l'argomento ancora più intricato che non sia. Noi ci siamo sempre sforzati di non incorrere in simile difetto.

⁽⁹⁵⁾ Ad B. 8. 2 c. 71 (Vol. 1 pagg. 398, 399).

posteriori. A me sembra preferibile l'interpretazione di Teofilo, cui, fra gli altri, aderisce il Cuiacio

re actori restituta fieri potest ut reversus emptor eandem rem vindicet a victore, et rursus appellet venditorem, ut liti subsistat remque defendat (96).

Esposti i casi di eccezionale prestazione della cautio de rato da parte del procurator del convenuto, ricordiamo ora che talvolta, anche qui per eccezione, era tenuto a prestare la detta cautio il procurator agente suo nomine, mentre per regola solo il procurator agente alieno nomine vi era obbligato.

L. 39 § 1 D. de procurat. 3. 3. Ulp. lib. nono ad edictum.

Qui alieno nomine agit quamcumque actionem, id ratum habiturum eum ad quem ea res pertinebit cavere debet. sed interdum licet suo nomine procurator experiatur, tamen de rato debebit cavere, ut Pomponius libro vicensimo quarto digestorum scribit. ut puta iusiurandum procuratori rettulit (adversarius et is) iuravit absenti dari oportere: agit hoc iudicio suo nomine propter suum iusiurandum; neque enim haec actio domino competere potuit; sed debebit de rato cavere. sed et si procuratori constitutum est et ex ea causa agat: dubitandum non est quin locus sit de rato cautioni idque Pomponius scribit.

In questo frammento sono enunciati due casi nei quali il *procurator* agente *suo nomine* è tenuto a prestare la cautio ratam rem haberi. Sul primo dobbiamo un pò intrattenerci.

Avendo un procurator deferito il giuramento all' avversario, questi glielo riferisce ed il procurator giura. Agendo il procurator in forza del giuramento, agisce suo nomine; nell' actio in factum ex iureiurando l' intentio, od a meglio dire il factum che tien luogo dell' intentio, non fa parola del dominus. Tuttavia il procurator deve prestare la cautio de rato, deve garantire che il dominus non chiederà più quello che il convenuto darà per causa dell' actio ex iureiurando.

Al testo di Ulpiano contradice apertamente, quanto all'acquisto dell'actio ex iureiurando da parte del dominus, un altro testo dello stesso Ulpiano

L. 9 § 6 D. de iureiurando 12. 2.

Ulpianus lib. vicens. sec. ad edictum.

Iusiurandum defensoris vel procuratoris ei ab adversario delatum prodesse exceptionemque domino parere Iulianus scribit. idem ergo dicendum erit et si datus ad petendum procurator reo deferente iuraverit dari

⁽⁹⁶⁾ Recit. solemn. ad lib. Digest. Salvii Iul. ad lib. 3 in h. l. (Vol. 3 col. 715).

È quasi superfluo avvertire — prima di lasciar l'argomento della cautio de rato prestata dal procurator del convenuto — che non è il caso di pensare ad una cautio fatta prestare dalla pratica a quello, come coefficiente di validità del giudizio, analogamente a quanto abbiamo visto pel procurator dell'attore dopo la L. 3 C. Theod. de cognit. et proc. 2. 12, sendochè esclusivamente al procurator dell'attore si riferiva questa legge ed in generale non fu mai necessaria nel processo romano per la validità del giudizio l'autorizzazione del dominus quando il procurator si presentava come convenuto.

mihi oportere: nam actionem mihi parit: quae sententia habet rationem.

Gli interpreti fin dai primi tempi si affaticarono per metter d'accordo i due passi. Negli scolii dei Basilici (97) si afferma che il primo passo concerne il giuramento in giudizio, il secondo il giuramento stragiudiziale, ed in prova di ciò si fa notare il referre da una parte ed il deferre dall' altra; ma il tenore del secondo testo esclude questa conciliazione, perchè mostra trattarsi anche qui di giuramento giudiziale. Altre conciliazioni si trovano nella Glossa e negli scrittori posteriori; sono del pari inaccettabili. La contradizione è dovuta ai compilatori, i quali nella L. 9 § 6 sostituirono la voce procurator all' espressione genuina cognitor. Mentre al dominus non competeva l'actio ex iureiurando quando aveva giurato un procurator, gli competeva invece quando aveva giurato un cognitor; è la stessa differenza che si riscontra per l'analoga actio iudicati (98).

Il secondo caso della L. 39 § 1 è chiaro. Il procurator agendo in base al constitutum agiva suo nomine; era tenuto tuttavia a prestare la cautio de rato perchè il dominus avrebbe potuto domandare al convenuto la stessa prestazione in base alla prima obbligazione.

Esaurito l'argomento degli agenti procuratorio nomine, passiamo adesso a coloro che agivano tutorio o curatorio nomine.

Anche questi nel primitivo diritto classico non consumavano mai l'azione del loro rappresentato, e pertanto erano tenuti a prestar sempre la cautio de rato.

L. 33 § 3 D. de procurat 3. 3. Ulpianus lib. nono ad edictum.

Ait praetor: Cuius nomine quis actionem dari sibi postulabit, is eum boni viri arbitratu defendat: et ei quo nomine aget id ratum habere eum ad quem ea res pertinet, boni viri arbitratu satisdet (99).

Questo editto si riferiva non solamente ai procuratores, ma a tutti coloro che agivano alieno nomine, escluso il cognitor. Il Bethmann-Hollweg (100) ed il Rudorff (101) inclinano a credere che il cognitor fosse espressamente eccettuato e vorrebbero inserire dopo quis: praeter cognitorem. Ma dal punto di vista formale riesce difficile ammettere quest'aggiunta; e dal punto di vista materiale si

^{(97) 8. 2} c. 39 e 22. 5 c. 9 (vol. 1 pag. 375 e vol. 2 pagg. 535, 536). (98) Vedi Mühlenbruch Die Lehre v. der Cess. der Forderungsrechte pag. 60 e segg., e meglio Eisele Op. cit. pag. 87 n. 54 e pag. 89 e segg. Cfr. anche Lenel Paling. vol. 1 col. 337 e vol. 2 col. 546. L'Eisele osserva giustamente come non regga la spiegazione che Ulpiano nella L. 39 § 1 desume dal fatto che fu il procurator e non il dominus a giurare

agit hoc iudicio suo nomine propter suum iusiurandum; neque enim haec actio domino competere potuit.

L'agit propter suum iusiurandum, come ognuno vede, si può dire anche pel cognitor; e pertanto se questo fosse il motivo pel quale il dominus non ha l'actio ex iureiurando quando ha giurato il procurator, non dovrebbe averla nemmanco quando il giuramento fu prestato dal cognitor.

⁽⁹⁹⁾ Vedi anche L. 39 § 1 D. h. t.

⁽¹⁰⁰⁾ Der röm. Civilprozess vol. 2 pag. 421 nota 69.

⁽¹⁰¹⁾ Ed. perp. pag. 51.

noti che non era necessario escludere esplicitamente il cognitor, mentre ad esso si riferiva un particolare editto (102).

Gaio, enunciata la prescrizione dell'Editto che obbligava tutori e curatori a prestare la *cautio de rato* come i procuratori, soggiunge che al suo tempo erasi introdotta qualche eccezione.

Gai. 4. 99.

Tutores et curatores eo modo, quo et procuratores, satisdare debere, verba edicti faciunt; sed aliquando illis satisdatio remittitur (103).

E qui osserviamo come Huschke (104) non sia esatto quando dice

Wenn Gaius sagt, den Tutoren und Curatoren werde, obgleich sie nach den Worten des Edicts eigentlich eben so, wie die Procuratoren ratam rem caviren müssten, diese caution oft erlassen...

mentre Gaio così si esprime: « aliquando remittitur ».

Quantunque manchino dirette testimonianze delle fonti, è probabile che pei tutori e curatori si sieno accordate esenzioni dalla *cautio* ancora prima che pei procuratori. Il fatto che nell'antico processo il tutore in certi casi poteva intentar lite pel pupillo e consumava l'azione senza bisogno di ratifica (agere pro tutela) rende probabile che anche nel processo formulare non si sia tardato ad ammettere che tutori e curatori deducessero senz'altro in iudictum l'actio del loro rappresentato nei casi nei quali l'antico processo ammetteva un agere pro tutela. Oltre il motivo storico milita a favore di quest'idea la considerazione che l'antico agere pro tutela, secondo la dottrina che crediamo la vera, comprendeva quei casi nei quali era impossibile la comparsa personale del pupillo tutore auctore e si rendeva pertanto necessario pel tutore rappresentare il suo protetto. Nè manca infine l'appoggio delle fonti, perchè in un frammento di Giuliano vediamo il curator di un furiosus che consuma l'azione.

L. 7 § 2 D. de curatoribus fur. 27. 10 Iulianus libro vices. primo digest.

Cum dementis curatorem, quia satis non de lerat et res male administraret, proconsul removerit a bonis a-liumque loco eius substituerit curatorem, et hic posterior, cum nec ipse satisdedisset, egerit cum remoto negotiorum gestorum, posteaque heredes dementis cum eodem negotiorum gestorum agant et is exceptione rei iudicatae inter se et curatorem utatur: heredibus replicatio danda erit: « aut si is qui egit satisdederat ». sed an replicatio curatori (105) profutura esset, iudex aestimabit: nam si curator sequens pecuniam, quam ex condemnatione consecutus fuerat, in rem furiosi vertisset, doli triplicatio obstabit.

⁽¹⁰²⁾ Vedi anche Eisele Op. cit. pag. 95 nota 63 e Lenel Ed. perp. pag. 81 nota 5.

⁽¹⁰³⁾ Vedi anche § 100. Cfr. pr. e § 1 I de satisdat. 4.11.

⁽¹⁰⁴⁾ Nella Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. vol. 14 pag. 68.

^{(105) &}quot;curatori" gloss. Cfr. Lenel Paling. vol. 1 col. 375.

Ammessa nei casi che sopra dicemmo l'efficacia consuntiva, non vi ha difficoltà a ritenere che nei detti casi sieno stati esonerati dalla cautio ratam rem haberi tutori e curatori quando non solo era accertata la loro qualità ma di più era impossibile cessassero dall'ufficio per una circostanza che potesse rimanere ignota al tribunale. E pertanto non crediamo si sieno dispensati dal prestare la cautio i tutores testamento dati i quali potevano abdicare, nè i tutores e curatores legitimi i quali scadevano dall'ufficio se incorrevano nella capitis deminutio anche minima, ma soltanto il tutore o curatore nominato o confermato dall'autorità. Questa secondo requisito non riuscirà affatto strano a chi ricordi quanto abbiamo detto pei procuratores circa la cautio de rato che assicurava l'avversario contro l'estinzione del mandato; nè staremo ora a ripeterlo (106).

Al tempo di Ulpiano e di Paolo in tutti i casi, e non più soltanto in quelli dell'antico agere pro tutela, tutori e curatori consumavano l'azione, come provano chiaramente i seguenti testi

L. 23 D. de admin. et peric. tut. 26. 7. Ulpianus lib. nono ad ed.

....tutor....rem in iudicium deducit....

L. 11 § 7 D. de except. rei iudic. 44. 2.

Ulpianus lib. septuag. quinto ad edictum.

Hoc iure utimur, ut ex parte actoris in exceptione rei iudicatae hae personae continerentur, quae rem in iudicium deducunt: inter hos erunt [cognitor ins.] procurator cui mandatum est, tutor, curator furiosi vel pupilli, actor municipum...

L. 17 § 2 D. de iureiurando 12. 2.

Paulus lib. octavo dec. ad edictum.

Si tutor qui tutelam gerit aut curator furiosi prodigive iusiurandum detulerit, ratum id haberi debet: nam et alienares res et solvi eis potest et agendo rem in iudicium deducunt.

L. 22 D. de administr. et peric. tut. 26. 7.

Paulus libro tertio ad edictum.

Tutor ad utilitatem pupilli et novare et rem in iudicium deducere potest: donationes autem ab eo factae pupillo non nocent.

Si restrinse in seguito a ciò l'obbligo della prestazione della cautto de rato, dalla quale vi fu dispensa non più nei soli casi corrispondenti a quelli dell'antico agere pro tutela, ma in ogni caso, purchè fosse accertata la qualità di tutor o curator in chi intentava l'azione tutorio o curatorio nomine e non vi fosse pericolo che cessasse dall'ufficio od almeno che da questo cessasse senza che il tribunale venisse a saperlo. Ulpiano nella L. 23 D. de admin. tut. 26. 7 dopo aver detto

Vulgo observatur, ne tutor caveat ratam rem pupillum habiturum, quia rem in iudicium deducit

soggiunge

quid tamen si dubitetur an tutor sit vel an duret

⁽¹⁰⁶⁾ Vedi Eisele Op. cit. pag. 153 e segg., col quale però, come si vede, non in tutto consentiamo.

tutor vel an gestus illi commissus sit? aequum est adversarium non decipi. idem et in curatore est, ut Iulianus scribit.

A me non par dubbio che il *duret* ha valore di futuro e non di presente, (come di solito si ritiene), e si riferisce al corso del dibattito giudiziale. Altrimenti la frase « vel an duret tutor » non sarebbe in fondo che un'inutile ripetizione dell'altra « an tutor sit »; ripetizione che non può assolutamente ammettersi, mentre il *an vel an* presuppone di necessità due cose diverse.

La citazione di Giuliano in fine del passo ha destato meraviglia nel Bethmann-Hollweg (107), il quale, riproducendola, ha aggiunto un punto interrogativo. Io non la trovo affatto strana, e pertanto non ne metto in dubbio la legittimità. Infatti, poichè già al tempo di Giuliano in alcuni casi tutore e curatore consumavano l'actio del proprio protetto, non si trova difficoltà alcuna ad ammettere che in quel campo più ristretto Giuliano abbia potuto fare per la cautio de rato la stessa osservazione che Ulpiano fa in un campo più vasto e che questi abbia potuto ricordarlo.

Così l'affermazione fatta poco prima che quando si ammise la consumazione dell'actio da parte di tutti i tutori e curatori nei casi corrispondenti a quelli dell'antico agere pro tutela non vi fu dispensa dalla cautio de rato nei detti casi che quando era certa la qualità di tutore o curatore in chi agiva e di più non vi era da temere che tale qualità sparisse senza che il tribunale venisse a co-

noscerlo, è suffragata, oltrechè dall'analogia con quanto abbiamo visto per l'agente *procuratorio nomine*, dal passo di Ulpiano per la citazione di Giuliano.

Dalle parole

11

an gestűs illi commissus sit

si deduce, che, pur essendo accertata la qualità di tutore o curatore e di più non essendo possibile che tale qualità sparisse per una circostanza che potesse rimanere ignota al tribunale, la cautio de rato poteva tuttavia ancora esigersi quando vi era dubbio se l'agente avesse la facoltà di amministrare le cose di coloro pei quali intentava azione o se la sua cerchia d'amministrazione comprendesse anche il diritto di agire in giudizio per quel dato affare di cui si trattava. Quest'altre limitazioni, che non abbiamo esposte subito per motivi di chiarezza e di semplicità, vanno sottintese anche per la primitiva esenzione della cautio, nei casi corrispondenti a quelli dell'antico agere pro tutela, tanto più essendo citato Giuliano nel passo di Ulpiano (108).

Invano cerchiamo nelle fonti altre testimonianze che ci permettano di dire se e quali modificazioni si verificavano col progredir dei tempi.

Non è improbabile che per gli agenti tutorio vel curatorio nomine sia stata emanata una disposizione analoga a quella della L. 3. C. Theod. per gli agenti procuratorio nomine; che la pratica anche qui si sia scostata dalla

⁽¹⁰⁷⁾ Der röm. Civilprozess vol. 2 pag. 437 nota 128 i. f.

⁽¹⁰⁸⁾ Colle riserve che fa Ulpiano nella L. 23 va intesa l'affermazione contenuta nella L. 13 C. de admin. tut. 5. 37. Vedi in appoggio anche sch. 2 ad B. 38. 9 c. 27 (vol. 3 pag. 758).

legge e questa abbia finito per riconoscer valido in ogni caso il processo promosso da un verus tutor o verus curator, confermando invece la nullità della lite intentata da un falsus tutor o falsus curator. Che se non si vuole ammettere in tutto uno svolgimento analogo a quello attestato dalle fonti per l'agente procuratorio nomine, non si stenterà ad ammettere almeno questo, che una volta proclamato nullo il processo promosso da un falsus procurator, si sia dichiarata parimenti nulla la lite intentata da un falsus tutor o falsus curator; come, accordato questo, non si esiterà a riconoscere anche qui l'efficacia sanatoria della ratifica.

Alle categorie di rappresentanti processuali enumerate da Gaio dobbiamo aggiungere quella degli actores municipum, universitatis, magistri universitatis.

Anche questi, stante le parole dell'Editto riferentisi a tutti coloro i quali intentavano lite alieno nomine all'infuori dei cognitores, erano tenuti da principio a prestare in ogni caso la cautio ratam rem haberi.

Al tempo di Ulpiano e di Paolo anche i suddetti rappresentanti consumavano l'actio. La L. 11 § 7 D. de except. rei iudic. 44. 2 di Ulpiano, altrove trascritta, nomina fra le persone che rem in iudicium deducunt l'actor municipum. In seguito a ciò si restrinse l'obbligo di prestazione della cautio ratam rem haberi.

L. 6 § 3 D. quod cuiusc. univ. nom. 3. 4. Paulus libro nono ad edictum.

Actor universitatis si agat, compellitur etiam defendere, non autem compellitur cavere de rato. sed in-

terdum si de decreto dubitetur, puto interponendam et de rato cautionem. . . . (109).

Che pur qui si sia verificato uno svolgimento analogo a quello degli agenti procuratorio nomine è probabile. La L. 2 § 5 C. de iureiur. prop'er cal. dando 2. 58 [59], che abbiamo citata per questi ultimi accanto al § 3 I. de satisdat. 4. 11 (110), comprende nelle sue disposizioni anche l'actor universitatis (111).

Alla stregua dei procuratores furono trattati gli actores interposti dai tutori o curatori o da altri amministratori delle cose altrui, anche nell'ultima parte dello svolgimento. Il § 3 I. cit. dopo aver affermato l'obbligo della cautio ratam rem haberi pei procuratores quando il mandato non fosse stato inserito fra gli atti del processo od il dominus non avesse personalmente presentato il procuratore in iudicio, soggiunge

eodem observando et si tutor vel curator vel aliae

⁽¹⁰⁹⁾ Vedi anche L. 9 D. ratam rem hab. 46.8, che col Rümelin (Zur Gesch. der Stellvertr. im röm Civilpr. Freiburg. i. B. 1886 pag. 120 n. 2) riteniamo assai probabilmente corrrotta, e fragm. Vatic. 335 nella restituzione del Lenel Paling. vol 2 col. 1234.

⁽¹¹⁰⁾ Vedi pagg. 104-106.

⁽¹¹¹⁾ Lo Schulin (Lehrb. der Gesch. des röm. Rechts pag. 558) parlando dei rappresentanti nel processo formulare e dell'obbligo di prestare la cautio de rato dice « Tutoren, Kuratoren und Vertreter juristischer Personen werden den procuratores apud acta facti gleichgestellt ». Dopo quanto abbiamo detto in argomento risulta chiaro come sia inesatta tale affermazione; ed infatti lo Schulin non può citare alcun testo in suo favore.

tales personae, quae alienarum rerum gubernationem receperunt, litem quibusdam per alium inferunt.

A completare questo paragrafo, dobbiamo indicare qualche altro caso di prestazione della cautio de rato, di cui ci parlano le fonti.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Leggiamo nella Pandette come il paterfamilias il quale agiva in giudizio per la restituzione della dote senza avere già il consenso della figlia fosse tenuto a garantire che questa avrebbe ratificato.

L. 39 § 3 D. de procurat. 3. 3.

Ulpianus lib. nono ad edictum.

Si de dote [rei uxoriae Ulp.] agat pater, cavere debet ratam rem filiam habituram: sed et defendere eam debet, ut et Marcellus scribit (112).

Eccezionalmente era esonerato il padre dal prestare la cautio, se la figlia era furiosa.

L. 2 § 2 D. soluto matrim. 24. 3.

Ulpianus libro triges. quinto ad Sab.

Voluntatem autem filiae, cum pater agit de dote[rei uxoriae Ulp.], utrum sic accipimus, ut consentiat an vero ne contradicat filia? et est ab imperatore Antonino rescriptum filiam, nisi evidenter contradicat. videri consentire patri. et Iulianus libro quadragesimo octavo digestorum scripsit quasi ex voluntate filiae videri experiri patrem, si furiosam filiam habeat: nam ubi non potest per dementiam contradicere, consentire quis eam merito credet, sed si absens filia sit, dicendum erit non ex voluntate eius id factum cavendumque ratam rem filiam habituram a patre: ubi enim sapit, scire eam exigimus, ut videatur non contradicere.

Nel detto caso che la figlia fosse furiosa, si fingeva che il padre esercitasse l'azione col consenso di quella. Che se il giureconsulto crede di poter giustificare il

quasi ex voluntate filiae videri experiri patrem si furiosam filiam habeat

ed a lui si uniscono Doroteo e Cirillo, l'Anonimo d'altra parte afferma giustamente trattarsi di un'eccezione alla regola, che il furiosus nel campo giuridico, tolti i lucidi intervalli, non ha volontà (113). Un altro caso in cui viene finto il consenso del furiosus abbiamo notato parlando della ratifica nella negotiorum gestio: se dopo che il gestore ha chiesta la bonorum possessio il dominus è divenuto furiosus, si finge abbia ratificato (114).

Reciprocamente anche la figlia la quale esigeva la restituzione della dote, doveva dar cauzione che il paterfamilias avrebbe ratificato.

> L. 22 § 4 D. h. t. Ulpianus lib. trig. tert. ad ed.

⁽¹¹²⁾ Vedi anche L. 2 § 2, L. 22 § 3 D. sol. matrim. 24. 3, L. 25 pr. D. ratam rem hab. 46. 8.

⁽¹¹³⁾ sch. ad B. 28. 8 c. 2 (vol. 3 pagg. 239, 240).

⁽¹¹⁴⁾ L. 16 D. de bon. poss. 37. 1. Cfr. vol. 1 pagg. 115, 116.

Si patri propter condemnationem Romae, ubi dos petatur, esse non liceat, filiae satis dotis fieri oportet, ita tamen, ut caveat ratam rem patrem habiturum (115).

Il paterfamilias che agiva in giudizio per un credito formante parte del peculio castrense del figlio era tenuto a prestare la cautio ratam rem haberi; così mostra la

L. 18 § 5 D. de cast. pec. 49. 17.

Maecianus libro primo fideic.

Sed nec cogendus est pater (propter) aes alienum, quod filius peculii nomine, quod in castris adquisiit, fecisse dicetur, de peculio actionem pati... sed et eius filii nomine non aliter movere actiones potest, quam si satis dederit eum ratam rem habiturum.

Invece il *paterfamilias* che agiva a titolo di ingiuria fatta al figlio non era tenuto a dar cauzione *de rato*. E ciò perchè agiva *suo nomine*, con una propria azione.

L. 39 § 4 D. de procurat. 3. 3.

Ulp. lib. nono ad edictum.

Si pater filii nomine iniuriarum agat, cum duae sint actiones una patris altera filii, cessat de rato cautio.

Nè a sua volta il figlio di famiglia che agiva per una ingiuria a sè arrecata doveva dar cauzione che il padre avrebbe ratificato; e ciò sia che agisse coll'actio iniura-

rum praetoria, della quale parla il testo precedente, sia che esperisse l'actio iniuriarum ex lege Cornelia.

L. 5 § 7 D. de iniuriis 47. 10.

Ulp. lib. quinquages. sexto ad ed.

In lege Cornelia filius familias agere potest ex omni causa nec cavere debet ratam rem patrem habiturum: nam nec alias agentem filium iniuriarum ad cautionem de rato compellendum Iulianus scribit.

All'actio praetoria si riferiscono le parole « nam nec alias etc. ».

Il figlio di famiglia il quale, convenuto in giudizio, opponeva in compensazione un credito del padre doveva dar cauzione che questi avrebbe ratificato.

L. 9 § 1 D. de compensat. 16. 2.

Paulus libro triges. sec. ad edictum.

Sed si cum filio familias agatur, an quae patri debeantur filius compensare possit, quaeritur: et magis est admittendum, quia unus contractus est, sed cum condicione, ut caveat patrem suum ratum habiturum, id est non exacturum quod is compensaverit (116).

⁽¹¹⁵⁾ Vedi anche § 10 e § 11.

⁽¹¹⁶⁾ Il Lenel (Paling. vol. 1 col. 1033) vede con ragione nell'inutile " id est non exacturum quod is compensaverit" un glossema ad una interpolazione.

§ 30.

In qual parte della lite era prestata la cautio de rato. Sua forma primitiva.

Nel processo formulare la cautio de rato doveva prestarsi prima della litis contestatio; dopo non poteva più essere richiesta.

L. 40 § 3 D. de procurat. 3. 3.

Ulp. libro nono ad edictum.

Ratihabitionis autem satisdatio ante litis contestationem a procuratore exigitur: ceterum semel lite contestata non compelletur ad cautionem.

Questa regola non doveva essere però senza eccezioni, sendochè le Istituzioni, come altrove abbiamo notato, annoverano la stipulatio de rato fra le stipulationes communes, fra quelle cioè che normalmente venivano interposte per ordine del magistrato, in via d'eccezione per ordine del giudice (1).

Quanto al periodo dei iudicia extraordinaria la prestazione della cautio de rato aveva luogo in principio litis (2).

Originariamente in luogo della cautio ratam rem haberi veniva prestata la cautio amplius non peti, amplius eo nomine neminem petiturum, detta dagli scrittori anche cautio de amplius non petendo.

Cic. Brut. c. 4 § 17 e 5 § 18.

..... etsi fortasse ego a te huius voluntarius procurator petam, quod ipse, cui debes, sine incommodo se tuo exacturum negat. At vero, inquam, tibi ego, Brute, non solvam, nisi prius a te cavero, amplius eo nomine neminem, cuius petitio sit, petiturum (3).

L. 15 D. ratam rem haberi 46. 8.
Paulus libro quarto dec. ad Plautium.
Amplius non peti verbum Labeo ita accipiebat, si

iudicio petitum esset...

La sostituzione della cautio de rato alla cautio amplius non peti deve essere avvenuta per opera della giurisprudenza del secondo secolo; infatti da una parte Cicerone e Labeone ci parlano di cautio amplius non peti, dall'altra Gaio (4) ci nomina invece la cautio de rato. Questa dava una più ampia garanzia allo stipulante, perchè poteva pretendere il risarcimento per qualunque factum contrarium.

^{(1) § 4} I. de divis. stipulat. 3. 18 [19]. Cfr. Paraphr. gr. Instit. e Gloss. Taurin. Instit.

⁽²⁾ Consultatio 3 §§ 1-5, 10, 11, § 3 I. de satisdat. 4. 11.

⁽³⁾ Noi riteniamo col Pernice (M. A. Labeo vol. 1 pag. 500) che il "petam" si riferisca ad un iudicio petere. Che si tratti invece di un petere stragiudizialmente credono Rodorff (Römische Rechtsgesch. vol. 2 pag. 245 n. 6) e Bethmann-Hollweg (Der röm. Civilprozess vol. 2 pag. 421 n. 68) senza che adducano però alcun argomento in appoggio della loro opinione. -- Veggansi anche Cic. pro Roscio com. c. 12 §§ 35-37, ad famil. lib. 13 ep. 28 § 2 (in Keller Der röm. Civilpr. pag. 288 n. 673, per errore di stampa o per svista dell'autore, 3 ep. 28). (4) 4. 84 e 98.

L. 12 § 3 D. ratam rem haberi 46. 8. Ulp. libro octanges ad edictum.

.... qualiterqualiter qui eundem actum retractet, qui a procuratore actus est, committi stipulationem oportet.

mentre la cautio amplius non peti gli conferiva il diritto di chiedere il risarcimento solo in caso di un secondo giudizio come mostra la L. 15 dianzi citata.

Nella formula della cautio de rato troviamo espressa anche la clausola de amplius non petendo; e, benche di diverso parere si mostri il Rudorff (5), non si può dubitare che una simile inserzione fosse normale di fronte alle parole della L. 23 D. h. t.

.... in stipulatione cavetur non petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio sit, et ratum habituros omnes, ad quos ea re pertinebit... (6).

È vero che il ratam rem haberi comprende già l'amplius non peti, ma d'altra parte l'affermazione testè trascritta, nella sua semplicità, rivela un fatto costante. Aggiungasi che, pur prescindendo da questo, non sarebbe giusto dedurre senz' altro da ciò che il ratam rem haberi include l'amplius non peti, che quest' ultima clausola non vi fosse nella cautio de rato, tanto più soccorrendoci anche lo svolgimento storico. Nè va dimenticato che il factum contrarium più frequente doveva essere l'intentare

un secondo giudizio de eadem re (7). Ed io trovo infine importante anche il fatto che Paolo usa l'espressione stipulatio amplius non peti per indicare la stipulatio de rato (8).

§ 31.

Effetti della cautio de rato.

Nell'esporre gli effetti della cautio de rato prenderemo per base il caso in cui la detta cautio fosse stata prestata da chi agiva procuratorio nomine; affermando sin d' ora che i medesimi effetti si verificavano quando essa era stata prestata da altri.

Che cosa prometteva il *procurator*? Prometteva anzitutto che il *dominus* avrebbe ratificato il suo operato; secondariamente, che se questo non fosse avvenuto, avrebbe risarcito lo stipulante dello svantaggio sofferto (1).

Due possibilità si presentano; o il dominus ratificava o non ratificava.

Se il *dominus* ratificava, il promittente ed i suoi fideiussori (2) — come altrove dicemmo, trattavasi di una satisdatio — non erano tenuti a nulla.

La ratihabitio anche qui non era vincolata ad una forma particolare; il dominus poteva validamente enun-

XX 21

⁽⁵⁾ Ed perp. pag. 254.

⁽⁶⁾ Così anche Lenel E. P. pag. 423.

⁽⁷⁾ Vedi pag. 150.

⁽⁸⁾ L. 15 D. ratam rem haberi 46. 8. Vedi anche L. 14 D. h. t.

⁽¹⁾ Vedi pagg. 63, 64, e i testi ivi citati.

⁽²⁾ Sponsori nel diritto classico.

ciare la sua volontà in qualunque modo, non solo verbis. ma anche actu. Lo dice in modo esplicito la L. 5 D. ratam rem haberi 46. 8 (Scaevola libro quinto responsorum), dove anche si vede come ad esempio nel fatto che il dominus proseguiva la lite iniziata dal procurator si ravvisasse una ratifica degli atti compiuti da quest'ultimo.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Respondit non tantum verbis ratum haberi posse, sed etiam actu: denique si eam litem, quam procurator inchoasset, dominus comprobans persequeretur, non esse commissam stipulationem.

E nella L. 3 § 1 D. h. t. (Papinianus libro duodecimo responsorum) vediamo come il dominus interponendo appello contro la sentenza di condanna del procurator ne ratificasse l'operato.

Falsus procurator de rato habendo cavit atque ita dominus a sententia iudicis procuratore victo provocavit: stipulationis defecisse condicionem apparuit, cum ad auxilium commune superatus confugisset

Prima di passare all'altra ipotesi, che il dominus non ratificassse, conviene ricordare come a partire dal tempo di Ulpiano e di Paolo il procurator che aveva prestata la cautio fosse prosciolto senz'altro da ogni obbligo, quando risultava che il mandato gli era stato conferito ed inoltre che era perdurato, non essendovi più bisogno in tal caso di ratifica.

Se il dominus non ratificava — ed anche qui si deve

tener presente quello che or ora abbiamo ricordato - si verificava la condizione della stipulatio.

ex quo autem dominus ratum non habuerit, committi videtur stipulatio (3).

Ma quando si poteva dire che il dominus non ratificava? Quando agiva in opposizione con ciò che aveva fatto il procurator, quando retractabat id quod a procuratore actum fuerat; come pure quando lasciava scorrrere, senza ratificare, il tempo durante il quale era valida la ratihabitio. Valeva infatti anche qui la norma generale che la facoltà di ratificare non si protraeva indefinitamente, ma era concesso al dominus uno spazio di tempo conveniente, relativo alle circostanze, per risolversi a ratificare o no

quoddam spatium temporis nec minimum nec maximum et quod magis intellectu percipi quam elocutione exprimi potest;

e valeva anche qui la massima speciale

ratihabitio eo tempore fieri debet, quo fieri posset id ipsum quod ratum habetur.

Cominciamo dalla retractatio. In qualunque modo essa avvenisse, si verificava la condizione della stipulatio « stipulatio committebatur ». Lo dice esplicitamente Ulpiano (lib. octanges. ad edictum) nella

⁽³⁾ L. 8 § 2 D. ratam rem haberi 46. 8.

L. 12 § 3 D. ratam rem haberi 46. 8.

... nam qualiterqualiter quis eundem actum retractet, qui a procuratore actus est, committi stipulationem oportet.

E questa stessa legge ci indica due atti che costituivano una *retractatio*; l'agire in giudizio *de eadem re*, l'opporre in compensazione il medesimo credito, mentre le parole or ora trascritte sono precedute da queste:

Sive quis petat sive compensatione utatur, committitur statim ratam rem dominum habiturum stipulatio.

Il primo di questi due facta contraria era senza dubbio il più frequente. Lo si vede anche da questo che originariamente si prestava la cautio de amplius non petendo e la clausola amplius non peti si trova particolarmente espressa nella formula della cautio de rato; aggiungasi che Gaio (4), a giustificare le prestazione delle cautio de rato da parte del procurator, adduce la possibilità che il dominus intenti lite de eadem re

periculum enim est ne iterum dominus de eadem re experiatur;

e si noti ancor questo che la maggior parte dei testi concernono appunto il caso di un secondo giudizio.

Valga tutto questo a prevenire il rimprovero di inesattezza che qualcuno per avventura volesse muoverci per ciò che nel paragrafo 29, allo scopo di riuscir più brevi e più chiari, ci siamo sempre riferiti a quel factum contrarium; e valga a prevenire il detto rimprovero anche l'esempio dei più valenti scrittori.

Perchè la lite intentata dal dominus facesse verificare la condizione della stipulatio era necessario che arrivasse allo stadio del iudicium; si verificava però ugualmente se il convenuto pagava prima della litis contestatio.

L 15 D. ratam rem haberi 46. 8.
Paulus libro quarto decimo ad Plautium.

Amplius non peti verbum Labeo ita accipiebat, si iudicio petitum esset. si autem in ius eum vocaverit et satis iudicio sistendi causa [vadimonium Paul.], acceperit, iudicium tamen coeptum non fuerit, ego puto non committi stipulationem amplius non peti: hic enim non petit, sed petere vult. si vero soluta esset pecunia, licet sine iudicio, committiur stipulatio...

Si richiedeva ancora che le circostanze fossero tali che il dominus nel secondo giudizio sarebbe stato respinto ipso iure o per exceptionem rei iudicalae se la prima volta avesse agito egli stesso od un rappresentante capace di consumare l'actio; un cognitor per Giuliano autore del frammento che contiene la detta norma.

L. 22 § 8 D. ratam rem hab. 46, 8.Iulianus lib. quinquag. sexto digest.Si procurator iudicium de hereditate ediderit, deinde

dominus fundum ex ea hereditate petierit, stipulatio

ratam rem haberi committetur, quia, si verus procurator [cognitor *Iulian*.] fuisset, exceptio rei iudicatae dominum summoveret. plerumque autem stipulatio ratam rem haberi his casibus committetur, quibus, si verus procurator [cognitor *Iulian*.] egisset, domino aut ipso iure aut propter exceptionem actio inutilis esset (5).

Applicazione del principio esposto in questo passo troviamo in

L. 1. D. h. t.

Papinianus lib. vicens. oct. quaest.

Cum quis de rato stipularetur: quamvis non idem, sed alius a domino conveniretur, qui conveniri non posset, si ratum habuisset, committi stipulationem placuit, veluti si cum fideiussor aut alter ex reis promittendi, qui socius est, convenitur.

L. 14 D. h. t.

Paulus libro tertio ad Plautium.

Si quis uni ex reis promiserit rem ratam dominum habiturum aut amplius eam non peti, dicendum est stipulationem committi, si ab eo petatur, qui eiusdem obligationis socius est.

e nella stessa L. 22 § 8 l'enunciazione del principio è preceduta dall'esposizione di un caso nel quale si trova applicato.

Che se le circostanze tali non erano quali sopra di-

cemmo, non committebatur stipulatio; come chiaramente si vede per un caso particolare nella

L. 8 pr. D. h. t.

Venuleius lib. quinto dec. stipul.

Procurator ad exhibendum egit et adversarius absolutus est, quia non possidebat: at cum possessionem eiusdem rei nanctus esset, egit cum eo dominus ad exhibendum. Sabinus ait fideiussores [sponsores Venul.] non teneri, quoniam haec alia res sit: nam et si dominus egisset, mox, absoluto adversario quia non possideret, ex integro ageret, non obstaturam rei iudicatae exceptionem (6).

Stipulatio committebatur anche quando il dominus ratificava bensì, ma poscia veniva restituito in integrum, purchè nella formula fosse stata aggiunta una clausola che obbligava il procurator al risarcimento del danno risentito dallo stipulante per un tale fatto. Citiamo la L. 3 pr. D. h. t. (Papinanus libro duodec. respons.) quantunque si riferisca alla cautio de rato in materia non processuale (e per questo ne daremo l'interpretazione nel paragrafo successivo), sembrandoci sicuro che altrettanto dovesse valere per la cautio nel processo.

Il procurator doveva garantire la ratifica non solo della persona per la quale agiva, ma anche di tutte le persone alle quali ea res pertinebat. E pertanto si verificava la condizione della stipulatio anche quando il factum

13 11

⁽⁵⁾ Vedi anche L. 40 § 2 D. de procurat. 3. 3.

⁽⁶⁾ Cfr. L. 18 D. de except. rei iudic. 44. 2.

contrarium proveniva da una di queste persone. Giuliano (lib. quinto ex Minicio) dice esplicitamente nella L. 23 D. h. t.

.... in stipulatione cavetur non petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio sit, et ratum habituros omnes, ad quos ea res pertinebit... (7).

Si riteneva quindi verificata la condizione della *stipu-latio* se non ratificava l'erede; anzi la ratifica di questo era specialmente menzionata nella formula, come mostra la

L. 22 § 7 D. h. t.

Iulianus lib. quinquag. sexto digest.

Si in stipulationem ratam rem haberi hactenus comprehensum fuerit « Lucium Titium ratum habiturum »; cum id aperte ageretur, ut heredis ceterorumque personae, ad quos ea res pertineret, omitterentur, difficile est existimari doli clausulam committi. sane cum per imprudentiam hae personae omittantur, actio ex doli clausula competit (8).

In questa legge si vede pure che quando fossero stati ommessi nella formula l'erede ed in generale coloro ai quali ea res pertinebat e l'ommissione fosse derivata da semplice negligenza, competeva pur sempre l'actio ex stipulatu pel factum contrarium di una di queste persone, in base alla clausula doli, comune a tutte le stipulationes praetoriae. Che se l'ommissione era derivata da deliberato

proposito, non ancora era escluso in via assoluta che vi potesse esser luogo ad azione, mentre il giureconsulto si limita a dire

difficile est existimari doli clausulam committi.

Il Mommsen opina che nel testo della L. 22 § 7 dopo « omittantur » sia da inserirsi si eorum quis agat od una frase equivalente.

Quest' aggiunta sarebbe suffragata da

B. 9. 11 c. 22.

Έν ἐν τῆ ἰκανοδοσία μνήμη καὶ κληρονόμων καὶ διαδόχων μὴ γένηται, εἰ μὲν ἐκ προνοίας, οὐ βεβαιοῦται τὸ τοῦ δόλου κεφάλαιον κινούντων αὐτῶν. εἰ δὲ κατὰ ἄγνοιαν παρελείφθησαν, βεβαιοῦται (Si in cautione et heredum et successorum mentio facta non sit, siquidem consulto, agentibus eis, doli clausula non committitur: si vero per imprudentiam omissi sint, committitur (9).

Parmi però che il concetto contenuto nella frase che il Mommsen vorrebbe aggiunta, si possa comodamente sottintendere.

Contemplando la *stipulatio* tutti gli interessati, si capisce come si ritenesse verificata la condizione se intentava lite il compratore del fondo pel quale aveva agito il *procurator*.

⁽⁷⁾ Cfr. L. 39 § 2 D. de procurat. 3. 3.

⁽⁸⁾ Vedi anche L. 18 D. ratam rem hab. 46. 8.

⁽⁹⁾ Vol. 1 pag. 489.

L. 16 § 1 D. h. l.

Pomponius lib. tert. ex Plautio.

Si procurator fundum petisset et cavisset, uti adsolet, ratam rem dominum habiturum, deinde dominus postea eundem fundum vendidisset eumque emptor peteret, stipulationem ratam rem haberi committi Iulianus scribit.

E si comprende come Giuliano sentenziasse il contrario pel caso che avesse agito un falsus procurator.

L. 23 D. h. t.

Iulianus libro quinto ex Minicio.

Procurator cum peteret pecuniam, satisdedit amplius non peti: post iudicium acceptum extitit, qui et ipse procuratorio nomine eandem pecuniam peteret: quaesitum est, cum is, qui postea peteret, procurator non esset et propter hoc exceptionibus procuratoriis excludi posset, num fideiussores [sponsores Iul.] prioris procuratoris tenerentur. Iulianus respondit: verius est non obbligari fideiussores [sponsores Iul.]: nam in stipulatione cavetur non petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio sit, et ratum habituros omnes, ad quos ea res pertinebit: hic autem qui procurator non est, nec actionem nec petitionem habere intelligendus est.

Nell'espressione « ad quem ea res pertinet » non si reputavano compresi gli altri creditori; pertanto non committebatur stipulatio pel factum contrarium di uno di questi. L. 39 § 2 D. de procurat. 3. 3.

Ulp. libr. nono ad ed.

Quaeritur apud Iulianum: utrum dominum solum ratam rem habere debet satisdare an etiam ceteros creditores? et ait dumtaxat de domino cavendum nec illis verbis « ad quem ea res pertinet » creditores contineri: nam nec ipsi domino haec incumbebat cautio.

Il procurator il quale agiva patris nomine per un' ingiuria arrecata al figlio doveva garantire anche la ratifica di quest' ultimo, perchè, morendo il padre senza sapere della lite promossa dal procurator, l'azione ritornava al figlio. Analogamente, se il processo fosse stato intrapreso a nome dell'avo per un' ingiuria arrecata al nipote, dovevasi comprendere nella formula non solo l'avo, ma di più il figlio suo ed il nipote. E pertanto committebatur stipulatio nel primo caso anche quando morto il padre avesse agito il figlio, e nel secondo anche quando morto l'avo avesse agito il figlio suo, o morto pure questo, avesse agito il nipote.

L. 22 §§ 9 e 10 D. ratam rem haberi 46. 8. Iulianus lib. quinquag. sexto digest.

- § 9. Qui patris nomine iniuriarum agit ob eam rem, quod filius eius verberatus pulsatusve sit, in stipulatione cogendus est filii quoque personam comprehendere, praesertim cum fieri possit, ut pater ante decedat, quam sciret procuratorem suum egisse, et ita iniuriarum actio redeat ad filium.
- § 10. Sed et si nepoti iniuria facta fuerit et procurator avi propter hanc causam iniuriarum agat, non solum

filii, sed etiam nepotis persona comprehendenda erit in stipulatione: quid enim prohibet et patrem et filium antequam scirent procuratorem egisse, decedere? quo casu iniquum est fideiussores [sponsores *Iul.*] non teneri nepote iniuriarum agente.

Anche la clausola prestata in vista della possibile restitutio in integrum comprendeva in generale « is ad quem ea res pertinet » con speciale menzione dell' erede, come testifica la L. 3 pr. cit.

... si ille in integrum restitutus fuerit heresve eius aut is, ad quem ea res, qua de agitur, pertinebit, quanti ea res erit tantam pecuniam dari

talchė committebatur stipulatio anche se veniva restituito uno degli interessati.

Abbiamo visto come si verificasse la condizione della stipulatio, oltre che per un fatto positivo del dominus in contrasto coll'operato del procurator, anche pel decorso del tempo entro il quale il dominus aveva la facoltà di ratificare. Dobbiamo tener distinte queste due cause diverse del verificarsi della condizione inclusa nella stipulatio, nel rispondere alla domanda: quando si poteva agire ex stipulatu?

Nel primo caso, trattandosi cioè di un fatto positivo, d'ordinario si poteva agir subito. Diciamo d'ordinario, perchè un'eccezione si trova affermata per la questione di stato nella L. 8 § 2 D. h. t. (Venuleius libro quinto decimo stipulationum)

10 11

ex quo autem dominus ratum non habuerit, committi videtur stipulatio. sed non ante ex ea agi poterit, quam de libertate iudicatum fuerit, quia si servus sit iudicatus, inutilis fit stipulatio, cum et, si qua sit actio, eam domino adquisisse intellegitur.

Rientrando nella regola, convien notare come lo stipulante potesse agire non appena si verificava un primo danno ex retractatione domini, salvo agire ancora, e non fosse già obbligato a differire l'esercizio dell'azione fino al momento in cui tutto il danno fosse avvenuto. Nella L. 18 D. h. t. (Pomponius lib. vicens. sexto ad Sabinum) è detto che

saepius ex ea stipulatione agi potest, prout intersit agentis, quod litigat, quod consumit, quod advocat, quod damnatus solvit

Quando la condizione della stipulatio si verificava pel decorso del tempo oltre il quale cessava la facoltà di ratificare, lo stipulante non poteva agire senz' altro, ma solo se e quando il dominus avesse compiuto un atto positivo in opposizione coll' operato del procurator. Questo si deduce chiaramente dalla L. 12 § 2 D. h. t. (Ulp. [ref. Iul.] lib. octanges. ad edictum), dove si parla di un caso di decorso del tempo utile per la ratifica; nè certo fa ostacolo alla deduzione il trattarsi di pagamento stragiudiziale

... quid ergo, si, quod primo ratum non habuit, postea habebit ratum? nihilo magis proficere ad impediendam actionem suam et ob id, quod primo non habuit ratum, actionem salvam habere ait. id oque si, quod procuratori fuerat solutum, exegerit, agi perinde ex ea stipulatione poterit, ac si ratum habere se postea non dixisset....

Che se però si trattava di un caso in cui trovava applicazione la regola

ratihabitio eo tempore fieri debet, quo fieri posset id ipsum quod ratum habetur,

allora lo stipulante poteva agire non appena committebatur stipulatio, non appena cioè scorso il tempo durante il quale era possibile una valida ratihabitio, perchè oltre questo tempo il dominus non aveva più diritti contro lo stipulante. Per questo si può citare la L. 25 § 1 D. h. t. (Africanus libro sexto quaestionum) quantunque riferentesi ad un caso di riscossione stragiudiziale,

Procurator cum ab eo aes alienum exegerat, qui tempore liberaretur, ratam rem dominum habiturum cavit: deinde post tempus liberato iam debitore dominus ratam rem habet. posse debitorem agere cum procuratore existimavit, cum iam debito liberatus sit...(10).

Ora dobbiamo dire in quid committebatir stipulatio, cioè che cosa poteva pretendere lo stipulante.

La L. 18 D. h. t., già citata, espone il principio che stipulatio ratam rem haberi

in id committitur, quod stipulatoris intersit

Bekker, come quelle di altri autori, ha il difetto di invocare circostanze per le quali non si trova fondamento nei testi. Le congetture esposte nel Bullettino cit. dal Gradenwitz e dallo Heck, che toglierebbero l'antinomia, non sono anche queste, a parer nostro, altrettanto soddisfacenti quanto ingegnose. Noi manteniamo fermo ciò che abbiamo detto nel vol, l pag. 72 e segg., seguitando a credere ad una disparità di opinione fra i due giureconsulti. Essi giungono ad opposte conclusioni perchè fanno base delle loro rispettive decisioni circostanze diverse. Africano considera che la ratifica avviene decorso il tempo entro il quale il debitore era obbligato, e conseguentemente afferma la detta ratifica senza valore

posse debitorem agere cum procuratore existimavit, cum iam debito liberatus sit.

Celso invece considera che il *pagamento* avvenne quando il debitore era ancora obbligato e conseguentemente decide per la validità della ratifica

quia fideiussor, cum adhuc ex causa fideiussionis teneretur, solvit, nec repetere potest etc.

Affermato questo, soggiungiamo che, pur rendendo omaggio anche questa volta all'acutezza dimostrata dal Gradenwitz, troviamo migliore la ricostruzione della L. 25 § 1 proposta dallo Heck, non foss'altro perchè più semplice. Secondo Heck, è da supporre che originariamente in luogo di «ab eo qui tempore liberaretur» fosse scritto «a sponsore» ed in luogo di «debitorem» si leggesse «sponsorem». Africano avrebbe parlato di una ratifica seguita quando il debitore era già liberato in causa di un altro fatto (pagamento, compensazione, remissione del debito). Perchè non ammette Heck che sia interpolato anche « post tempus »? Una vo'ta che non si deve più intendere post tempus intra quod debitor obligatus erat, la frase « post tempus » diventa una pura e semplice ripetizione del « deinde ».

⁽¹⁰⁾ Ricordiamo subito che Celso, a differenza di Africano, riconosceva valida in questo caso anche la ratifica post tempus (L. 71 § 1 D de solut. et liberat. 46. 3); sicchè per Celso nella fattispecie del passo di Africano non si verificava la condizione della stipulatio.

Sull'antinomia tanto discussa sono ora da vedersi anche Bekker Pandehten vol. 2 pagg. 226, 227 e Bullettino dell'Istituto di diritto romano a. 2 pag. 313 e segg. La nuova conciliazione ingegnosa del

ed altrettanto afferma la

L. 19 D. h. t.

Paulus lib. tertio dec. ad Sabinum.

In stipulatione, qua procurator cavet ratam rem dominum habiturum, id continetur, quod intersit stipulatoris. idemque iuris est in clausulis omnibus de dolo malo.

La L. 8 § 2 D. h. t. ci informa che trattandosi di controversia status, in armonia col detto principio, vi era obbligo di prestare

quanti interfuerit eius de statu suo rursus non periclitari et propter impendia, quae in litem fecerit.

E pertanto fra le *stipulationes* che *incertam continent* quantitatem troviamo annoverata la nostra *stipulatio* nella

L. 2 § 2 D. de stipulat. praet. 46. 5.

Paulus lib. septuag. tertio ad ed.

Incertam quantitatem continet stipulatio rem ratam dominum habiturum

Al quanti interest corrispondeva, come si vede, il quanti ea res est, erit, della formula in questa, come pure d'ordinario nelle altre stipulationes praetoriae (11).

Il quanti interest è spiegato nella

L. 13 pr. D. ratam rem haberi 46. 8. Paulus lib. septuag. sexto ad ed.

Si commissa est stipulatio ratam rem dominum habiturum, in tantum competit, in quantum mea interfuit, id est quantum mihi abest quantumque lucrari potui.

Ed una ulteriore determinazione, circa il *lucrum*, contiene la

L. 2 D. h. t.

Papinianus lib. undec. respons.

In stipulatione de rato habendo non est cogitandum rei promittendi vel stipulandi compendium, sed quid interfuerit eius qui stipulatus est ratum haberi quod gestum est.

È escluso cioè il *lucrum extra rem* (12). Un' applicazione del principio

stipulatio ratam rem haberi in id committitur, quod intersit stipulatoris

si ha nella

L. 4 D. h. t. Scaevola lib. tertio dec. quaest.

⁽¹¹⁾ Cfr. Keller Der röm. Civilprozess pag. 387 n.* 891.

⁽¹²⁾ Cuiac. Comm. in lib. respons. Papin. in lib. 11 ad h. 1. (Opp. omnia vol. 4 col. 2576 e segg.).

Procurator quinquaginta petit: si dominus centum petat, tenebuntur fideiussores [sponsores Scaev.], qui de ratihabitione caverunt, in quinquaginta et quanti interfuit differri quinquaginta actionem.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Un procurator ha agito in giudizio pel pagamento di cinquanta contro chi era debitore di cento. Scevola afferma che se il dominus a sua volta agisce per l'intero credito, il debitore potrà pretendere il risarcimento non solo pei cinquanta pagati al procurator, ma inoltre per lo svantaggio che risente in questo che non può più pretendere il differimento dell'azione pei cinquanta non pagati la prima volta. Senza dubbio Scevola qui si riferisce all'exceptio litis dividuae, che avrebbe potuto far valere il debitore contro il dominus se questi avesse ratificato il pagamento dei cinquanta al procurator ed avesse chiesto di conseguenza il pagamento dei soli rimanenti cinquanta.

Tale interpretazione del passo di Scevola fu data la prima volta, per quanto io so, dallo Ziebarth nel volume 12.º dei Jahrbücher del Jhering (13), e la ritroviamo ora nella Palingenesia del Lenel (14). Gli autori precedenti lo Ziebarth ripetono l'una o l'altra delle due interpretazioni contenute nella Glossa e proposte rispettivamente da Ugolino e da Azone. Ugolino presupponeva che debitore e procuratore avessero pattuito che i cinquanta non richiesti non sarebbero stati domandati che dopo un anno dal pagamento dei primi cinquanta: la cautio de rato avrebbe assicurato non solo la ratifica del pagamento parziale, ma

anche la dilazione per la parte non pagata; da questo la duplice responsabilita dei garanti qualora il dominus avesse richiesto, prima che fosse scorso un anno, tutti i cento. Azone invece riferiva anche il « quanti interfuit differri quinquaginta actionem » ai cinquanta pagati al procurator, e lo spiegava con questo, che il debitore, se non avesse agito il procurator, avrebbe pagato quei cinquanta più tardi, cioè quando li richiede il dominus insieme ai cinquanta non pagati.

Ora, se pel frammento di Scevola considerato come testo di diritto giustinianeo convien ricorrere all'una od all'altra di queste due interpretazioni — e più opportunamente alla seconda, sendochè il patto di dilazione non è in modo alcuno accennato -, è da ritenere d'altra parte che Scevola abbia veramente pensato all' exceptio litis dividuae e magari ne abbia fatta in qualche modo espressa indicazione, che sarebbe stata tolta dai compilatori.

Il principio stipulatio committitur in id quod intersit stipulatoris si trova applicato in un altro testo, dove si vede, che se il dominus perdeva la lite, lo stipulante avea diritto a farsi risarcire soltanto le spese pel processo.

L. 22 § 5 D. h. t.

Marcellus not. ad Iul. digest.

Si dominus ratam rem non habuerit, sed lite mota rem amiserit, nihil prater impendia in stipulationem ratam rem deducitur.

Il diritto dello stipulante si limitava del pari alle sole spese pel processo nel caso in cui il dominus avesse pur vinta la lite, ma iniuria iudicis.

⁽¹³⁾ Pagg. 401, 402.

⁽¹⁴⁾ Vol. 2 col. 280 n.ª 9.

L. 22 § 4 D. h. t.

Iulianus lib. quinquag. sexto dig.

Cum autem procurator recte petit, dominus perperam, non debet procurator praestare, ne iniuria iudicis dominus aliquid consequatur: nunquam enim propter iniuriam iudicis fideiussores [sponsores *Iulian*.] obligantur. verius tamen est hoc casu fideiussores [sponsores *Iulian*.] non nisi in impensas litis teneri.

Da questo frammento, che ha affaticato parecchio gli interpreti, si deduce con facilità e sicurezza quel tanto che abbiamo enunciato, mentre riesce difficile dare una completa interpretazione. Ora, poichè solo quel tanto che abbiamo dedotto è per noi importante, possiamo, senza tema di censura, prescindere da ricerche che ci allontanerebbero dal vero campo dei nostri studì.

Il principio stipulatio committitur in id quod intersit stipulatoris si trova applicato in un' altra legge, la L. 3 § 1 D. h. t. (Papin. lib. duodec. respons.) nella quale è scritto che se il procurator ha perduta la lite intentata contro un debitore del dominus e questi agendo a sua volta ha invece vinto, lo stipulante può esigere dal procurator la somma riscossa dal dominus.

.... quod si dominus, qui ratum non habuit, pecuniam exegerit, stipulatio de rato committetur in eam pecuniam, quam dominus accepit, quamvis nihil procurator acceperit.

Se il dominus veniva ammesso a prestare il giuramento estimatorio, perchè lo stipulante convenuto si rifiutava di

restituire od esibire la cosa in questione, i garanti non erano tenuti oltre il valore effettivo della cosa stessa, non estendendosi la loro responsabilità a ciò che il *procurator* dovesse prestare per propria pena.

L. 73 D. de fideiuss. et mandat. 46. 1. Paulus lib. septuagens. sexto ad edictum.

Cum procurator in rem agebat, cautionem dederat ratam rem dominum habiturum: postea victo eo dominus reversus iterum de eadem re agitabat, et cum reus haberet possessionem, et noluit eam restituere et ideo magno condemnatus est. in amplius fideiussores [sponsores Paul.] non tenentur: hoc enim non debet imputari fideiussoribus [sponsoribus Paul.], quod ille propter suam poenam praestitit.

Altrettanto valeva naturalmente se il dominus prestava il iusiurandum in litem, perchè il convenuto si era posto dolosamente nella condizione di non poter restituire od esibire (15).

Che se nihil interest stipulatoris allora non committitur stipulatio. Questo va a completare quello che sopra dicemmo, che stipulatio committitur quando il dominus non ratifichi. Tale principio è espresso chiaramente dalle fonti ed è giusto, perchè d'ordinario il fatto che il dominus non ratifica riesce di svantaggio allo stipulante, e per

. 1

⁽¹⁵⁾ Come il giuramento in lite riguardo al convenuto valesse come una pena del dolo o della contumacia vedi anche in L. 8 D. de in litem iurando 12. 3 e L. 60 § 1 D. ad leg. Falcid. 35. 2.

questo si presta la *cautio*; eccezionali sono i casi che un simile fatto non arrechi danno allo stipulante. Uno di tali casi¹ troviamo nella

L. 25 pr. D. ratam rem haberi 46. 8. Africanus libro sexto quaestionum.

Pater dotem a se datam absente filia petit et ratam rem habituram eam cavit: ea prius quam ratum haberet, mortua est. negavit committi stipulationem, quia et si verum sit ratum eam non habuisse, nihil tamen mariti intersit dotem restitui, cum patri etiam mortua filia salva esse dos debeat.

A questo passo aggiungansi le parole della

L. 22 § 2 D. h. t.

Iulianus lib. quinquag. sexto dig.

.... sive ratum dominus habuisset, sive non habuisset, fideiussores [sponsores *Iulian*.] non teneri... qua nihil stipulatoris interest ratum haberi... (16).

In caso di ratifica parziale, *stipulatio pro parte com*mittebatur, e naturalmente per la parte non ratificata, come mostra la

L. 18 D. h. t.

Pomponius lib. vicens. sexto ad Sab.

Si procurator ratam rem dominum heredemve eius habiturum cavit et unus ex heredibus domini ratum

(16) Arg. anche L. 22 § 6 D. h. t.

habeat, alter non habeat, sine dubio committetur stipulatio pro ea parte, pro qua ratum non habebitur, quia in id committitur, quod stipulatoris intersit. nam et si ipse dominus pro parte ratum habuerit, pro parte non habuerit, non ultra quam in partem committetur stipulatio, quia in id committitur, quod intersit agentis....

Aggiungasi

В. 9. 11 с. 17.

'Εὰν μέρος τοῦ πραχθέντος ἀποδέξηται ὁ δεσπότης, ἐπὶ τῷ λοιπῷ βεβαιοῦται ἡ ἐπερώτησις, καὶ οὐκ εἰς τὸ πᾶν (Si dominus partem rei gestae ratam habuerit, in reliquo stipulatio committitur, non in toto)... (17).

Non contraddicono le parole finali della famosa L. 4 § 1 de V. O. 45. 1 (Paul. libro duod. ad Sabinum)

quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non potest,

le quali come altrove abbiamo dimostrato (18)— nè staremo a ripeterlo — significano che, ratificando il dominus in parte, la stipulazione in totum committebatur: non contraddicono le dette parole a quanto sopra si disse, per questo che nella L. 4 § 1 non si tratta della stipulatio ratam rem haberi normale dell'id quod interest, ma di una stipulatio poena

⁽¹⁷⁾ Vol. 1 pag. 488.

⁽¹⁸⁾ Vol. 1 pagg. 98, 99.

certae pecuniae promissa, come mostra chiaramente il contesto del frammento. Il Seuffert (19) e lo Steinlechner (20) sono in errore quando asseriscono che la differente conseguenza della ratifica parziale circa la cautio de rato che si riscontra nelle leggi 18 e 4 § 1 dipende da ciò, che nella L. 18 si tratta di stipulatio del procurator, nella L. 4 § 1 invece, di stipulatio del dominus stesso. La diversa qualità della persona del promittente non ha qui a che fare; il motivo della diversa decisione sta in ciò, lo ripetiamo, che nell' un caso si tratta di stipulatio dell'id quod interest, nell'altro di stipulatio poena certae pecuniae promissa; se nella L. 4 § 1 il dominus avesse promesso l'id quod interest ratificando in parte non sarebbe stato tenuto che per l'interesse dello stipulante alla ratifica del resto, e se viceversa nella L. 18 il procurator avesse promesso poenam certae pecuniae avrebbe dovuto soddisfare tutta la poena pur avendo il dominus in parte ratificato.

E qui giova avvertire che fra gli scrittori i quali a torto affermano che nell'ultimo periodo del diritto classico non poteva esservi luogo a prestazione della cautio de rato quando era certo il conferimento del mandato, qualcuno non dissimula la propria meraviglia nel veder assegnata da Paolo pratica efficacia ad una cautio ratam rem haberi prestata dallo stesso dominus, perchè implica appunto il il conferimento del mandato. Per noi, che abbiamo visto come la certezza del conferimento non bastasse ad eso-

nerare dalla prestazione della *cautio* non presenta difficoltà, nè suscita meraviglia il trovare in un passo di Paolo una *cautio de rato* prestata dal *dominus* avente pratica efficacia.

Che fosse da fissarsi in precedenza una certa somma pel caso non seguisse la ratifica, riteneva Labeone per la lite circa lo *status*; e ciò perchè poteva estendersi *ad* infinitum la valutazione della libertà.

L. 8 § 2 D. h. t.

Venuleius lib. quinto dec. stipul.

Si quis a procuratore status controversiam patiatur, satis accipere debet (eius adsertor) a procuratore, ne impune saepius pro suo statu conveniretur et, si dominus venientesque ab eo personae ratum non habuerunt, quod procurator eum in servitutem petierit vel adversus procuratorem ex servitute in libertatem petitus fuerit, quanti ea res est, ei praestetur, scilicet cum de libertate eius constiterit, id est quanti interfuerit eius de statu suo rursus non periclitari et propter impendia, quae in litem fecerit. sed Labeo certam summam comprehendendam existimabat, quia aestimatio libertatis ad infinitum extenderetur... (21).

⁽¹⁹⁾ Die Lehre von Ratihab. der Rechtsgeschäfte pag 86 i. f.

⁽²⁰⁾ Nella Zeitschrift del Grünhut vol. 4 pag. 360.

⁽²¹⁾ Com erri lo Zimmern (Gesch. d. röm Privatrechts vol. 3 pag. 183 n. 8) nel dedurre da questa legge, più le LL. 71 e 137 § 7 D. de V. O. 45. 1, che al tempo di Labeone non si concedesse azione per una stipulatio incerta, vedi in Liebe Die Stipulation u. das einfache Versprechen pag. 47, 48.

§ 32.

Della cautio de rato in materia non processuale.

La cautio de rato in materia non processuale si incontra in parecchi testi delle Pandette come stipulazione convenzionale.

L. 10 D. ratam rem hab. 46. 8.

Ulpianus lib. octanges. ad edictum.

Interdum ex conventione stipulatio ratam rem interponi solet, ut puta si quid procurator aut vendat aut locet aut si ei solvatur

L. 11 D. h. t.

Hermogenianus lib. sexto iuris epitom.

vel paciscitur vel quodlibet aliud nomine absentis gerit:

L. 12 pr. D. h. t.

Ulp. lib. octanges. ad edictum.

quo enim tutiore loco sit qui contrahit de rato solet stipulari (1).

Alle testimonianze delle fonti giuridiche aggiungasi quella di Cicerone nella orazione pro Roscio comoedo. Cicerone afferma che Roscio transigendo con Flavio non ha agito anche per conto del socio Fannio, ma unicamente per sè, per la sua parte. Fonda tale affermazione su tre fatti, fra i quali questo, che Flavio non si è fatto prestare la cautio amplius neminem petiturum. Se la transazione, argomenta l'oratore, si fosse riferita anche alla parte di Fannio, Flavio si sarebbe certamente assicurato colla detta cautio.

Cic. pro Roscio com. c. 12 §§ 35-37.

Societatis, non sua lites redemit (Roscius), cum fundum a Flavio accepit (ait Fannius). Quid ita satis non dedit amplius a se neminem petiturum? Qui de sua parte decidit reliquis integram relinquit actionem, qui pro sociis transigit, satis dat neminem eorum postea petiturum. Quid ita Flavio sibi cavere non venit in mentem?... Cur igitur decidit et non restipulatur neminem amplius petiturum?... Est hoc primum et ex condicione iuris et ex consuetudine cautionis firmissimum et gravissimum argumentum....

Nelle stipulationes cautionales praetoriae riscontriamo la cautio de rato come stipulatio necessaria.

L. 20 D. h. t.

Ulp. lib. primo disput.

Non solum in actionibus, quas procurator intendit, verum in stipulationibus quoque, quas procurator interponi desiderat, si vicem repraesentant actionum,

Vedi anche L. 15 D. ad SC. Vell. 16. 1, L. 22 pr. § 1 e L. 25
 § 1 D. ratam rem hab. 46.8.

175

cavere eum de rato oportet. quare si duplae stipulationem procurator interponat, de rato cavere debet. sed et si damni infecti stipulatio a procuratore interponatur, de rato debet procurator cavere.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

L. 40 § 1 D. de procurat. 3. 3.

Ulp. lib. nono ad edictum.

Si stipuletur procurator damni infecti vel legatorum, debebit de rato cavere.

L. 39 § 3 de damno infecto 39. 2.

Pomponius lib. vicens primo ad Sab.

Alieno nomine stipulari ita licet, ut quod damnum domino datum sit, comprehendatur: cavere autem debebit is qui stipulabitur dominum ratam rem habiturum exceptioque procuratoria stipulationi inserenda erit, sicut in stipulatione legatorum: quod si ei non cavebitur, mittendus est in possessionem procurator omnimodo, ut ei exceptio procuratoria non noceat (2).

Nella operis novi nuntiatio, se il denunciante procuratorio nomine si rifiutava di prestare la cautio de rato, aveva luogo senz'altro la remissio. Questo è detto chiaramente nella

L. 5 § 18 D. de op. novi nunt. 39. 1.

Ulp. libro quinquag. sec. ad edictum.

Qui procuratorio nomine nuntiaverit, si non satisdabit eam rem dominum ratam habiturum, nuntiatio omnimodo remittitur, etiamsi verus sit procurator (3). Se era stata prestata la cautio e, come per lo più accadeva, era stato fissato un certo tempo nella stipulatio ex operis novi nuntiatione, la condizione della stipulatio ratam rem haberi si verificava qualora il dominus avesse denunziato a sua volta entro quel dato tempo.

L. 13 § 1 D. h. t.

Iulianus lib. quadr. prim. digest.

Si dominus opus novum nuntiaverit intra diem, quae stipulatione ex operis novi nuntiatione interposita comprehensa esset, committitur (ratam rem haberi), stipulatio: si praeterita ea die dominus nuntiaret, non committitur....

A proposito dell'operis novi nuntiatio conviene ricordare quanto altrove abbiamo notato (4), che il procurator il quale, avendo prestata la satisdatio ex operis novi nuntiatione, intentava l'interdetto ne vis fiat aedificanti, non era tenuto a prestare la cautio de rato; e ciò perchè nel procedimento complessivo sosteneva la parte del convenuto.

L. 45 § 2 D. de procurat. 3. 3.

Paulus lib. nono ad edictum.

Si procuratori opus novum nuntiatum sit isque interdicto utatur ne ei vis fiat aedificanti, defensoris partes eum sustinere nec compelli cavere ratam rem dominum habiturum Iulianus ait....

Analogamente correvan le cose quanto alla cautio de

⁽²⁾ Vedi anche L. 3 § 2 D. ut in poss. leg. 36. 4.

⁽³⁾ Vedi anche L. 13 pr. D. h. t.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 122.

rato se il procurator dell'edificante chiedeva la remissio; considerato come defensor, egli era tenuto a prestare la cautio ex operis novi nuntiatione, che corrispondeva alla cautio iudicatum solvi, e non la cautio de rato.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

L. 5 § 19 D. de op. novi nunt. 39. 1.

Ulp. lib. quinquag. sec. ad edictum.

Qui remissionem absentis nomine desiderat, sive ad privatum sive ad publicum ius ea remissio pertinet, satisdare cogitur; sustinet enim partes defensoris (5). sed haec satisdatio non pertinet ad ratihabitionem, sed ad operis novi nuntiationem.

Dal procedimento per la remissio era assolutamente escluso il falsus procurator del denunziante, siccome mostra la

L. 13 § 2 D. h. t.

Iulianus lib. quadr. prim. dig.

Si in remissione a parte eius, qui opus novum nuntiaverat, procurator interveniat, id agere praetorem oportet, ne falsus procurator absenti noceat, cum sit indignum quolibet interveniente beneficium praetoris amitti

dove l'espressione "beneficium praetorium" si riferisce evidentemente al beneficium remissionis e non al beneficium nuntiationis, come ritenne a torto l'Accursio. A

questo brano faceva seguito l'altro col quale i compilatori malamente completarono la L. 5 § 20 D. h. t.

L. 6 D. h. t.

Iul. lib. quadr. prim. dig.

et ideo neque exceptiones procuratoriae opponi ei debent nec satisdare cogendus est ratam rem dominum habiturum (6).

Di cautio de rato necessaria ci parlano anche

L. 35 § 3 e L. 36 D. de procurat. 3. 3.

Ulp. libro nono ad ed. - Paul. lib. oct. ad. ed. Defendere autem est id facere quod dominus in litem faceret, et cavere idonee: nec debebit durior condicio procuratoris fieri quam est domini, praeterquam in satisdando. praeter satisdationem pro-

177

⁽⁵⁾ Duaren. Praelect. in tit. de op. novi nunt. cap. 4 « defensoris, nam etsi adeat praetorem et petat, tamen hoc petit quasi se defendens adversus nuntiationem ».

⁽⁶⁾ Cfr. Bülow Die Lehre von den Processeinreden u. d. Processvoraus. Giessen 1868 pag. 32 n. 5 ed ora anche Lenel Paling. vol. 1 coll. 427, 428.

Nella L. 7 pr. D. h. t. (Ulp. lib. quinquag. sec. ad ed.) la parola satisdationem si riferisce alla satisdatio iudicatum solvi di cui fa menzione la L. 5 § 20 D. h. t. (Ulp. lib quinquag. sec. ad ed.), Lo Stölzel (Die Lehre von der operis novi nuntiatio und dem interdictum quod vi aut clam Cassel u. Göttingen 1865 pag. 201, 202, 252) erra nel ritenere che si tratti di satisdatio de rato. - La frase « summovendus erit ab executione operis novi » sta per « summovendus erit ab executione operis novi nuntiationis »; altrimenti non vi sarebbe senso, dato che si tratta di procurator del denunziante. Così si completò giustamente la frase « denegata exsecutione operis novi » della L. 19 fin dall'Accursio; e l'espressione completa si trova nelle LL. 5 pr. D. h. t. e 7 § 14 D. de pactis 2. 14.

^{...}pupillo non esse operis novi nuntiationis executionem dandam... ...si paciscar, ne operis novi nuntiationem exsequar ...

curator ita defendere videtur, si iudicium accipiat. unde quaesitum est apud Iulianum, an compellatur, an vero sufficiat ob rem non defensam stipulationem committi. et Iulianus scribit libro tertio digestorum compellendum accipere iudicium nisi et agendum causa cognita recusaverit vel ex iusta causa remotus fuerit. defendere videtur procurator et si in possessionem venire patiatur, cum quis damni infecti satis vel legatorum desideret,

vel in operis novi nuntiatione. sed et si servum ex causa noxali patiatur duci, defendere videtur: ita tamen, ut in his omnibus ratam rem dominum habiturum caveat.

I testi sono chiari, come chiaro è il motivo per cui vien prestata la cautio. Non occorrono pertanto spiegazioni. Conviene solo avvertire che in quel "operis novi nuntiatione" si tratta della nuntiatio operis novi damni depellendi causa, della nuntiatio cioè che mirava alla prestazione di una cautio damni infecti (7).

Un'altro caso di cautio de rato necessaria ci presenta la

L. 43 § 3 D. h. t.

Paulus lib. nono ad ed.

Is, qui curatorem alicui praesenti petat, non aliter audietur nisi adulto consentiente: quod si absenti, ratam rem eum habiturum necesse habet *satis*dare.

Il Rudorff (8) afferma che obbligo di prestazione della cautio de rato vi era anche nel caso della bonorum possessio per alium agnita. Ma la L. 24 D. ratam rem hab. 46. 8 (Africanus lib. quinto quaest.), che il Rudorff cita, non parla punto di cautio de rato e semplicemente constata l'efficacia della ratihabitio prestata intra centesimum diem; nè fanno menzione di cautio de ruto, ma soltanto di ratihabitio, le LL. 3 § 7 e 16 D. de bonor. poss. 37. 1 (Ulp. lib. trig. nono ad ed. — Paul. lib. tert. sent.)

Dopo aver mostrato, colla scorta delle fonti, in quali casi fuori del vero campo processuale trovasse applicazione la cautio de rato, non ci estenderemo a parlare della liberazione del promittente, del verificarsi della condizione, del momento nel quale lo stipulante poteva agire etc. valendo per tali questioni norme analoghe a quelle esposte per la cautio nel processo. Noteremo solo che l'actio ex stipulatu subentrava a quelle azioni che lo stipulante avrebbe potuto intentare ove la cautio non fosse stata prestata.

L. 22 pr. e § 1 D. ratam rem hab. 46. 8. Iulianus lib. quinquag. sexto digest.

pr. Si sine iudice non debitam pecuniam exegerit procurator et dominus ratam solutionem non habuerit, sed eandem pecuniam petere instituerit: fideiussores [sponsores *Iutian*.] tenentur et condictio, qua procurator teneretur, si stipulatio interposita non fuisset, peremitur. quoties enim procuratori pecunia solvitur et dominus eam solutione ratam non habet, existimo id

⁽⁷⁾ In Stölzel Op. cit. pag. 253 e segg. trovi esposte e criticate le interpretazioni dei Basilici, della Glossa e del Cuiacio

⁽⁸⁾ Röm. Rechtsgesch. vol. 2 pag 245 n. 6.

agi, ut condictio perematur et sola actio ei qui indebitum solvit, adversus procuratorem ex stipulatu
competat. hoc amplius praestant fideiussores [sponsores *Iul.*] impensas quae in iudicium factae fuissent.
quod si dominus ratum habuisset, fideiussores [sponsores *Iul.*] quidem liberantur, sed ab ipso domino
eadem pecunia per condictionem peti potest.

§ 1. Quod si procurator debitam domino pecuniam sine iudice exegisset, idem iuris est, hoc secus, quod, si dominus ratam rem habuisset, nulla eius pecuniae repetitio futura est (9).

La L. 16 pr. D. h. t. (Pomponius lib. tert. ex Plautio) ci mostra che nel caso di pagamento dell'indebito lo stipulante poteva agire subito ex stipulatu contro il procurator, allo scopo di provocare una dichiarazione di ratifica o non ratifica da parte del dominus e sapere così se da quest'ultimo o dal procurator potesse esigere la restituzione di quanto aveva pagato.

Si indebitum procuratori solutum sit, agi statim ex hac stipulatione adversus procuratorem potest, ut ratum habeat dominus, ut possit dinosci, utrumne domino condici debeat id quod indebitum solutum sit, si is ratum habeat, an vero procuratori condicendum sit, si dominus ratum non habeat.

Nella frase "procuratori condicendum sit" il condicere va interpretato nel senso generale di repetere, giacchè essendo stata prestata la cautio ratam rem dominum habiturum, di fronte al procurator alla condictio indebiti si sostituisce l'actio ex stipulatu, come mostra la L. 22 pr. dianzi trascritta (10).

Prima di chiudere questo paragrafo dobbiamo esporre e tentar di interpretare, come più addietro abbiamo promesso, la

L. 3 pr. D. h. t.

Papinianus tib. duodec. respons.

Cum minor viginti quinque annis creditor pecuniam reciperare vellet, interpositus procurator debitori de rato habendo cavit: restitutione in integrum data neque indebiti condictionem (competere) neque stipulationem committi constabat. idemque eveniret, si falsi procuratoris actum minor annis ratum habuerit et ideo ita cavendum erit praecedente mandato: « si ille in integrum restitutus fuerit heresve eius aut is, ad quem ea res qua de agitur, pertinebit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari ». mandato vero non interveniente vulgaribus verbis de rato habendo haec quoque prudentius inter consentientes adstruentur: alioquin si non conveniat nec creditor minus consentiat, actionem dari oportebit.

Papiniano contempla due casi, il primo dei quali è questo. Un minore dà mandato ad uno di esigere stragiudizialmente un suo credito. Il *procurator* domanda il denaro,

⁽⁹⁾ Vedi anche L. 25 § 1 D. h. t. Cfr. vol. 1 pag. 63 e segg.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Erxleben *Die condictiones sine causa* p. 2 pag. 196 n. a 14 e il vol. 1 di questo lavoro pag. 68. Per la L. 8 § 1 D. h. t. vedi l'interpretazione data nel vol. 1 pagg. 110, 111.

presta la cautio de rato richiesta dal debitore, e riceve il pagamento. Il minore viene poscia restituito in integrum. Afferma il giureconsulto che il debitore nella fattispecie non può intentare la condictio indebiti, nè agire ex stipulatu. Il secondo caso è in tutto identico al primo, salvo in questo, che il pagamento è fatto non ad un mandatario, ma ad un semplice gestore; a sostituire però la mancanza di mandato, interviene la ratifica. Le conseguenze sono le medesime che nel primo caso. Da tutto questo si scorge chiaramente che la normale cautio de rato non assicurava contro la restitutio in integrum. Gli è perciò che Papiniano consiglia al debitore di richiedere, così in un caso come nell'altro, l'inserzione nella stipulatio di una clausola idonea a garantire il suo interesse di fronte a quell'avvenimento. Fino a tal punto, cioè fino alla voce « adstruentur » il frammento non presenta difficoltà. Queste sorgono per l'ultima proposizione, relativa al caso del falsus procurator

alioquin si non conveniat, nec creditor minus consentiat, actionem dari oportebit.

La Glossa riferisce la frase « actionem dari oportebit » al minore e ritiene che nelle parole « alioquin si non conveniat » si tratti di una pena convenzionale.

Si vero mandatum procurator non habeat, tunc etiam debet poena stipulationi de rato inseri. Nam si talis poena non sit adiecta, vel non consentiret minor, daretur iterum actio minori. Ma di una pena convenzionale non parla affatto il nostro passo e dal suo complesso risulta che le parole finali risguardano un'azione del debitore e non già del minore.

Il Cuiacio (11) intende così l'ultimo periodo:

Ceterum, si non conveniat, inquit (sc. Papinianus), id est si omissa fuerit vulgaris cautio de rato habendo, et creditor minor viginti quinque annis non consentiat, id est ratum non habeat, quod procurator exegit, actionem debitori dari oportebit adversus procuratorem, id est condictionem indebiti, quae interposita illa cautione utique cessaret (12).

Come si vede, il Cuiacio ritiene che il « si non conveniat » non si riferisca alla clausola speciale da inserirsi in vista della restitutio, ma addirittura a tutta la cautio; non venendo prestata la cautio de rato il debitore, in caso che il dominus non ratifichi, potrà agire contro il procurator colla condictio indebiti, mentre non avrebbe più la condictio indebiti, bensì l'actio ex stipulatu, se la detta cautio fosse stata prestata (13). Ma il complesso del testo obbliga a riferire il « si non conveniat » alla clausola speciale, non potendosi ammettere che Papiniano d'un tratto abbandoni la questione e passi ad un nuovo argomento. E, pre-

⁽¹¹⁾ Observ. iur. civ. lib. 24 cap. 28 e Comment. in lib. respons. Papin. in lib. 12 ad h. l. (Opp. omnia vol. 1 col. 1102 e vol. 4 coll. 2612, 2613).

⁽¹²⁾ All' interpretazione del Cuiacio aderisce lo Schulting Notae ad Digesta seu Pandectus ed. Smallenburg ad h. l.

⁽¹³⁾ Cfr. L. 22 pr. e L. 25 § 1 D. h. t. h.

scindendo anche da questo, è da ritenere che se Papiniano nell'ultimo periodo avesse voluto parlare della condictio indebiti avrebbe detto condictio o condictio indebiti e non semplicemente actio; l'uso di questa espressione mostra che si tratta di actio ex stipulatu, tanto più che la stipulatio ratam rem haberi forma l'oggetto del titolo nel quale il passo di Papiniano è contenuto.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Lo Schlayer (14), per riuscire ad interpretare in qualche modo l'ultimo periodo del passo papinianeo, finisce col dare ai periodi precedenti un significato che non si può ammettere in modo alcuno. Dopo aver affermato, come noi pure abbiamo fatto, che quando abbia agito un mandatario del minore e questi poscia sia stato restituito in integrum, il debitore non potrà esperire nè la condictio indebiti nè l'actio ex stipulatu, a meno che non sia stata aggiunta una clausola relativa alla restitutio in integrum, prosegue così coll'interpretazione:

Anders, wenn der Procurator keinen Auftrag nachweisen kann. Hier genügt schon die gewöhnliche Formel der cautio de rato, um ihn selbst im Fall einer Restitution haften zu lassen. Freilich, setzt Papinian hinzu, wird der Cavent, wenn der Cautionar einwilligt sich hiebei oft besonders vorsehen, d. h. er wird für diesen Fall seine Haftbarkeit ausschiessen. Erfolgt aber keine solche Uebereinkunft, und hat der Minderjährige nicht seiner Zeit das Verfahren des Quasiprocurator gebilligt (was ihn ja nich hindert, später Restitution zu verlangen), so kann der Schuldner allerdings aus dem Versprechen klagen.

185

Ora, per limitarci ad un solo appunto, decisivo, noi domandiamo francamente: come si fa a dire, pretendendo di interpretare il passo papinianeo, che nel caso in cui abbia agito un falsus procurator le cose corrono diversamente, che cioè in questo caso basta la formula abituale a rendere responsabile il procurator per la restitutio, una volta che Papiniano così si esprime

> idemque eveniret (cioè: restitutione in integrum data neque indebiti condictionem competeret neque stipulationem committeretur) si falsi procuratoris actum minor annis ratum habuerit.

Evidentemente lo Schlayer fa dire a Papiniano proprio il contrario di quanto questi in modo chiarissimo dice.

Già nel combattere la Glossa ed il Cuiacio abbiamo espressa l'opinione nostra che l'actio di cui parla l'ultimo periodo della L. 3 pr. sia un'azione del debitore, e precisamente l'actio ex stipulatu; non esitiamo a credere che il lettore si unirà in questo a noi. Dato ciò, affermiamo apertamente che, a nostro giudizio, qualora si ritengano genuine tutte le parole di quell'ultimo periodo, non è possibile interpretarlo in modo soddisfacente. Si vede che di questo si è persuaso anche il Mommsen, perchè ritiene che in luogo di dari si debba leggere denegari. Sostituendo denegari, il periodo si può interpretare così, in armonia con quanto precede:

⁽¹⁴⁾ Nella Zeitschrift di Linde nuova serie vol. 9 pag. 286.

Altrimenti — dice Papiniano seguitando a trattare del secondo caso, di quello cioè in cui abbia agito un falsus procurator — se non si pattuì il diritto al risarcimento per la restitutio in integrum ed il dominus non disapprovi il pagamento fatto, deve esser negata al debitore l'actio ex stipulatu

e più liberamente:

non contemplato nella stipulatio il caso che il dominus ratifichi si ma poscia ottenga la restitutio, l'actio ex stipulatu si concede soltanto se il creditore « minus consentiat », cioè non ratifichi l' operato del procurator, e non già anche nel caso che ratifichi e poi consegua la restitutio.

Il « minus » sta per *minime*, come in altri testi (15). Essendo, a parer nostro, impossibile ricavare dal testo quale lo possediamo un' interpretazione ragionevole, accettiamo la sostituzione proposta dal Mommsen e l' interpretazione che ne deriva, senza nasconderci però un'obbiezione, cioè che il concetto che si ottiene col *denegari* avrebbe potuto essere espresso in forma assai più semplice e più chiara. E perciò conserviamo ancora dei dubbì.

Saremmo molto lieti se qualcuno leggendo queste pagine si sentisse spronato alla ricerca e riuscisse a presentare un'interpretazione migliore; e con ciò intendiamo un'interpretazione non ingegnosa soltanto, ma soddisfacente.

APPENDICE

A rendere completo il nostro studio sulla *ratihabitio* nei limiti che ci siamo imposti, dobbiamo menzionare qui alcuni casi di ratifica, che, avendo voluto esser proprio esatti, non abbiamo potuto comprendere nella trattazione fatta.

Il paterfamilias ed il dominus erano rispettivamente tenuti coll'actio quod iussu pei contratti conclusi ex iussu dal figlio o dallo schiavo e coll'actio de in rem verso pei medesimi negozì quando fossero loro riusciti vantaggiosi. Se il figlio o lo schiavo aveva agito senza iussus ed il paterfamilias o dominus poscia ratificava, il terzo contraente poteva intentare, a sua scelta. l'actio quod iussu o l'actio de in rem verso.

Questo sembra a noi che si debba dedurre dal confronto delle due leggi 1 § 6 D. quod iussu 15. 4 e 5 § 2 D. de in rem verso 15. 3, delle quali la prima accorda in seguito alla ratifica l'actio quod iussu, l'altra l'actio de in rem verso.

⁽¹⁵⁾ Vedi Dirksen Manuale lat. font. iur. civ. Rom. ad v.

È curioso che il Pothier (*Les Pand. de Just.* trad. it. 46. 8. 32 n. 4) ed il Gregory (*Specim. iur. civ. ratihab.* pag. 259) pretendono arrivare alla stessa conclusione, conservando il « dari ». L'impossibilità è evidente.

L. 1 § 6 D. quod iussu 15. 4.

Ulp. lib. vicens. nono ad. ed.

Si ratum habuerit quis quod servus gesserit vel filius, quod iussu actio in eos (l. eum) datur.

L. 5 § 2 D. de in rem verso 15. 3.

Ulp. lib. vicens. nono ad ed.

Quod servus domino emit, si quidem voluntate eius emit, potest quod iussu agi; sin vero non ex voluntate, si quidem dominus ratum habuerit vel alioquin rem necessariam vel utilem domino emit, de in rem verso actio erit: si vero nihil eorum est, de peculio erit actio.

Gli scrittori in generale si preoccupano del fatto che la L. 1 § 6 concede un'azione, la L. 5 § 2 ne accorda un'altra. L'essere ambedue le leggi tratte dal commentario ad edictum di Ulpiano, ed in particolare dal libro 29, esclude, dicono essi giustamente, che vi sia una vera contraddizione o che si possa pensare ad una spiegazione storica.

I vecchi autori cercarono di conciliare le due leggi con questo, che nella L. 5 § 2 si tratti di un negotium dominicum e perciò sia accordata l'actio de in rem verso, e la L. 1 § 6 si riferisca invece a negozî de re peculiari e perciò sia concessa l'actio quod iussu (1). Respingiamo questa conciliazione, perchè non accettiamo il suo presupposto, che soltanto in questi ultimi negozî vi fosse luogo all'actio quod iussu (2).

Non ci persuade la proposta di Antonio Fabro (3) di sostituire nella L. 1 § 6 non a in eos (eum).

APPENDICE

Nè migliore troviamo certamente quella del Pothier (4) il quale vorrebbe addirittura sovvertire la L. 5 § 2, sendochè, a suo parere, dopo *ratum habuerit* si dovrebbe sottintendere:

dabitur pariter actio quod iussu

e poscia, non sappiamo proprio come, il testo dovrebbe corrispondere a quanto segue:

che se nè comandò, nè ratificò, allora se anche altrimenti la cosa comperata era utile al padrone, etc.

La maggior parte degli scrittori moderni in sostanza pensa cosi:

Bisogna distinguere il negozio vantaggioso pel dominus o paterfamilias da quello che non è tale. Nel primo caso, intervenendo la ratifica, il terzo contraente può intentare a sua scelta l'actio de in rem verso sorta ex ipso gestu o l'actio quod iussu derivante dalla ratihabitio. Quando il negozio non torna profittevole al dominus o paterfa-

⁽¹⁾ Vedi già la Glossa ad L. 5 § 2 v. actio erit.

⁽²⁾ Vedi contro tale restrizione Thibaut nell' Archiv. f. d. civ. Pra-

wis vol. 12 pag. 174 e segg., Schmid ivi vol. 29 pagg. 143 e segg., Du Roy ivi vol. 40 pag. 56 e segg., Chambon Beiträge zum Obligationenrecht Jena 1851 vol. 1 pagina 224 e segg, Mandry Das gemeine Familiengüterrecht Tübingen 1871-76 vol. 2 pagg. 552-554, Drechsler Die actio quod iussu Würzburg 1877 pag. 68, Windscheid Lehrbuch des Pandektenrechts vol. 2 pag. 862.

⁽³⁾ Ration. in Pand. ad L. 5 § 2 e ad L. 1 § 6 citt.

⁽⁴⁾ Les Pandectes de Justinien trad. it. lib. 15 tit. 1 1. 1 (*)

milias, la ratifica fa sorgere del pari l'actio quod iussu, senza che vi sia poi luogo all'actio de in rem verso. Nella L. 5 § 2 si tratta di un negozio vantaggioso ratificato; per ciò che Ulpiano menziona in essa soltanto l'actio de in rem verso, non si deve ritenere che voglia escludere l' actio quod iussu, giacchè nella detta legge egli mira a trattare soltanto della prima. Di riscontro va notato come Ulpiano nella L. 1 § 6 parli unicamente di actio quod iussu perchė si occupa di proposito di tale azione: ma dal suo silenzio in tale punto sull'actio de in rem verso non si deve argomentare che voglia escluderla in caso di ratifica quando ex ipso gestu è sorta; tanto più non essendo improbabile che nella detta legge egli abbia pensato esclusivamente al caso che il negozio non fosse vantaggioso pel ratificante (5).

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Ora, francamente, questa conciliazione ci sembra contraria in modo assoluto alla L. 5 § 2.

Qui è detto:

.... sin vero (servus) non ex voluntate (domini emit) si quidem dominus ratum habuerit vel alioquin rem necessariam vel utilem domino emit, de in rem verso actio erit

che tradotto suona cosi:

quando lo schiavo non ha agito col consenso del padrone, vi sarà luogo all'actio de in rem verso se quest' ultimo ratifica o se altrimenti la cosa comperata è a lui necessaria od utile.

191

Vediamo in ciò chiaramente distinte ratifica e versio in rem. Come si fa a confonderle insieme e dire cogli scrittori che combattiamo, che si tratta di un negozio utile o necessario ratificato? Aggiungasi, che, stando a quella opinione, Ulpiano nel § 2 non avrebbe fatto altro che ripetere quanto già nota nel § 1 riferendo Pomponio, cioè che quando vi ha versio in rem domini vel patris, intervenga o no la ratifica, il terzo contraente ha diritto di agire coll'actio de in rem verso.

> Idem (Pomponius) ait sive ratum habeat servi contractum dominus sive non, de in rem verso esse actionem.

A parer nostro, poichè non vi sono restrizioni nei testi, sempre si potrà in seguito alla ratihabitio agire, anzichè coll' actio quod iussu, coll' actio de in rem verso, cioè anche quando ex ipso gestu non sorge quest'ultima azione. Si vede così che la ratifica supplisce non solo il iussus, ma anche la in rem versio. Quest' ultimo fatto non apparirà punto strano a chi ricordi come anche nel rapporto della negotiorum gestio la ratifica tenga luogo dell' utilitas negolii.

> et quemadmodum quod utiliter gestum est necesse est apud iudicem pro rato haberi, ita omne quod ab ipso probatum est (6).

⁽⁵⁾ Vedi specialmente Chambon Beitr. z. Obligationenrecht vol. 1 pagg. 250, 251 Gregory Op. cit. pagg. 250-252.

⁽⁶⁾ L. 8 [9] D. de negot. gest. 3. 5.

Tale analogia offre un ottimo appoggio alla nostra soluzione (7).

Il filius familias ed il servus non potevano adire l'eredità loro deferita se non iussu patris dominive. In tal caso non vi era luogo ad una valida ratifica, ad un'efficace approvazione posteriore. Se non vi era stato iussus, l'atto non aveva valore.

Questo si deduce chiaramente dalla

L. 67 [65] pr. D. ad SC. Trebell. 36. 1. Maecianus lib. quinto fideicomm.

Servo invito domino vel ignorante non recte restituetur hereditas. sed si postea ratum habuerit, confirmabitur restitutio, verum ipsi domino adquirentur actiones. nec quia hereditatis adquisitionis similis est haec restitutio, iussum praecedere oportet, sed, ut dictum est, etiam ratihabitio subsequi poterit, esemplo bonorum possessionis...

e dalla

L. 6 pr. e \S 1 D. de adquir. hered. 29. 2. Ulpianus lib. sexto ad Sabinum.

pr. Qui in aliena est potestate, non potest invitum hereditati obligare eum in cuius est potestate, ne aeri alieno pater obligaretur. § 1. Sed in bonorum possessione placuit ratam haberi eam, quam citra voluntatem adgnovit is qui potestati subiectus est (8).

Questi due passi, mentre mostrano impossibile la ratifica nell' aditio hereditatis, provano invece il contrario quanto all' agnitio della bonorum possessio, nella quale il pretore abbandonava la rigidità del ius civile (9).

Per esser valida, la *ratihabitio* doveva aver luogo entro i cento giorni.

L. 5 pr. D. quis ordo in posses. servetur 38. 15. Marcellus lib. nono digestorum.

Cum filio familias bonorum possessio delata est, dies, quibus certiorare patrem non potest, ut vel iubeat adgnosci bonorum possessionem vel ratam habeat agnitionem bonorum possessionis non cedunt. fingamus statim primo die, quo fuerit delata, adgnovisse eum bonorum possessionem, certiorare patrem, ut comprobet, non posse, non cedent dies centum: incipient autem cedere cum certior fieri potuit. praeteritis autem centum diebus frustra ratum habebit (10).

Da questa legge si vede pure come il termine corresse dal giorno in cui il figlio di famiglia non solo sapeva che

⁽⁷⁾ Perchè abbiamo trattato nella seconda sezione della ratifica paterna del mutuo passivo di denaro contratto dal figlio di famiglia contro il divieto del senatoconsulto Macedoniano, è evidente.

⁽⁸⁾ Cfr. L. 25 § 4 D. h. t., L. 10 § 1 D. de adquir. rer. dom. 41. 1, Gai 2, 87.

⁽⁹⁾ Vedi anche L. 5 § 1 D. quis ordo in possess. serv. 38. 15.

⁽¹⁰⁾ Ha subito questo passo un' interpolazione? Parlava esso in ragine della cretio? Vedi Gradenwitz nel Bullettino dell' Istituto di diritto romano a. 2 pagg. 11, 12.

195

gli era stata deferita la bonorum possessio, ma anche poteva informarne il padre.

RATIFICA DEGLI ATTI GIURIDICI, ECC.

Come è noto, nel diritto ultimo il filiusfamilias acquistava l'eredità anche invito patre, avendo Giustiniano statuito che se il padre consentiva acquistasse l'usufrutto, altrimenti il figlio facesse l'acquisto pleno iure. La 1 C. qui admitti ad bon. poss. 6. 9, di Severo ed Antonino, fu interpolata dai compilatori per adattarla al nuovo diritto. Eccone il testo quale lo troviamo nel Codice Giustinianeo:

Bonorum possessio filio familias delata cum ignorante quoque patre possit peti, emolumentum et patri adlatura, si ratam petitionem pater habuerit, amittitur transacto tempore.

Originariamente in luogo delle parole in carattere corsivo doveva leggersi ut in pendenti sit dum od una frase analoga (11).

Per la restituzione dell' eredità ex senatusconsulto Trebelliano ad un servus o filiusfamilias occorreva il consenso del dominus o paterfamilias. Questi poteva consentire efficacemente anche dopo il compimento dell'atto, poteva cioè efficacemente ratificare. Lo provano la L. 67 [65] pr. D. ad SC. Trebell. 36. 1 dianzi trascritta e la

L. 31 [30] § 2 D. h. t.

Marcianus lib. octavo instit.

Si filio familias vel servo restituatur ignorante patre familias vel domino et postea pater vel dominus ratum habuerit transeunt ex Trebelliano senatus consulto actiones.

⁽¹¹⁾ Cfr. L. 3 § 7 D. de bonor. possess. 37. 1; vedi l'edizione del Mommsen. - E quasi superfluo ricordare che già nel diritto antigiustinianeo l' hereditas castrensis si acquistava senza il consenso del paterfamilias L 5 D. de castr. pec. 49. 17.

INDICE ALFABETICO DELLA MATERIÀ

Le indicazioni sono fatte per volume, pagina, nota.

Il — separa le indicazioni dei due volumi.

Accusatio suspecti tutoris 2. 125. Acta concludentia 1. 90-92. - 2. 26; 27; 53; 54. Actio de in rem verso 1, 124; 125. - 2, 187-192. Actio de peculio 1. 124; 125. Actio ex iureiurando 2. 129; 130. Actio iniuriarum 2. 142; 143. Actio iudicati 1. 103. - 2. 130. Actio quod iussu 2. 187-192. Actores municipum 2. 138; 139. Actores universitatis 2. 138; 139. Adrogatio 1. 114. Adulterio 2, 13. Agere pro tutela 2. 132; 133. Alienazione 2. 22; 23; 36; 39. Appello 2. 148. Atti assolutamente nulli 2. 36-52. Atti invalidi 2, 31; 32. Atti nulli 2. 35-52. Atti relativamente nulli 2. 35; 36; 41; 42; 53-56; 114-116. Atti rescindibili 2. 32-35; 41; 42; 47; 48; 53-56. Auctoritas tutoris 2. 16; 17. Azioni reali 2. 123; 126; 127. Azioni utili 1, 61; 62,

Bonorum possessio 1. 59; 73; 114-116; 118; 119. — 2. 141; 179; 192-194.

Capitis deminutio 2. 134.

Cautio amplius eo nomine neminem petiturum vedi Cautio amplius non peti.

Cautio amplius non peti 2. 144-147; 150.

Cautio damni infecti 2. 174; 178.

Cautio de amplius non petendo vedi Cautio amplius non peti.

Cautio de rato

Terminologia 2. 61; 62 = Natura 2. 62; 63 = Formula 2. 63; 64

Echi la prestava nel processo 2. 64-143 — In qual parte della lite era prestata 2. 144 — Sua forma primitiva 2. 144-147 — Effetti 2. 147-171 — In materia non processuale 2. 172-186. Cautio de rato prestata nel processo dai procuratori 2. 66-131; 147-171 — dai tutori e curatori 2. 131-138 — dagli actores municipum, universitatis, magistri universitatis 2. 138; 139 — dagli actores interposti dai tutori, curatori, o da altri amministratori delle cose altrui 2. 139; 140 — dal paterfamilias 2. 140-142 — dal filiusfamilias 2. 141-143 — nelle stipulationes cautionales praetoriae 2. 173; 174 — nella nuntiatio novi operis 2. 122; 123; 174-178. Vedi ancora 1. 63; 67; 68; 98; 99; 105-111.

Cautio iudicatum solvi 2. 122; 176; 177. 6.

Cautio ratam rem dominum habiturum vedi Cautio de rato.

Cautio ratam rem haberi vedi Cautio de rato.

Cautio rati vedi Cautio de rato.

Cautio ratihabitionis vedi Cautio de rato.

Clausula doli 2. 154; 155.

Cognitor 2, 65; 66; 72-75; 130-132; 151.

Compensazione 2. 125; 126; 143; 150.

Compravendita 2. 25; 126-128.

Condictiones 1, 60; 61; 64-68; 73-83; 103; 106, - 2, 180; 181.

Conferma 1.11 - vedi nella voce Ratifica: Ratifica di atti propri.

Coniugi 2. 39-48.

Constitutum 2, 29; 30; 131.

Consumazione processuale 2. 65-75; 87-98; 115; 118; 119; 131-138.

Contratti 2. 187-192.

Curatori 1, 39. — 2, 16; 17; 89; 131-140.

Diritti reali 1. 62; 63.

Donazioni 2. 19; 25; 32; 35; 39-48.

Dote 2. 13; 140-142.

Eredi 1, 98; 99; 113; 114; 120; 121 - 2, 154; 155.

Eredità 2. 54; 192-195.

Errore 2. 53. 1.

Exceptio doli 1. 103; 105-111.

Exceptio litis dividuae 2. 163-165.

Exceptio procuratoria 2, 95-97.

Exceptio rei iudicatae 2. 151; 152.

Fedecommesso 1, 59.

Fideiussione 1. 41; 42; 51-57; 74-83 — 2. 7; 26; 27; 63; 147.

Filiusfamilias 1. 10; 72; 124; 125 — 2. 4-15; 26; 41; 41; 45; 48; 49; 140-143; 187-195.

Frutti 1. 88.

Furiosus 1. 39; 115; 116 - 2. 89; 133; 140; 141.

Giuramento 1, 39 - 2, 75-77; 89; 91; 92; 129; 130; 166; 167.

Id auod interest 2, 161; 162.

Impuberi 2. 16; 17.

Ingiuria 2, 142; 143; 157; 158.

Institor 1, 60.

Intercessio 2. 30; 31.

Interdicta retinendae possessionis 1. 87; 88.

Interdictum ne vis fiat aedificanti 2. 122; 175.

Interdictum recuperandae possessionis 1. 87; 88.

Ipoteca 1, 69-72 — 2, 18-24; 26; 27.

Irritus 1. 7. 6.

Iudicia duplicia 2. 123; 124.

Iusiurandum in litem 2, 166; 167.

Iussus 2. 4; 69; 74; 187; 191; 192.

Legati 2, 43.

Legis actiones 2, 64; 65.

Legitimatio per subsequens matrimonium 2. 49. 11.

Libertina 2. 37; 38.

Litis contestatio 1. 101 - 2. 75; 80; 95; 144; 151.

Locazione 2, 20; 21.

Lutto 2. 13; 14.

Magistri universitatis 2, 138: 139.

Mandato 1. 35; 39-57 — 2. 4; 7; 25; 47; 66-75; 77-121; 148; 170; 171; 181: 182.

Mandatum praesumptum (Persone con) 2, 96; 97; 101; 116; 117; 119-121.

Matrimonio 2. 9-15: 36; 38; 48; 49; 51; 52.

Minori 2, 16; 17; 32; 33; 26; 53; 54; 125; 181-186.

Mutuo 1. 10 — 2. 4-9; 26; 46.

Negotiorum gestio vedi nella voce Ratifica: Ratifica nella negotiorum gestio: di più 2. 47; 56; 66-134; 138; 141.

Novazione 1. 101-103 - 2. 30.

Operis novi nuntiatio 2. 122; 123; 174-178.

201

Pactum de contraendo 2. 17. 14.

Pagamento 1. 59. 4; 64-68; 72-83; 105-111; 120-123 — 2. 6; 21; 151; 159; 160; 164; 165; 179-186.

INDICE ALFABETICO DELLA MATERIA

Paterfamilias 1. 10; 124; 125 — 2. 140-143; 187-195.

Peculio castrense 2. 142.

Pegno 2. 18-24; 26; 27.

Pena convenzionale 1. 98; 99 — 2. 169; 170; 182; 183.

Possesso 1, 58; 83-88.

Prescrizione 2. 54-56.

Proconsole 2, 38,

Procurator 1. 23-125 — 2. 66-134; 138; 139; 147-186.

Procurator apud acta constitutus 2. 80-85; 101; 106; 107; 118; 119; 139. 111.

Procurator per libellum principi oblatum constitutus 2. 85-87.

Procurator per litteras constitutus 2. 94.

Procurator praesentis 2, 77-82; 106; 107; 118; 119.

Prodigo 1. 39 — 2. 89

Proprietà 1. 58; 59; 62; 88 — 2. 19.

Rappresentanza in materia non processuale 1. 57-61. Rappresentanza processuale 2. 64-143; 147-171.

Ratare 1. 7. 3

Ratiabizione vedi Ratifica.

Ratifica

A. Parte generale = Terminologia 1. 6-9. = Varie specie di ratifica 1. 10-12 = Letteratura sulla ratifica in materia non processuale 1. 13-22 — 2. 3*.

B. Parte speciale - I. Della ratifica nella negotiorum gestio = Effetti della ratifica nel rapporto fra gestore e dominus. 1. Diritti del dominus contro il gestore 1. 24-34 = 2. Diritti del gestore contro il dominus 1. 35-39 = Se la ratifica converta la negotiorum gestio in mandato 1. 39-57; 87. 37 = Effetti della ratifica nel rapporto del dominus coi terzi 1. 57-63 = Effetti della ratifica nel rapporto del gestore coi terzi. Responsabilità del gestore per la mancanza della ratifica 1. 63-68 = Forza retroattiva della ratifica 1. 68-88 = Unilateralità della ratifica 1.89 = Come atto della volontà deve averne i requisiti 1. 90-92 = Se sia valida una ratifica parziale 1. 92-103 = Tempo della ratifica 1. 104-119 = Ratifica del dominus subbiettivo 1. 120-125. — II. Della ratifica per parte di un terzo = Negli atti richiedenti il consenso di un terzo per ragioni subbiettive 2. 4-17 = Negli atti richiedenti il consenso di un terzo per ragioni obbiettive 2. 1725 = Requisiti

2. 25-27. — III. Della ratifica di atti propri — Negli atti rescindibili e negli atti relativamente nulli 2. 32-36 = Negli atti assolutamente nulli 2. 36-52 = Requisiti 2. 52-56 - IV. Della ratifica nel processo = Letteratura 2. 57-60 = Terminologia della cautio de rato 2. 61; 62 = Sua natura 2. 62; 63 = Sua formula 2. 63; 64 - Chi prestava nel processo la cautio de rato 2. 64-143 -In qual parte della lite era prestata 2. 144 = Sua forma primitiva 2. 144-147 = Effetti 2. 147-171 = Della cautio de rato in materia non processuale 2. 172-186. - V. Appendice. = Ratifica del dominus o paterfamilias dei contratti conclusi dallo schiavo o dal filiusfamilias 2. 187-192 = Ratifica dell'agnitio bonorum possessionis dello schiavo o del filiusfamilias 2. 192-194 = Ratifica della restituzione dell'eredità allo schiavo od al filiusfamilias 2. 194; 195.

Ratifica di fatti 1. 5; 85 = Ratifica di atti illeciti 1. 5; 46; 47 = Ratifica dell'acquisto del possesso da parte del negotiorum gestor 1. 83-86 = Il paterfamilias ratifica il mutuo passivo di denaro contratto dal filiusfamilias contro il senatoconsulto Macedoniano 2. 4-9; 46 = 11 curatore ratifica gli atti compiuti dal minore 2. 16; 17 = L'avente diritto ratifica atti di disposizione circa il suo patrimonio 2. 17-25 = Il maggiorenne ratifica gli atti compiuti nell'età minore 2. 32; 33; 54. = Ratifica dell'atto viziato da violenza 2, 34; 35; 53 = Ratifica delle donazioni fatte ai magistrati imperiali 2. 35; 36 = Ratifica dell'alienazione dei beni dei minori avvenute sine decreto 2. 36 = Ratifica delle donazioni fra coniugi 2. 39-48.

Ratihabitio vedi Ratifica.

Ratihabitio easdem solemnitates requirit quas actus principalis 1.91. Ratihabitio eo tempore fieri debet quo fieri posset id ipsum quod ratum habetur 1. 72 - 2. 149; 160.

Ratihabitio mandato comparatur 1. 48; 49; 57; 61; 62. 6.

Ratihabitio retrorsus trahitur et confirmat ea ab initio quae subsecuta sunt. 1. 69. 2 - 2. 43; 44.

Ratum esse 1. 8.

Ratum esto 1. 9. 12.

Ratum facere 1. 6. 3.

Ratum habere 1, 6; 8; 9; 11, 2; 12, 3,

Ratum haberi 1. 8; 39.

Ratum manere 1, 8.

Ratum permanere 1. 8.

Ratus 1.7; 8.

Remissione del debito 1. 72.

Restitutio in integrum 2, 32; 33; 36; 54; 125; 153; 154; 158; 181-186.

Satisdatio 2.63.

Satisdatio de rato vedi Cautio de rato.

Schiavo 1, 72; 124; 125 - 2, 187-195.

Senatoconsulto Macedoniano 1, 10 - 2, 4-9; 46.

Senatoconsulto Trebelliano 1, 59 - 2, 193-195.

Senatoconsulto Velleiano 2. 30; 31.

Servitù 2. 18. 1.

Sponsali 2. 51; 52.

Sponsori 2. 63. 8; 147. 2.

Status 2. 124.

Stipulatio de rato vedi Cautio de rato.

Stipulatio iter fieri 1. 98; 99.

Stipulationes communes 2, 62; 63.

Stipulationes praetoriae 2. 63; 154; 162; 173; 174.

Tesoro 1, 88.

Transazione 2. 173.

Tutori 1. 39; 91. 3 — 2. 16; 17; 89; 92; 93; 125; 131-140.

Usucapione 2. 55.

Utile gestum 1. 36 - 2. 95.

Violenza 2. 34; 35; 53.

INDICE DELLE FONTI

Le indicazioni sono fatte per volume, pagina, nota Il — separa le indicazioni dei due volumi.

I. Fonti antegi	ustinianee	Fest, fragm. e Co	od. Farn.
	-	17. 13. 12	1. 7
Cicero		Gaii institutiones	
ad famil.		2. 87	2. 193. 8
13. 28ª. 2	2, 64, 11;	4. 82	2. 65. I
	145. 3	4. 83	2, 66, 3
Brutus		4. 84	2. 64. 12; 75;
4. 17	2. 145		145. 4
5. 18	2. 64. 11; 145	4. 97	2. 65
pro Caecina			64. 12; 66; 67;
20. 57	2, 66, 5		72-74; 122. 89;
pro Roscio com.			145. 4; 150. 4
12. 35-37	2. 64. 11;	4. 99	2. 67. 8; 132
	145. 3; 173	4. 100	2. 65. 2; 67. 8;
Consultatio vet.	[cti		2. 89; 132. 103
3. 1	2. 100-104;	4. 101	2. 103. 71
	144. 2	Les Rom. Burgu	ındionum
3. 2 2.	101-104; 111;	11. 2	2, 100. 68
	144. 2	Pauli sententiae	
3. 3	2. 101-104;	1. 3, 1	2. 80. 39.
	144. 2	1. 3. 3-6	2. 93
3. 4	2. 101-104;	1. 9. 3	2. 33; 55. 3
	144. 2	2. 19. 2	2, 11; 12
3. 5	2. 101-104;	5. 2. 2	1. 58; 84
	144. 2	5. 6. 15	2. 11; 12
3. 6	2. 93. 62; 103	Symmachus	12: 12:20: 72:21
3. 7	2, 93, 62; 103	Epist. 10, 39	2. 100. 68
3. 8	2. 93. 62; 103	Theodosianus c	odex
3. 9	2. 93. 62; 103	2. 12. 3	2. 98-101;
3. 10	2. 101-104;		112; 113; 115;
	144. 2	1	19-121; 128. 96
3. 11	2. 101-104;	Vaticana fragme	enta
1/7/03/7/15	144. 2	317	2. 65. 2; 80-85
3. 12	2, 103	326. 3	2. 77-80
3. 13	2. 99	333	2. 77-80; 92

335 2. 139. 109	3. 2 de his qui not. inf.
336. 2 2. 93. 62; 126	11 § 4 2. 13: 14
340 2. 125. 93	
-	
II. Fonti giustinianee	2. 13; 14 3. 3 de procurat.
Institutiones	
1. 10 de nuptiis	2. 00. 4
pr. 2. 9; 10; 48; 49	
§ 12 2. 10	2. 10, 02
1. 21 de auctor, tut.	2. 10; 02
§ 2 2. 16; 17	2. 10; 82
2. I de rer. divis.	
§ 9 1. 5. 1	
2. 7 de donat.	
§ 3 1. 8. 9	67. 8; 131 35 pr. 2, 97. 65
2. Il de milit. testam.	0.5
§ 4 2. 38	, 1.0
18 [19] de divis. stipul.	~. 111, 116
§ 4 2. 61. 1; 62;	
144. 1	67. 8; 128-131 39 § 2 2. 64. 12-
3. 27 de obl. quasi ex contr.	
§ 1 1. 37. 7	39 § 3 154. 7; 157 2. 140
4. 11 de satisd.	
pr. e § 1 2. 67. 8;	20
122, 89; 132, 103	39 § 5 2. 124 39 § 6 2. 125
§ 3 2. 79; 84; 104-107;	39 § 7 2. 61. 1; 125
117; 139; 144. 2	40 § 1 2. 61. 1; 174
§ 5 2. 103. 71	40 § 2 2. 123; 152. 5
Digesta	40 § 3 2. 61. 3; 144
1. 5 de statu hom.	40 § 4 2. 61. 1; 97
11 2. 10-12	43 § 3 2. 178
 8 de divis. rer. 	45 § 2 2. 122; 175
6 § 4	65 2. 94
1. 16 de off. procons.	66 2. 98
4 § 6 1. 7. 5 — 2. 38	75 2. 126–128
2. 14 de pactis	3. 4 quod cuiusc. univ. nom.
7 § 14 2. 177. 6	6 § 3 2.61. 1; 138; 139
12 2. 87	3. 5 de negot. gest.
28 § 2 1. 8. 9	5 § 8 [6 § 6] 1. 12. 3:
'. 15 de transact.	40. 1; 124;
8 § 25 1. 8, 9	125

INDICE DELLE FONTI

	5 § 11 [6 § 9]	1. 12. 3;	10. 2 famil. ercis	sc.
		25. 1; 40. 1;	44 § 6	1. 94. 2
		8; 49; 67. 13;	11. 1 de interrog	
		123; 124	14 § 1	1. 8. 9
100	5 8 12 16 8 10	0] 1. 48;	11 7 de relig.	
	. 0 [- 0	49; 120-124	11. 7 de relig. 14 § 16	1. 6. 3
	5 § 13 [6 § 1		12. 2 de iureiur	
	5 8 14 16 8 15	2] 2. 96. 64	986	2 129: 130
		1. 25. 1 —	9 § 6 17 § 2	1. 39 —
	. f-1 F	2. 61. 1; 97	17.8 ~	2. 89; 135
	8 [9]	1. 6. 2; 25. 1;	17 § 3	
	26-3	34; 35; 41; 45;	18	2. 75-77
	46.	50; 51; 125. 6		1. 8. 9
	20,	_ 2 101 6	12. 3 de in liter	
	10 1111	- 2. 191. 6 1. 92		2. 167. 15
	23 [24]	1. 12. 3; 58;	12. 4 de condict	
); 113; 116; 117		1. 25. 1; 64. 3;
3 6	de calumn.	, 110, 110, 111	14	66 67. 13;
0. 0	2	1 5 1	12. 6 de condict	
	7 pr	1. 5. 1 ivi	6 pr. §§ 1	
4. 9.	and met	causa	o pr. 88 1	66
	1	1 9 10	20 6 1	1. 76. 17
	983	1. 3. 10	38	
	21 § 1		44	
	de minor.			60; 61. 4; 76. 17
		1. 6. 2 — 2. 33	59	1. 76. 17
	389	1. 6. 2 —		
		2. 53; 54	13. 1 de condic	
1 8	de receptis			1. 60; 61. 4
4. 0	ae recepus		13. 6. commodat	
	3 pr.	1. 9. 10	17 pr.	
	de iudiciis	1. 8. 9	13. 7 de pigner.	
		1 0 0	20 pr.	1. 63 —
		1. 8. 9		2. 19; 20
	50	2. 88-90;	14. 3 de instit.	
5 9	Ja :	114-116	7 pr.	1. 60
	de inoff. tes		14. 6 de SC. M	aced.
5 9	0 8 10	1. 34. 15	7 § 15	2. 6; 7
	de hered. pe		9 § 3	2. 7
		1 85, 33	12	2. 6; 7 2. 7 1. 44. 6 — 2. 9; 79. 38
	ad leg. Aqui			2. 9; 79. 38
	21 814	2. 64. 11	16	2. 7-9

15. 3 de in rem verso	38 pr. e § 1 2. 19
5 § 1 2. 191 5 § 2 2. 187-192	64 1. 8. 9
5 § 2 2. 187-192	65 1. 8. 9
15. 4 quo l iussu	24. 2 de divort.
1 § 2 2. 79. 38 1 § 6 2. 187-192	3 1. 8. 9
1 § 6 2. 187-192	9 1. 8. 9
16. 1 ad SC. Vell.	24. 3 soluto matrim.
15 1. 6. 3 —	2 § 2 1. 116. 12 —
2. 172. 1	2. 140; 141
16. 2 de compensat	22 § 3 2. 61. 1;
9 § 1 2. 143 21 2. 125; 126	140. 112
21 2, 125; 126	22 § 4 2. 141; 142
16. 3 depositi	26. 7 de admin. tut.
1 § 6	1981 190
1 § 6 1 §§ 13 e 30 1 . 44. 6	12 § 1 1. 8. 9 22 2. 135 23 2. 93; 135–137
17. 1 mandati	2, 135
8 pr. 1 44 6	26. 8 de auctor. tut.
8 pr. 1. 44. 6 20 § 1 1. 44. 6 50 pr. 1. 37; 41; 42	20. 8 de auctor, tut.
50 pr. 1. 37: 41: 42	4 1. 9. 10
60 § 1 J. 54-56	27. 6 quod falso tut. auct.
60 § 4 9 69.79	1 § 5 1. 91. 3
60 § 4 2. 69-72 17. 2 pro socio 58 § 2 1. 44. 6	27. 10 de curat, fur.
58 8 2 1 14 6	7 § 2 2. 133
20. I de pignor, et hypoth.	28. 1 qui testam. fac.
16 § 1 1. 7. 4; 63. 8;	6 § 1
69-72 — 2. 21-24	28. 2 de lib. et post.
24 pr	29 § 15 1, 8, 9
21 pr. 2. 20; 21	28. 6 de vulg. subst
20. 2 in quib. caus. pign.	16 § 1 1. 8. 9
5 § 2 1. 91. 2 —	29. 1 de testam. milit.
2. 21. 3; 20; 27	16 1. 8. 9
21. 2 de evict.	24 1. 8. 9
66 § 3 1. 61. 62	16 1. 8. 9 24 1. 8. 9 25 2. 38
zs. z de ritu nupt.	29. 2 de adquir. hered.
2 2. 9 18 2. 10	6 pr. e § 1 2. 192;
18 2. 10	193
2. 37; 38	25 § 4 2. 193. 8
00 8 1 1. 7. 5 —	. 48 1. 115; 116
2, 37; 51	86 pr. 1. 6. 3
23. 3 de iure dotium	3 (32) de legat. et fideic.
68 1. 6. 1 — 2. 12; 13	1 §§ 1 e 5 2. 38
24. 1 de don. inter vir et ux.	41 § 8

00 (1, 1-1-	alam
33. 4 de dote pra	
7 § 2	1. 6. 3
35. 2 ad leg. Fal	eid.
60 § 1	2. 167. 15
36. 1 ad SC. Trel	bell.
10	1. 6. 3
	— 2. 38
31 [30] § 2	1 6. 3
	— 2. 195
38 [37] pr.	1. 6. 3; 59
42 [41]	1. 6. 3
67 [65] pr	1. 6. 3 —
	2. 192; 194
68 [66] § 1	1. 59
36. 3 ut legat.	
2	2 64. 11
37. 1 de bonor.	
3 § 7	1. 59; 114 —
9	. 179; 194. 11
	4; 115; 116. 12
_ 9	141. 114; 179
38. 1 de oper. lit	
13 § 5	1. 7. 4
38. 15 quis ordo in	
5 pr.	1. 6. 2; 73. 8
o pr.	- 2. 193
F 0 1	2 193. 9
5 § 1	
39. 1 de oper. no	
1 § 10	1 9. 10
5 pr.	2. 177. 6
5 § 18	2 174
5 § 19	1. 74 —
	122; 123; 176
5 § 20	2. 177
6	2. 177
7 pr.	2. 177. 6
13 pr.	2. 174. 3
13 § 1	2. 175
13 § 2	2. 176; 177
19	2. 177. 6
39. 2 de damno i	
39 § 3	2. 174

40. 7 de statulib. 2. 38 3 § 5 41. 1 de adq. rer. dom. 2. 193. 8 10 § 1 41. 2 de adq. posses. 42 § 1 1. 58; 84 41 3 de usurp. et usuc. 44 § 1 1. 11. 2 41. 6 pro donato 4 2. 44; 45 42. 1 de re iudic. 1 26. 2 64 42. 7 de curat. bon. dand. 2 § 1 1. 8. 9 43. 8 ne quid in loco publ. 2 § 43 1, 5, 1 43. 16 de vi et de vi arm. 1 § 14 1. 5. 1; 7. 4; 35. 2; 47 3 §§ 10 e 11 1. 35. 2 43. 24 quod vi aut clam 13 § 6 1. 5. 1 44. 2 de except. rei iud. 11 § 7 2, 88-90; 134; 138 2. 153. 6 18 25 § 2 2. 98 44. 7 de O. et A. 53 2. 64. 12 45. 1 de verb. obl. 4 § 1 1. 34. 15; 94-99 — 2. 169-171 71 2, 171, 21 137 § 7 2. 171. 21 46. 1 de fideiuss. et mand. 66 1. 91. 2 73 2. 166; 167 46. 3 de solut. et liber. 12 pr. 1. 59. 4 -2. 88-91 12 § 4 1. 35. 2; 59. 4; 67. 12

	13	1. 6. 3; 65. 4;	9	2. 139. 109
		104; 105	10	2. 172
	14 pr.	1. 6. 3	11	2. 172
	34 § 6	1. 6. 3	12 pr.	2. 172
	49	2. 21	12 § 1	2. 172
	58 pr.	1. 59. 4; 64. 2	12 § 2	1. 6. 2; 9. 11;
		e 3; 67. 12;		26. 2 —
		86; 87; 117		2. 64. 12
	58 § 1	1. 114	12 § 3	2. 61. 5; 64. 12;
	58 § 2	1. 59. 4; 68. 1		146; 150
	62	1. 24; 109; 110	13 pr.	2. 61. 5; 64. 15;
	71 § 1	1. 6. 3; 74-83		163
		- 2. 160. 10	14	2. 64. 11, 12;
	71 § 2	1. 6. 3; 68. 1; 72		147. 8; 152
	71 § 3		15	2. 64. 11; 145; 146;
		111		147. 8; 151
	96	1. 6. 3	16 pr.	1. 67. 13; 68. 14
	104	1. 8. 9		— 2. 180; 181
46.	5 de sti	pulat. praet.	16 § 1	2. 64. 12; 156
		2. 63	17	1. 6. 2; 93-103
	2 § 2	2. 64. 15; 162	18	1. 93-103 —
46.		solvi		2. 61. 5; 64. 12;
		1. 35 2 —		154. 8; 159; 161;
		2. 88-91		168-170
	3 § 3	2. 97. 65	19	2. 61. 5; 162
46.	8 ratam	rem hab.	20	2. 173; 174
		2. 152	21	2. 61. 5; 85-87
	2	2, 61, 2; 163	22 pr.	1. 67. 11, 12,
	3 pr.	2. 64. 14;	AT PA	13; 68. 14 —
		153; 158; 181-186		2. 172. 1;
	3 § 1	2. 148; 166		179-181; 183. 13
		2. 63. 8; 163-165;	22 § 1	1. 59. 4; 67
	5	1. 6. 2; 91 —		- 2. 172. 1;
		2. 148		179-181
	6	2. 61. 5; 125. 93	22 § 2	2. 168
	7	1. 73. 8; 114	22 § 3	2. 63. 8
	8 pr.	2, 63, 8; 153	22 § 4	2. 63. 8; 165;
	8 § 1	1. 110; 111 —	~~ 3 -	166
		2. 181. 10	22 § 5	2. 165
	8 § 2	2. 64. 12, 15;	22 § 6	1. 113 —
		149. 3; 158;	~~ 3 0	2. 168. 16;
		159; 162; 171		172. 1
				110. 1

	i i	22 § 7	2. 64. 12, 13;	48	1. 8. 9
			154; 155	60	1. 42-57
		22 § 8	2. 151; 152	131	1, 85, 33
		22 § 9	2. 157	152 § 2	1. 5. 1; 35, 2
		22 § 10	2. 63. 8;	157 § 1	1. 85. 33
		9,50	157; 158	165	1. 8. 9
		23	2. 63. 8; 64. 11;	170	1. 8. 9
			95. 63; 96. 64;	188	1. 8. 9
			146; 154; 156	Codex	
		24 pr.	1. 73; 91. 3	1, 53 de cont	ract. iud.
		1	— 2. 179	un. § 1	
		24 § 1	1. 112; 113;		2. 35; 53. 2
			118; 119 — 2. 179	un. § 2	1. 6. 1
		25 pr.	2. 140. 112;	2. 4 de trans	
		Total	167; 168	11	1. 8. 9
		25 § 1	1. 64. 3;	31	2. 63. 10, 64. 11
		9	67. 11; 73-83	2. 12 [13] de	procurat.
			- 2. 160;	1	2. 61. 3;
			161. 10; 172. 1;		117; 118
			180. 9; 183. 13	10	2. 91; 92
	17.	2 de furt	is	12	2. 97. 65
		81 [80] \$	§ 5 1. 25. 1;	21	2. 97. 65
			40; 59. 4;	24	2. 108; 112-116
			67. 12 e 13	2. 18 [19] de	negot gest.
		81 [80] §	§ 7 1. 60; 61	9	1. 24; 25; 40
V	47.	10 de ini		19	1. 6. 3; 25; 40;
		5 § 7	2. 142; 143		63. 8
4	48.	5 ad leg.	Iul de adult.	2. 19 [20] de	his quae vi
		14 [13] §	§ 6 2. 12; 13	met. causa	/
	49.	1 de app	ellat. et relat.	2	1. 47 - 2. 34; 35
		24	1. 26. 2	4	1.47 - 2.34;35
4	49.	5 de app	ellat. recip.	2. 45 [46] si	maior. fact.
		1	1. 35. 2	rat. hab.	
-	49.	17 de ca	str. pec.	1	2. 33
		5	2. 194. 11	2	2. 33
		1:85	2. 142	2. 55 [56] de	receptis
1	50.	16 de ve	rb. signif.	5 pr.	2. 55. 3
		70	2. 64. 12	2. 56 [57] de	satisd.
	50.	17 de re	g. iuris	un. pr. e §	2. 80-85;
		3	1. 116. 12		94; 106; 107

2. 58 [59] de iureiur.	5. 16 de don. int. vir. et ux.
propt. cal.	25 1. 6. 2; 12. 3;
2 § 5 2. 61.5; 105;	69 — 2; 15;
106; 139	39-48
3. 32 de rei vindic.	5. 17 de repudiis
3 1, 6, 1; 25; 40; 62; 63	5 pr. 1. 8. 9
3. 36 famil. ercisc.	5. 37 de admin. tut
10 1. 6. 3; 25; 40. 1	13 2. 137. 108
3. 40 de consort, eiusd. lit.	5. 51 arbitr. tutel.
2 2. 78. 31; 103	6 pr. 2. 56. 5
4. 5 de condict. indeb.	5. 74 si maior fact.
6 1. 61. 4	sine decr.
8 1. 66	
9 § 1 1. 62; 91, 2	9 9 55: 56
4. 21 de fide instrum.	1 1. 6. 1 — 2. 56. 5 2 2. 55; 56 3 2. 36; 39
10 1. 8. 9	6. 9 qui admitt. ad
4. 26 quod cum eo	bon. poss.
qui in al. pot.	1 2. 194
7 § 3 [1] 1. 35. 1; 62	7. 10 de his. qui
4. 28 ad SC. Maced.	a non dom.
7 pr. 1. 12. 3; 69. 2	7 § 2 2. 55. 3
- 2. 5; 6; 15	7. 26 de usucap. pro empt.
7 § 1 1. 12. 3 —	4 1. 11. 2
2. 5. 1	7. 56 quib. res iudic.
4. 29 ad SC. Vell. 22 § 1 2. 30; 31	
99 8 1 9 30. 31	non noc. 1 2. 87; 88
4. 32 de usuris	
4. 52 de dadita	8. 15 [16] si al. res pign. 7 1. 6. 1 — 2. 20
4 1. 8. 9 4. 44 de rescind. vend.	8. 37 [38] de contr. stipul.
	3 § 1 1. 6. 3; 25. 1;
4. 46 si propter publ. pens.	40. 1
2 § 1 1. 8. 9	S. 38 [39] de inutil. stipul.
4. 51 de reb. al. non al.	2 1. 8. 9
1. 6. 3	8. 42 [43] de solut. et liber.
5. 2 si rector. prov.	12 1. 59. 4; 67. 12
un. pr. e § 2 2. 51; 52	- 2, 21. 4
5. 4 de nuptiis	Novellae
6 2. 37. 2	62, 1, 1 2, 31, 2
7 2. 10. 9	III Fonti nostajustinianas
5. 14 de pact. conv.	III Fonti postgiustinianee
tam sup. dote	Basilica
11 § 1 2, 61	2. 3. 60 1. 52

7. 14. 17	2. 85	Schol.	ad	14.	1. 60		
8, 2, 98	2. 113					1. 56. 45	
9. 11. 8	2. 114. 92	79	>>	17.	1.9		
9, 11. 17	2. 169	1.9				1. 38	
9 11. 21	2. 86; 87	39	>>	22.	5. 9		
9. 11. 22	1. 66; 67				3	2. 130. 97	
	— 2. 155	>>	»	28.	4. 2		
10. 2. 25	2. 34. 2					2. 49. 11	
14. 1. 50	1. 42	>>	>>	28.	8. 2		
17. 1. 9	1. 38				1	. 116. 12;	
24. 1. 25	1. 67					141. 113	
26. 7. 86	2. 31. 2	>>	>>	38.	9. 27		
Schol. ad 8. 2.	39				2.	137. 108	
	2. 130. 97	Paraph	r. g	r. Ins	stit.		
» » 8. 2.		a	d 3.	18. 4			
	2. 127. 95					2. 144. 1	
» » 8. 2.	98	ac	1 4.	11. 3		2. 107	
	2. 104; 105;						
108	8-112; 116; 117						

PROSPETTO DEL LAVORO

VOL. 1.

PARTE GENERALE

S	1.	Oggetto e limiti del lavoro pag.	5
8	2.	Terminologia »	6
		Varie specie di ratifica. Divisioni principali del lavoro »	10
		Letteratura della ratifica in materia non processuale »	13
		PARTE SPECIALE	
		SEZIONE PRIMA	
		DELLA RATIFICA NELLA NEGOTIORUM GESTIO	
8	5.	Effetti della ratifica pag.	23
S	6.	A. Effetti della ratifica nel rapporto fra gestore e dominus.	
		I. Diritti del dominus contro il gestore »	24
8	7.	II. Diritti del gestore contro il dominus »	35
-	8.	III. Se la ratifica converta la negotiorum gestio	
0		in mandato »	39
S	9.	B. Effetti della ratifica nel rapporto del dominus	
		coi terzi »	57
8	10.	C. Effetti della ratifica nel rapporto del gestore coi	
		terzi. Responsabilità del gestore per la man-	
		canza della ratifica »	63
8	11.	D. Forza retroattiva della ratifica »	68

111, 0110		
Secretary are over a sup		
§ 12. Requisiti di una valida ratifica	pag.	89
§ 13. A. Unilateralità della ratifica	>>	ivi
§ 14. B. Come atto della volontà la ratifica deve averne i		
requisiti	>>	90
§ 15. C. Se sia valida una ratifica parziale	>>	91
§ 16. D. Tempo della ratifica	>>	104
§ 17. E. Ratifica del dominus subbiettivo	»	120
VOL. II.		
SEZIONE SECONDA		
DELLA RATIFICA PER PARTE DI UN TERZO		
§ 18. Introduzione	pag.	3
§ 19. A. Atti richiedenti il consenso di un terzo per ra-		
gioni subbiettive		4
§ 20. B. Atti richiedenti il consenso di un terzo per ra-		
gioni obbiettive	»	17
§ 21. Requisiti	»	25
SEZIONE TERZA		
DELLA RATIFICA DI ATTI PROPRI		
§ 22. Introduzione	maa	29
§ 23. A. Atti rescindibili e relativamente nulli	pag.	32
§ 24. B. Atti assolutamente nulli	"	36
§ 25. Requisiti	20	52
		52
SEZIONE QUARTA		
SEMONE WOARIA		
DELLA RATIFICA NEL PROCESSO		
9 96 J -44		225
	pag.	57
§ 27. Introduzione	>>	60
§ 28. Terminologia, natura e formula della cautio de rato	>>	61
§ 29. Chi prestava la cautio de rato	>	64

§ 30. In qual parte della lite era prestata la cautio de l Sua forma primitiva ,			144
§ 31. Effetti della cautio de rato			147
§ 32. Della cautio de rate in materia non processuale	٠	. »	172
Appendice		. pag.	187
Indice alfabetico della materia		. »	197
Indice delle fonti		. »	203

ERRATA CORRIGE

Vol. 1	pag	. 13	testo	lin.	2	Lukcius	Luckius
>>	*	33	note	>>	8	retifica	ratifica
»	>>	34	>>	>>	14	untheib. Schuldverhät-	untheilb. Obligationen
					15	nissen	5000 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201
*	»	60	*	»	9	L. 47 pr. D. de cond. indebiti 12, 6	L. 47 D. de cond. in- debiti 12. 6
»	»	68	testo	*	15 16	viene espressamente affermato nella	è compreso nell'affer- mazione della
*	»	73	>>	»	11	Africanus lib. quinto quaest.	Africanus lib. sexto quaest.
*	>>	74	>>	>>	10	L. 71 § 2 D. de solut.	L. 71 § 1 D de solut.
	»	80		>>	9	46 8 mit der	46. 8, die mit der
» »	»	83		»	8	nulla provano	non possono invocarsi per rispondere al quesito
»	>>	91	*	»	12	ratihabitio nelle mede- sime forme	ratiĥabitio avvenga nel- le medesime forme
>>-	>>	91	*	>>	11	amplius non agit	amplius non agi
	>>	99	>>	»	3	iter non fieri	iter fieri
>	»	105	*	*	24 25	contro il debitore e ottenendo egli per tale via il paga- mento del debito già soddisfatto al procurator, ne de- riva	contro il debitore. Se fa uso del suo di- ritto, ne deriva
		100		10	6	Recht	Rechts
W 1 0	»		note	*			L. 16
Vol. 2		. 0	testo		9	L. 15	minore
»	»	54		»		maggiore	284- 292
>>	>>	58		>>	6	pagg. 188-292	
*	*		note	>>	1	L. 6 D. quod cuiusq. univ.	L. 6 § 3 D. quod cu- iusc. univ.
*	>>	61	>>	>>	9	2. 57 [58]	2. 58 [59]
n	>>	64		>>	5	4	14
>>	>>	94		>>	10	intelligendus	intelligendum
>>	*	143		>>	2	un glossema ad	un glossema od
>>	>>	145	*	>>	3	Rodorff	Rudorff



REV15

